

# QUINTO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE



ACRI - ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

SUPPLEMENTO AL NUMERO 3 DE "IL RISPARMIO"

diretto da

MARIO TALAMONA

Direttore responsabile

PIER GIULIO COTTINI

Comitato Editoriale

SANDRO MOLINARI, ALBERTO CARMÌ, ANDREA COMBA,

FAUSTO CUOCOLO, MARIO FEDRIZZI,

SERAFINO GATTI, GIULIANO SEGRE

ACRI - Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane

Viale di Villa Grazioli, 23

00198 Roma

Edizione novembre 2000

---

## INDICE GENERALE

	<i>Pag.</i>
PREFAZIONE. ....	7
INDICE DELLE TABELLE . . . . .	13
INDICE DELLE FIGURE . . . . .	16
INDICE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI . . . . .	17
NOTA METODOLOGICA . . . . .	19
CAP. 1 - IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO	23
CAP. 2 - L'ASSETTO INTERNO DELLE FONDAZIONI C.R.	27
2.1 Gli organi collegiali delle Fondazioni C.R. ....	27
2.2 Il personale delle Fondazioni C.R. ....	30
CAP. 3 - IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA DELLE FONDAZIONI BANCARIE	35
3.1 Il patrimonio delle Fondazioni bancarie . . . . .	35
3.2 Le forme di investimento del patrimonio . . . . .	36
3.3 Gli assetti partecipativi delle Fondazioni C.R. nelle banche conferitarie . . . . .	39
3.4 La redditività delle Fondazioni bancarie . . . . .	41
3.5 I costi di funzionamento delle Fondazioni bancarie . . . . .	46
3.6 Le risorse destinate all'attività erogativa . . . . .	47
Tabelle relative a dati economico-patrimoniali	53

	<i>Pag.</i>
CAP. 4 - L'ATTIVITÀ EROGATIVA DELLE FONDAZIONI C.R. NEL 1998	79
Premessa .....	79
4.1 Criteri di classificazione dei dati .....	80
4.2 Analisi riguardante il Sistema Fondazioni C.R. ....	80
4.2.1 Quadro sintetico .....	80
4.2.2 Caratteristiche delle iniziative .....	82
4.2.3 Settori di intervento .....	84
4.2.4 Beneficiari delle iniziative .....	86
4.2.5 Finalizzazione delle iniziative .....	87
4.2.6 Localizzazione delle iniziative .....	88
4.3 Analisi riferita a gruppi di Fondazioni C.R. ....	89
4.3.1 Quadro sintetico .....	90
4.3.2 Caratteristiche delle iniziative .....	91
4.3.3 Settori di intervento .....	92
4.3.4 Beneficiari delle iniziative .....	93
4.3.5 Finalizzazione delle iniziative .....	94
4.3.6 Localizzazione delle iniziative .....	95
Tabelle relative all'attività di erogazione delle Fondazioni C.R.	97
APPENDICE A: SERIE STORICA DEI PRINCIPALI DATI DI ATTIVITÀ DELLE FONDAZIONI C.R. (1993-1999) .....	125
APPENDICE B: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI. . .	135
BIBLIOGRAFIA .....	249

---

## PREFAZIONE

Chi scriverà la storia degli anni Novanta in Italia senza farsi coinvolgere dall'emotività "nuovista" degli eventi politici in essi dominanti, dovrà ammettere che innovazioni ben più significative sono state prodotte dal radicale mutamento delle istituzioni economiche.

Basta a tal fine richiamare, con una rapida rassegna, alcune grandi decisioni e complessi processi: l'avvio dello smantellamento del sistema delle partecipazioni statali; la chiusura dell'esperienza dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; la graduale privatizzazione di aziende pubbliche periferiche; la riforma quasi continuata dei principali settori di spesa pubblica (sanità, previdenza, trasferimenti agli enti locali); la riforma delle Camere di Commercio; la trasformazione del sistema delle Casse di Risparmio e la creazione delle Fondazioni bancarie; il passaggio a Regioni, Province e Comuni di compiti importanti sul piano dello sviluppo economico e territoriale; la progressiva responsabilizzazione finanziaria delle cosiddette autonomie funzionali (aziende sanitarie, autonomie scolastiche, università, enti fiera, portuali e interportuali ecc.); per non parlare dei nuovi meccanismi decisionali messi in opera in virtù dei vincoli di stabilità insiti negli accordi di unificazione monetaria europea.

Posso aver dimenticato qualcosa, magari in materia di globalizzazione economica o di assetto fiscale; ma bastano gli esempi sopra avanzati per aver coscienza che le istituzioni economiche italiane hanno subito una sorta di silenzioso ribaltone rispetto al lungo ciclo avviato negli anni '30 sotto la spinta di Beneduce e proseguito negli anni '50 e primi '60 sotto l'ispirazione degli allievi ed eredi di Beneduce, da Pasquale Saraceno ad Enrico Cuccia. Un lungo ciclo di verticalizzazione e di pubblicizzazione delle istituzioni economiche, che ha dato molto ai suoi tempi, ma che è andato via via perdendo incidenza nel particolare modello di sviluppo della nostra società, fondata sulla proliferazione delle piccole imprese, del lavoro indipendente, del localismo, del policentrismo dei poteri.

Cosicché negli anni Novanta si è posto il problema di chiuderlo, per liberare le energie (locali invece che di vertice, private invece che pubbliche) messe in ombra nei decenni precedenti. Non a caso la decisiva spinta a ribaltare il ciclo è stata esercitata da Giuliano Amato, che ha sempre interpretato lo sviluppo italiano considerando omogeneo ed unitario il ciclo sessantennale iniziato negli anni Trenta.

Ho voluto richiamare questi brevi cenni di storia patria per sottolineare che la creazione delle Fondazioni bancarie non è stata un evento isolato, frutto di una ingegnosa intuizione personale, ma è piuttosto una delle componenti essenziali di un ragionato percorso politico, economico, civile. Un percorso che ci allontana dal centralismo e dalla verticalizzazione del potere e ci indirizza verso il policentrismo e la privatizzazione delle responsabilità in tre fondamentali campi della vita sociale: il mondo bancario, lo sviluppo locale, lo stesso intervento di welfare.

Le Fondazioni hanno infatti la responsabilità di liberare le energie e la crescita delle Casse S.p.A. nel processo di ampia ristrutturazione, aziendalistica e privatistica, del sistema bancario; le Fondazioni possono, e devono, ereditare quelle responsabilità di supporto allo sviluppo locale per decenni esercitate dalle Casse di Risparmio; le Fondazioni devono muoversi nella direzione di potenziare le responsabilità locali nel campo sociale, nella prospettiva del passaggio ormai ineludibile dal “welfare state” alla “welfare society”. Tre impegni, come si può immaginare, di grande delicatezza, collocati come sono nella logica di invertire il ciclo della verticalizzazione e della pubblicizzazione delle istituzioni economiche e sociali. E tre impegni, cosa strettamente collegata, che legittimano nel profondo, anche politicamente le Fondazioni e che richiedono una loro soggettività di ruolo sempre più esplicita.

Chi ha seguito le vicende della recente legge sulle Fondazioni bancarie e dei decreti legislativi sa che una tale esigenza di soggettività non sempre è stata compresa ed accettata. Troppi erano gli interessi, i poteri, i preconcetti in giuoco perché Parlamento e Governo dessero alle Fondazioni quelle responsabilità (e quella libertà) che sono necessarie per garantire ad esse piena soggettività di ruolo. Ed è probabile che anche la vicenda dei nuovi statuti sarà condizionata dalle prudenze e dalle ipoteche pubbliche che aleggiano da anni sulle Fondazioni.

Ma è altrettanto probabile che nel lungo periodo, superando le difficoltà attuali, finirà per tornare gradualmente in evidenza quel legame con le comunità locali che è stato per decenni tipico delle Casse di Risparmio, con la connessa esplicitazione dell'orgoglio delle Fondazioni di essere i soggetti eredi e gestori di un patrimonio accumulato nei decenni dalle comunità locali stesse. Quando si avviò l'iter della legge attuale ebbi personalmente ad esprimere la preoccupazione che le Fondazioni potessero essere considerate come una reincarnazione delle vecchie IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), cui affidare la supplenza di responsabilità nei settori culturali e sociali dove stanno progressivamente venendo a mancare le risorse finanziarie statali. Oggi devo dire che sono più tranquillo ed ottimista, le Fondazioni sembrano avviate ad assumere una identità

più complessa del previsto ed una capacità forte di esser soggetti a pieno titolo dello sviluppo delle loro comunità di appartenenza.

Non si tratta solo di un'impressione personale. E' abbastanza chiaro che ormai è in corso un processo di evoluzione (anche complessa e difficile, come spesso avviene per le cose serie) che conduce le Fondazioni ad assumere progressiva soggettualità di ruolo. Ed è giusto che tale processo sia adeguatamente seguito e sostenuto, come ha voluto fare l'ACRI con la realizzazione, a partire dal 1996, di un Rapporto annuale sulle Fondazioni bancarie, rapporto che costituisce un contributo essenziale alla comprensione dei processi in atto nel settore.

Gli anni trascorsi dalla pubblicazione del primo Rapporto sono infatti densi di avvenimenti, sia nel contesto nazionale di riferimento che nella concreta attività degli Enti conferenti. Iniziata con il 1990, la trasformazione del sistema delle Casse è stata radicale, avendo imboccato una direzione decisamente innovativa rispetto alla tradizione, ed anche divergente rispetto alla realtà dei principali Paesi europei, dove permane una situazione di continuità storica ed istituzionale delle tradizionali Casse di Risparmio. Dopo vari ed in parte anche contraddittori interventi normativi, è con il 1994 ed ancor più con il 1995 che la turbolenta fase di avvio della trasformazione raggiunge un punto importante di primo provvisorio consolidamento, con la conferma di alcuni obiettivi prioritari del processo, tra cui innanzitutto l'autonomia delle Fondazioni bancarie dalle Banche conferitarie e poi la definizione del loro ruolo privatistico nel sostegno alle iniziative culturali e sociali del territorio di riferimento.

E' proprio da questo punto temporale e strategico che il contributo del Rapporto ACRI inizia a dare i suoi frutti, rilevando di anno in anno le trasformazioni più importanti e più incisive per la realizzazione del mandato assegnato alle Fondazioni bancarie.

a) La prima di queste trasformazioni attiene proprio al processo di lenta dismissione delle partecipazioni nelle banche conferitarie, che scende progressivamente dal 92% del 1996 al 57% nel 1999 (per le Fondazioni C.R. la diminuzione è ancora più marcata: 49%), con gradualità, ma senza interruzioni né variazioni nella direzione del trend. Naturalmente il peso assoluto delle partecipazioni, pur significativo dell'impegno a privatizzare la proprietà, non dice tutto il contributo essenziale che il sistema delle Fondazioni ha dato in questi anni all'innovazione della realtà bancaria italiana: le maggiori concentrazioni dimensionali (per quel che possono valere, ma comunque necessarie) hanno visto protagoniste alcune Fondazioni: basta pensare al peso della Compagnia di San Paolo nella concentrazione San Paolo-IMI, al peso della Fondazione CARIPO nella formazione di Banca Intesa e nelle conseguenti dinamiche di collaterali mondi bancari e fi-

nanzieri, di vertice o localistici; al peso delle Fondazioni di Torino, Verona e Treviso nella crescita di Unicredito; al peso delle Fondazioni di Padova, Bologna, Venezia, nella nascita e nello sviluppo di Cardine Banca; la spinta di iniziativa e di innovazione delle Fondazioni bancarie negli ultimi anni è stata enorme, senza alcuna possibilità di paragone con la dinamica degli altri comparti del nostro sistema bancario.

b) Man mano che abbandonavano la loro connotazione di proprietarie di banche, le Fondazioni hanno cominciato a consolidare la loro soggettività di ruolo: hanno rafforzato la loro struttura interna di soggetti non più bancari; ed hanno cominciato a mettere a fuoco una loro strategia di presenza nei vari settori di azione. Per quanto riguarda il rafforzamento della struttura soggettuale, due sono i processi fondamentali, puntualmente monitorati dal Rapporto ACRI: il ricambio degli amministratori ed il crescente controllo della redditività del patrimonio:

– per il primo aspetto il Rapporto già nel '96 rilevava la presenza del 25% di nuovi amministratori, con il permanere di un 7% di doppi incarichi. Nel '98 e nel '99 il flusso di ricambio è stato ancora più intenso (il 38% nel solo '98) ed i doppi incarichi erano ulteriormente calati. La stessa consistenza delle cariche determinate da organi pubblici è stata molto utilmente monitorata come indicatore importante di progressiva privatizzazione del comparto, ed anche essa mostra una tendenza costante al calo;

– per quanto riguarda gli aspetti più strettamente economici, il Rapporto rileva che la redditività del patrimonio delle Fondazioni mostra nel corso dei sette anni monitorati una costante crescita (dall'1,6% al 4,5%), mentre le spese per il funzionamento interno vengono tenute sotto controllo, registrando valori tra il 6 e l'8% a seconda degli anni considerati. Il recupero di efficienza risulta attraverso questi dati uno degli obiettivi più importanti che la dirigenza delle Fondazioni bancarie si è proposta nel corso del decennio passato.

c) Altrettanto interessante è il lavoro di monitoraggio dei Rapporti ACRI per ciò che riguarda il lento affermarsi di una strategia autonoma di presenza delle Fondazioni nella vita economica e sociale delle comunità di appartenenza. Non c'è dubbio che non sia stato facile (e non è ancora facile) affrancarsi dalla eredità del passato, cioè da quella contribuzione a pioggia verso diversissime iniziative locali, che era stata per decenni tipica dei fondi annualmente ripartiti dalle Casse di Risparmio. Eppure, pur con detti vincoli, le Fondazioni cominciano a qualificare sempre più la loro azione sul territorio:

– così, per quanto riguarda le iniziative finanziate, i Rapporti ACRI evidenziano di anno in anno non solo l'aumento delle somme destinate ai differenti interventi, ma soprattutto la progressiva riqualificazione degli o-

biettivi e degli strumenti utilizzati. Le attività istituzionali più tradizionali continuano nel tempo a raccogliere la maggiore quantità di somme destinate, ma accanto ad esse si fanno strada numerose iniziative che spaziano in ambiti relativamente nuovi: da quello della formazione (12%) a quello della sanità (9%) e dell'assistenza sociale (13%), secondo i dati del 1998;

– parallelamente cresce la tendenza alla concentrazione degli interventi su particolari settori ed aree tematiche, allo scopo di realizzare risultati migliori e di non disperdere le risorse impegnate. Lo sforzo di evitare finanziamenti a pioggia si evidenzia con il calo dei piccoli progetti, che diminuiscono progressivamente per numero e somme destinate, mentre aumentano quelli di dimensioni medie (tra 10 e 50 milioni) ed i grandi (sopra i 500 milioni);

– anche la continuità temporale delle attività promosse, intesa come fattore di efficienza, viene premiata negli anni, con un aumento progressivo dei progetti pluriennali (dal 6% del '96 al 19% del '98). La capacità di progettazione e di gestione di iniziative proprie tende anch'essa ad aumentare nel tempo (26% degli importi e 18% delle iniziative nel 1998), il che spiega tra l'altro la relativa rigidità delle spese di funzionamento degli apparati, che sono costretti ad attrezzarsi progressivamente lungo direttrici, come quella della progettazione e gestione, precedentemente loro estranee;

– dal 1997 inizia a farsi strada tra le variabili considerate dal Rapporto ACRI anche quella relativa alla localizzazione degli interventi, che naturalmente risulta con grande prevalenza (quasi il 100%) collocarsi all'interno della comunità di appartenenza, ma che da un lato tende ad una articolazione più esplicita sul territorio (con qualche esperimento di community foundations), dall'altro tende a valorizzare anche la presenza sul piano più ampiamente regionale ed anche sul piano di più vaste aree macroregionali.

Forse perché sono da sempre legato al rapporto fra banche locali e sviluppo territoriale, mi sembra che questa ultima opzione sia destinata a crescere nei prossimi anni, con una sempre più stretta connessione delle attività promosse dalla Fondazione con le esigenze del territorio di riferimento.

Si tratta di un punto strategico fondamentale, sul quale sarà sempre più opportuno fare monitoraggio, sia analizzando i livelli di qualificazione degli interventi, sia collocando l'azione delle Fondazioni in una più ampia considerazione dello sviluppo italiano nelle sue diverse componenti territoriali.

Almeno due questioni risultano, nel corso dell'analisi condotta, caratterizzarsi come problematiche, ed il Rapporto ACRI non manca di evidenziarle e di fornire i relativi dati di supporto.

La prima attiene alla frammentazione, in termini di dimensioni, di buo-

na parte delle Fondazioni bancarie originate dalla separazione dalle Casse di Risparmio. Questo dato, di per sé non negativo, rischia di incidere però negativamente sulle capacità progettuali e di intervento di molte delle realtà fondazionali. Per cui sarebbe giusto, in alcune regioni, provvedere alla messa a fuoco di progetti congiunti di media dimensione, in cui le Fondazioni più piccole possano trovare uno spazio non puramente localistico e frammentato.

La seconda riguarda la ineguale distribuzione delle Fondazioni bancarie sul territorio nazionale. L'entità delle erogazioni delle Fondazioni, ad esempio, risulta molto più elevata, in tutti gli anni considerati, nel nord del Paese (ed in particolare nel Nord-Ovest, seguito a ruota dal Nord-Est) mentre il Centro e soprattutto il Sud si collocano in posizione molto distaccata: nell'insieme delle erogazioni il Nord ha l'80%, il Centro il 16% e il Sud il 4%. Nel registrare il dato, non si può non riflettere sul rischio che anche questo processo di modernizzazione, attraverso l'intervento di entità private a forte valenza collettiva, finisca per favorire la parte del territorio che dispone già di risorse materiali ed immateriali consistenti, e penalizzi le altre parti.

Basterebbero comunque questi richiami per dimostrare come oggi il sistema delle Fondazioni bancarie vada assumendo un peso ed un ruolo di grande rilevanza non solo nello sviluppo delle singole comunità, ma anche nell'evoluzione complessiva del Paese. Contrariamente ad altri Paesi avanzati (si pensi agli USA), l'Italia non ha mai potuto disporre di Fondazioni capaci di fare accumulazione, progettazione, animazione culturale e sociale, seguendo una linea di lavoro a forte interesse collettivo ancorché perseguita con logiche e strumenti di tipo privato. Le Fondazioni bancarie possono, ove riuscissero a stabilire convergenze e sinergie adeguate, colmare tale vuoto e porsi come soggetto collettivo (oserei dire come imprenditore collettivo) di un grande processo di arricchimento e modernizzazione di quel che Gramsci chiamava "organizzazione della cultura". C'è da sperare che i prossimi Rapporti ACRI possano dare conto di questa a mio avviso non peregrina ambizione.

*Giuseppe De Rita*

## INDICE DELLE TABELLE

	<i>Pag.</i>
 <b>CAPITOLO 2</b>	
Tab. 1 – Composizione degli Organi collegiali delle Fondazioni C.R. . .	28
» 2 – Fonti di nomina dei Consigli di Amministrazione delle Fondazioni C.R. a struttura istituzionale. . . . .	29
» 3 – Fonti di nomina delle Assemblies dei Soci delle Fondazioni C.R. a struttura associativa. . . . .	30
» 4 – Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni C.R. in relazione alla natura del rapporto di lavoro . . . . .	31
» 5 – Distribuzione del personale delle Fondazioni C.R. in relazione alla durata dell’impegno di lavoro giornaliero. . . . .	32
» 6 – Distribuzione del personale delle Fondazioni C.R. sulla base dell’inquadramento contrattuale . . . . .	33
 <b>CAPITOLO 3</b>	
Tab. 7 – Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni C.R. per gruppi dimensionali ed aree geografiche (es. 1998/99). . . . .	37
» 8 – Assetti partecipativi delle Fondazioni C.R. nelle società bancarie conferitarie (quadro riepilogativo al 31/12/2000). . . . .	40
» 9 – Assetti partecipativi delle Fondazioni C.R. nelle società bancarie conferitarie (riepilogo per tipologia di rapporto partecipativo). . . . .	42
» 10 – Valori dell’indice R.O.E. per il Sistema delle Casse di risparmio. . . . .	43
» 11 – Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento. . . . .	45
» 12 – Incidenza percentuale dei costi e spese di amministrazione rispetto ai proventi per tipologia di costo. – Fondazioni C.R. . . .	47
» 13 – Stato patrimoniale. . . . .	54
» 14 – Stato patrimoniale delle Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali	57
» 15 – Stato patrimoniale delle Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica. . . . .	62
» 16 – Conto economico. . . . .	66
» 17 – Conto economico delle Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali.	69
» 18 – Conto economico delle Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica.	74

CAPITOLO 4	<i>Pag.</i>
Tab. 19 – Quadro sintetico riguardante l'attività erogativa delle Fondazioni C.R. relativamente agli anni 1997 e 1998 (anni solari) . . . . .	98
» 20 – Distribuzione percentuale delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per origine della progettualità (1997/1998). . . . .	99
» 21 – Distribuzione percentuale delle erogazioni delle Fondazioni C.R. in relazione all'uso dell'analisi costi/benefici e al coinvolgimento di terzi nella realizzazione dell'iniziativa (1997/1998). . . . .	100
» 22a– Distribuzione degli importi erogati dalle Fondazioni C.R. per settore beneficiario (1997/1998) . . . . .	101
» 22b– Distribuzione percentuale del numero degli interventi realizzati dalle Fondazioni C.R. per settore beneficiario (1997/1998) . . . . .	102
» 23a– Distribuzione degli importi erogati dalle Fondazioni C.R. per soggetto beneficiario (1997/1998) . . . . .	103
» 23b– Distribuzione percentuale del numero degli interventi realizzati dalle Fondazioni C.R. per soggetto beneficiario (1997/1998) . . . . .	104
» 24 – Distribuzione delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per finalizzazione degli interventi (1997/1998) . . . . .	105
» 25a– Distribuzione percentuale degli importi erogati dalle Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi (1997/1998) . . . . .	106
» 25b– Distribuzione percentuale del numero degli interventi realizzati dalle Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi (1997/1998). . . . .	107
» 26 – Quadro sintetico riguardante gruppi di Fondazioni C.R. (1997/1998). . . . .	108
» 27a– Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per classi di importi singoli (1998). . . . .	109
» 27b– Distribuzione percentuale del numero degli interventi realizzati da gruppi di Fondazioni C.R. per classi di importi singoli (1998) . . . . .	110
» 27c– Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per classi di importi singoli (1997). . . . .	111
» 27d– Distribuzione percentuale del numero degli interventi realizzati da gruppi di Fondazioni C.R. per classi di importi singoli (1997). . . . .	112
» 28 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per tipo di intervento (1997/1998) . . . . .	113
» 29 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per alcune caratteristiche dei progetti (1997/1998). . . . .	114
» 30a– Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per settori beneficiari principali (1998) . . . . .	115
» 30b– Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per settori beneficiari principali (1997) . . . . .	116

» 31 – Distribuzione percentuale delle Fondazioni C.R. per grado di specializzazione settoriale (1997/1998) . . . . .	117
» 32a– Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per soggetti beneficiari principali (1998). . . . .	118
» 32b– Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per soggetti beneficiari principali (1997). . . . .	119
» 33a– Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per finalizzazioni principali (1998) . . . . .	120
» 33b– Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per finalizzazioni principali (1997) . . . . .	121
» 34a– Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi (1998) . . . . .	122
» 34b– Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi (1997) . . . . .	123
 APPENDICE A: SERIE STORICA DEI PRINCIPALI DATI DI ATTIVITÀ DELLE FONDAZIONI C.R. (1993-1999)	 125
Tab. 35 – Conto economico delle Fondazioni C.R. (esercizi 1992/93-1998/99) . . . . .	126
» 36 – Conto economico aggregato delle Fondazioni C.R. (esercizi 1992/93-1998/99). . . . .	127
» 37 – Distribuzione delle erogazioni monetarie delle Fondazioni C.R. per settori di intervento (anni 1993-1998) . . . . .	128
» 38 – Distribuzione delle erogazioni monetarie delle Fondazioni C.R. per finalizzazione dell'intervento (anni 1993-1998). . . . .	129

## INDICE DELLE FIGURE

	<i>Pag.</i>
Fig. 1 – Processo di formazione delle risorse disponibili per le erogazioni .....	48
Fig. 2 – Redditività del Patrimonio delle Fondazioni C.R. (Esercizi 1992/93 - 1998/99). .....	130
Fig. 3 – Andamento dell'indicatore Erogazioni/Patrimonio delle Fondazioni C.R. (Esercizi 1992/93 - 1998/99). .....	130
Fig. 4 – Incidenza del Margine netto rispetto ai Proventi - Fondazioni C.R. (Esercizi 1992/93 - 1998/99). .....	131
Fig. 5 – Destinazione delle risorse delle Fondazioni C.R. (Esercizi 1992/93 - 1998/99). .....	131
Fig. 6 – Importi erogati dalle Fondazioni C.R. nei principali settori di intervento (Anni 1993 - 1998). .....	132
Fig. 7 – Distribuzione delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per finalizzazione dell'intervento (Anni 1993 - 1998). .....	132
Fig. 8 – Incidenza percentuale delle erogazioni pluriennali sul totale erogato dalle Fondazioni C.R. (Anni 1993 - 1998). .....	133
Fig. 9 – Incidenza percentuale delle erogazioni in pool sul totale erogato dalle Fondazioni C.R.(Anni 1993 - 1998). .....	133

**INDICE DEI PROVVEDIMENTI  
AMMINISTRATIVI E NORMATIVI**

	<i>Pag.</i>
Legge 30 luglio 1990, n. 218.....	137
Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Titolo III).....	154
Legge 11 agosto 1991, n. 266.....	160
Decreto del Ministro del Tesoro del 26 novembre 1993.....	172
Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332.....	174
Decreto Ministeriale 1° giugno 1994.....	175
Direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994.....	176
Decreto del Ministro del Tesoro del 1° febbraio 1995.....	180
Direttiva del Ministro del Tesoro 20 febbraio 1995: modificazioni alla Direttiva 18 novembre 1994.....	182
Direttiva del Ministro del Tesoro 28 giugno 1995: modificazioni alla Direttiva 18 novembre 1994.....	183
Circolare del Ministro del Tesoro del 28 giugno 1995.....	185
Decreto del Ministro del Tesoro dell'8 ottobre 1997.....	193
Legge 23 dicembre 1998, n. 461.....	199
Circolare del Dipartimento per gli affari sociali: “Disposizioni esplicative del D.M. 8 ottobre 1997 sostitutivo del D.M. 21 novembre 1991 concernen- te le modalità per la costituzione dei Fondi speciali per il volontariato presso le Regioni”.....	206
Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.....	214
Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro in materia di adeguamento degli statuti delle Fondazioni alle disposizioni della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.....	233

## NOTA METODOLOGICA

Al fine di agevolare la corretta interpretazione dei dati e delle informazioni presentati nel Rapporto, è opportuno fornire al lettore alcune indicazioni in merito alla terminologia utilizzata, ai criteri adottati per l'elaborazione e rappresentazione dei dati ed al riferimento temporale degli stessi.

Per comodità di esposizione le indicazioni di questa nota metodologica sono raggruppate in base alle seguenti aree tematiche:

- Terminologia
- Universo di riferimento
- Periodi di riferimento dei dati
- Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie
- Criteri di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio

### *Terminologia*

Nello schema seguente sono riportate le definizioni ed i significati attribuiti ad alcuni termini od espressioni utilizzati nel testo.

Termine o espressione utilizzata	Si fa riferimento a:
Enti conferenti Fondazioni bancarie	Tutte le Fondazioni di origine bancaria, comprendendo sia le Fondazioni Casse di Risparmio sia le Fondazioni Istituti di credito di diritto pubblico.
Fondazioni C.R.	Le Fondazioni Casse di Risparmio, cioè gli enti che residuano dalle operazioni di scorporo dell'attività creditizia delle originarie Casse di Risparmio e di conferimento della stessa alle nuove Casse di Risparmio SpA.
Fondazioni I.C.D.P.	Le Fondazioni Istituti di credito di diritto pubblico, cioè gli enti che residuano dalle operazioni di scorporo dell'attività creditizia degli originari Istituti di credito di diritto pubblico e di conferimento della stessa alle corrispondenti nuove Banche SpA.

Termine o espressione utilizzata	Si fa riferimento a:
Banca conferitaria Società conferitaria Spa conferitaria Società bancaria conferitaria	La società per azioni bancaria nata dallo scorporo, avvenuto ai sensi della Legge n. 218/90, dell'attività bancaria svolta dagli originari Casse di Risparmio e Istituti di credito di diritto pubblico. Si intendono, inoltre, le società originate da fusioni ed incorporazioni delle originarie banche conferitarie, nonché le società che ne detengono il controllo.
Holding	Società finanziaria, partecipata da Fondazioni bancarie, che detiene partecipazioni azionarie di SpA conferitarie.
Ordinamento di settore	Insieme delle norme che disciplinano il settore delle Fondazioni bancarie. In particolare si fa riferimento alle nuove norme che hanno recentemente riformato il settore stesso: la Legge n. 461 del 23/12/98, il D.Lgs. n. 153 del 17/5/99 e l'Atto di indirizzo emanato dal Ministro del Tesoro il 5/8/99.

### *Universo di riferimento*

Nelle parti del Rapporto in cui si fa riferimento alle Fondazioni C.R. si riportano dati relativi alle 81 Fondazioni Casse di Risparmio con esclusione dell'Ente Cassa di Risparmio di Roma.

Per quanto riguarda le Fondazioni I.C.D.P. i dati del Rapporto sono relativi a tutti e sei gli Enti che compongono il gruppo: Fondazione Banco di Sardegna, Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni, Compagnia di S. Paolo, Istituto Banco di Napoli, Fondazione Banco di Sicilia e Monte dei Paschi di Siena I.D.P.<sup>1</sup>

### *Periodo di riferimento dei dati*

I dati di diversa natura trattati nel Rapporto sono stati rilevati con riferimento a periodi e scadenze non sempre uguali tra loro. Si è proceduto, infatti, ad una loro differenziazione in relazione alla diversità delle fonti, delle modalità e degli strumenti di rilevazione, cercando di contemporare

<sup>1</sup> Tra le suddette Fondazioni I.C.D.P. quelle che aderiscono all'ACRI sono la Fondazione Banco di Sardegna, l'Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni, l'Istituto Banco di Napoli e il Monte dei Paschi di Siena I.D.P.

l'esigenza di una rappresentazione quanto più possibile aggiornata con il vincolo di basare l'analisi su dati riguardanti l'intero universo di riferimento. Si sono adottate, pertanto, le seguenti risoluzioni:

- per quanto riguarda i dati relativi alla gestione economico-patrimoniale, sono stati esaminati i bilanci relativi all'esercizio 1997/98 e 1998/99;
- l'analisi degli assetti partecipativi fa riferimento alla situazione rilevata a fine marzo 2000;
- l'indagine quali-quantitativa sulle erogazioni si riferisce all'anno solare 1998;
- per quanto riguarda la composizione degli Organi collegiali delle Fondazioni, le informazioni sono aggiornate alla data del 30 giugno 2000;
- per quanto riguarda la composizione degli organici delle Fondazioni i dati sono riferiti a marzo 2000.

### *Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie*

In diverse parti del Rapporto si presentano dati riferiti a particolari gruppi di Fondazioni C.R., al fine di offrire analisi articolate in funzione della loro diversa dimensione e localizzazione territoriale.

Per quanto riguarda i gruppi dimensionali, il criterio adottato prende in considerazione la successione, ordinata in senso crescente, dei patrimoni (nelle analisi riferite ai bilanci e alla composizione degli organici) o degli importi erogati (nelle analisi riferite all'attività erogativa) suddividendola in cinque parti (o classi) formate da un uguale numero di Enti (pari a 16, ad eccezione della prima classe che ne contiene 17). Sono state, pertanto, contemplate le seguenti cinque classi: Fondazioni piccole, medio-piccole, medie, medio-grandi, grandi.

Per quanto concerne i gruppi territoriali, si è fatto riferimento alle quattro tradizionali ripartizioni geografiche del Paese: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Mezzogiorno<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche sono:

- Nord Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord Est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

### *Criteria di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio*

I dati di bilancio che vengono presentati nel Quinto Rapporto sono stati riclassificati, come di consueto, secondo gli schemi del bilancio tipo messo a punto dall'ACRI.

Nell'espone tali dati all'interno del Rapporto, inoltre, sono stati adottati schemi sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico, nei quali le voci del bilancio tipo analitico sono accorpate negli aggregati più significativi.

In tal modo, si è inteso offrire un quadro descrittivo dei fenomeni osservati più rispondente alle esigenze di uno studio, come quello proposto in questo Rapporto, di carattere generale e volto a focalizzare l'analisi sullo sviluppo dei principali processi di gestione.

Per una corretta interpretazione dei dati economico-patrimoniali esposti negli schemi di bilancio e degli indici che ne derivano è utile tenere presenti le seguenti note informative:

Voce	Informazioni
Proventi	Sono stati riclassificati al netto dei ricavi relativi al credito d'imposta e del valore delle plusvalenze conseguite sulla cessione di partecipazioni nelle Società conferitarie.
Imposte e tasse	Sono state riclassificate al netto del credito d'imposta.
Accantonamenti di legge e statuari	Sono stati riclassificati al netto dell'accantonamento del credito di imposta e dell'accantonamento relativo alle plusvalenze conseguite sulla cessione di partecipazioni delle Società conferitarie.

## CAPITOLO I

## IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO

Nel 1999 si è concluso, con l'emanazione del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il processo di revisione legislativa della disciplina civilistica e fiscale delle Fondazioni di origine bancaria, avviato dalla legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461<sup>1</sup>. Il quadro normativo si è completato con l'atto di indirizzo del Ministro del Tesoro del 5 agosto 1999, che ha fornito l'orientamento ministeriale in tema di adeguamento degli statuti delle Fondazioni all'ordinamento di settore.

Le nuove disposizioni legislative hanno indubbiamente introdotto significativi elementi di chiarezza e di certezza, circa la natura, gli scopi e l'attività delle Fondazioni. In primo luogo viene definitivamente acclarata la loro natura giuridica privata e la loro piena autonomia statutaria e gestionale.

Alle Fondazioni viene assegnato il compito di perseguire scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, lasciando ad ognuna di esse l'individuazione delle modalità d'intervento, in rapporto ai bisogni delle comunità di riferimento, nell'ambito dei settori prescelti<sup>2</sup>.

Corollario dell'autonomia gestionale è il riconoscimento della possibilità per le Fondazioni di operare con tutti gli strumenti propri delle persone giuridiche private, senza i vincoli derivanti dalla pregressa qualificazione pubblicistica che spesso ne avevano condizionato l'operatività.

Accanto a tali importanti aspetti, non possono essere sottaciuti gli obiettivi strutturali perseguiti dal Legislatore, ossia dotare anche il nostro Paese di importanti istituzioni non profit, in grado di svolgere la loro funzione nella società civile, e risolvere la questione del rapporto Fondazioni - Banche.

In verità, sotto quest'ultimo profilo, le Fondazioni hanno anticipato,

---

<sup>1</sup> Per un esame delle varie disposizioni recate dall'ordinamento di settore, cfr. Quarto Rapporto sulle Fondazioni bancarie, pagg.27 e segg.

<sup>2</sup> Il Legislatore ha individuato nell'arte, sanità, ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, istruzione ed assistenza alle categorie sociali deboli i settori di intervento principali, definiti Rilevanti, delle Fondazioni. A tali settori ogni singola Fondazione può aggiungerne altri, in relazione alle specificità delle collettività e del territorio di riferimento.

con le loro responsabili decisioni, le indicazioni della legge n. 461/98, che prevede la graduale perdita del controllo delle società bancarie conferitarie.

Sia in relazione alle previsioni della legge “Amato” del 1990, che della direttiva “Dini” del 1994, le Fondazioni, infatti, avevano già avviato autonomamente, sotto la spinta delle esigenze di mercato, il processo di separazione dall’attività bancaria, realizzando importanti progetti di privatizzazione e di concentrazione del sistema bancario nazionale, che ne hanno garantito la stabilità e ne hanno promosso l’efficienza.

Tale processo, come verrà messo in evidenza nei successivi capitoli, è proseguito con decisione anche nel corso del 1999.

Completato il quadro normativo di riferimento, le Fondazioni hanno iniziato la delicata e complessa fase di adeguamento degli statuti, che costituiscono il tassello importante dell’intera revisione legislativa. Le norme statutarie, infatti, dando consistenza agli indirizzi del Legislatore completano il corpus normativo delle Fondazioni, sulla base delle specificità di ogni Ente che il Legislatore stesso ha ritenuto di salvaguardare.

In questa fase di adeguamento statutario, iniziata nel 1999 ed ora in via di completamento con l’approvazione dei nuovi statuti da parte dell’Autorità di Vigilanza, le Fondazioni hanno rilevato taluni profili di criticità, con riferimento alle indicazioni recate dall’atto di indirizzo del Tesoro che, soprattutto per le Fondazioni di origine associativa, si ponevano in contrasto con l’afferмата autonomia statutaria<sup>3</sup>.

Gli aspetti sui quali si sono registrate le maggiori perplessità applicative hanno riguardato la disciplina dei soci e dell’assemblea dei soci per la quale le Fondazioni, sulla base del dettato del decreto 153, hanno rivendicato la piena libertà regolamentare<sup>4</sup>.

Di ciò si è fatta carico anche l’ACRI, che in più occasioni ha provveduto ad interessare il Ministero del tesoro, onde trovare margini di flessibilità applicativa. I chiarimenti intervenuti<sup>5</sup> su tali aspetti hanno consentito di stabilire un rapporto di maggiore cooperazione tra le Fondazioni e l’Auto-

---

<sup>3</sup> Ciò ha indotto alcune Fondazioni ad adire la magistratura amministrativa, al fine di verificare la legittimità di talune indicazioni recate dall’atto di indirizzo.

<sup>4</sup> In particolare, le Fondazioni hanno espresso perplessità sulle posizioni espresse dal Tesoro nel richiamato atto di indirizzo in tema di durata della carica di socio, di sospensione delle funzioni di socio in caso di nomina in altri organi della Fondazione e di presidenza dell’assemblea dei soci.

<sup>5</sup> Tali chiarimenti sono pervenuti da parte del Ministero del tesoro e del TAR del Lazio; dal Tesoro, rimeditando in termini più elastici l’orientamento espresso nell’atto di indirizzo del 5 agosto; dal TAR del Lazio, evidenziando, con decisione del 12 aprile 2000, il carattere interpretativo e, quindi, non cogente dell’atto di indirizzo stesso.

rità di Vigilanza per un completamento in tempi brevi del processo di revisione statutaria.

Benché al momento il processo di revisione sia ancora in atto, dagli statuti finora approvati è possibile trarre qualche indicazione circa le scelte effettuate dalle Fondazioni in ordine ad alcuni aspetti fra i più rilevanti della riforma, quali quelli in tema di governo e di attività nei settori di intervento.

Il modello di governo, articolato dal Legislatore su tre livelli necessari, di indirizzo, amministrazione e controllo, è stato integrato, per le Fondazioni di origine associativa, con il mantenimento dell'Assemblea dei Soci che rappresenta l'elemento costitutivo dell'identità di tali Enti.

Difatti, attraverso l'organo assembleare, al quale, in conformità alle previsioni legislative viene riconosciuto il potere di designare la metà dei componenti l'organo di indirizzo, le Fondazioni si propongono di dare continuità allo spirito fondativo della originaria Cassa di Risparmio ed assegnano all'azione dei soci il compito di sostenere l'attività per la realizzazione delle finalità statutarie.

Nella composizione dell'organo di indirizzo, alla cui designazione concorrono, in uguale misura, soggetti espressione del territorio e personalità portatrici di professionalità e competenza nei settori di intervento, è stato seguito un criterio di adeguatezza, evitando situazioni di pleoricità dello stesso. Inoltre, nella individuazione dei componenti gli statuti prevedono, come per i membri dell'organo di amministrazione, specifici requisiti di professionalità, di onorabilità, nonché apposite norme in tema di conflitto di interessi.

Le procedure per le designazioni sono state definite nel rispetto del principio legislativo secondo cui i designati non sono rappresentanti dei soggetti designanti.

L'organo di amministrazione, nominato dall'organo di indirizzo, è anch'esso caratterizzato da una composizione agile e la relativa disciplina gli assegna compiti di gestione della Fondazione.

All'organo di controllo, di norma composto da tre membri, gli statuti riservano le attribuzioni previste dalla normativa civilistica per il controllo legale dei conti.

Per quanto attiene all'attività istituzionale, negli statuti approvati si riscontra una tendenza diffusa a prevedere meccanismi di trasparenza, anche attraverso la predisposizione di appositi regolamenti interni, volti ad assicurare la conoscibilità degli obiettivi e dei programmi di intervento definiti, nonché delle motivazioni adottate per le iniziative prescelte.

La sede statutaria quindi costituisce l'occasione per salvaguardare quel patrimonio di credibilità che queste istituzioni hanno accumulato nel tem-

po con la loro azione concreta al servizio delle comunità. Impostando la propria attività all'insegna della trasparenza e della pianificazione, le Fondazioni si propongono pertanto di accrescere tale patrimonio che le legittima nel proprio ruolo di stimolo della crescita sociale e civile del territorio in cui operano.

La normativa attuativa della disciplina legislativa sulle Fondazioni però non è ancora completata. E' prevedibile che nei prossimi mesi il quadro normativo si arricchisca di nuove essenziali disposizioni, peraltro già previste dal decreto n. 153.

Nuovi interventi dell'Autorità di Vigilanza sono attesi in tema di bilancio e di limite minimo di reddito. Al riguardo, le norme primarie di riferimento già oggi mostrano i limiti di una legislazione inadatta a recepire le peculiarità operative delle Fondazioni, quali enti non profit.

Ci si attende, in proposito, un intervento che, integrando le previsioni della legge, rechi una disciplina, soprattutto in tema di limite minimo di reddito, che tenga nel giusto conto le politiche di erogazione, di investimento e di conservazione del patrimonio definite da ciascuna Fondazione in un conveniente arco temporale.

---

## CAPITOLO 2

### L'ASSETTO INTERNO DELLE FONDAZIONI C.R.

#### **2.1 Gli organi collegiali delle Fondazioni C.R.**

La composizione degli Organi amministrativi delle Fondazioni C.R. distinte, in base alla loro originaria natura, in Fondazioni a struttura istituzionale e Fondazioni a struttura associativa, è illustrata nella seguente Tab.1.

La situazione presentata è relativa al 30 giugno 2000 e si riferisce ad un contesto di transizione in cui le Fondazioni stanno procedendo al rinnovo dei propri statuti in coerenza con il nuovo quadro normativo. Nell'ambito di tale processo, che giungerà a compimento nella parte finale dell'anno, due Fondazioni hanno già assolto gli adempimenti previsti, costituendo gli organi statutari in conformità al nuovo ordinamento introdotto.

La Tab. 1 evidenzia un numero complessivo di amministratori leggermente inferiore a quello censito in occasione del 4° Rapporto, relativo al 31 dicembre 1998 (868 contro 887)<sup>1</sup>.

Come si può rilevare dalla tabella, nel periodo preso in esame le Fondazioni C.R. hanno proseguito l'opera di ricambio dei propri Organi amministrativi, deliberando nomine dal 1/1/99 al 30/06/2000 per un numero pari al 22% del totale degli Amministratori previsti dallo statuto.

Le nuove nomine rilevate, ad esclusione di quelle relative alle due Fondazioni su menzionate, rappresentano la copertura di posizioni già esistenti, conseguente allo scadere delle cariche in essere.

Un altro aspetto di particolare rilievo da esaminare è rappresentato, con riferimento alle Fondazioni a struttura istituzionale, dalle fonti di nomina dei Consigli di Amministrazione relative sia alla situazione attuale che a quella di dicembre 1998.

La Tab.2 evidenzia, per quanto riguarda tutte le fonti di nomina consi-

---

<sup>1</sup> Dall'analisi dei nuovi statuti approvati e di quelli presentati all'approvazione si rileva la tendenza alla diminuzione della numerosità degli amministratori rispetto al precedente ordinamento.

Tab. 1 - Composizione degli Organi collegiali delle Fondazioni C.R. (\*)

	Enti a struttura istituzionale		Enti a struttura associativa		Totale	% sul totale degli Amm.in
	Numero	% sul totale	Numero	% sul totale		
Enti Conferenti	40	49	41	51	81	
Amministratori previsti dallo statuto <i>di cui:</i>	455	52	413	48	868	100
- attualmente in carica	440	52	409	48	849	98
- in corso di nomina	15	79	4	21	19	2
Membri del Collegio Sindacale	120	49	123	51	243	100
Amministratori nominati dall'1-1-1999	99	52	90	48	189	22

(\*) Situazione aggiornata al mese di giugno 2000.

**Tab. 2 - Fonti di nomina dei Consigli di Amministrazione delle Fondazioni C.R. a struttura istituzionale.**

Fonti di nomina	Dicembre 1998	Giugno 2000)
	% sul totale	% sul totale
Comuni	24,7	24,3
Province	15,3	15,0
Regioni	3,0	3,0
CCIAA	18,1	17,6
Ordini professionali	2,1	2,0
Università	3,6	3,7
ACRI	12,8	12,2
Cooptati dal CdA	12,6	12,2
Organi di Indirizzo (*)	- -	2,2
Altri	7,9	7,8
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(\*) Tale organo è stato previsto dalla nuova normativa, pertanto i dati in tabella, relativi al mese di giugno 2000, riguardano la situazione delle due Fondazioni che a quella data avevano già costituito gli organi secondo il nuovo ordinamento.

derate, una situazione di sostanziale stabilità rispetto alla precedente rilevazione, ad eccezione della percentuale derivante dalla nomina dei nuovi Consigli di Amministrazione da parte degli Organi di Indirizzo<sup>2</sup>.

Per quanto riguarda le Fondazioni a struttura associativa, anch'esse in fase di transizione e di completamento del già citato processo di rinnovo degli statuti, si riportano nella Tab. 3 alcuni dati relativi alle fonti di nomina dei membri dell'Assemblea dei Soci.

La situazione evidenziata riflette il contenuto degli statuti vigenti prima degli adeguamenti (tuttora in corso) previsti dal nuovo ordinamento di settore. Le Fondazioni C.R. avevano accolto nei suddetti statuti le previsioni dell'art. 23 del D.Lgs. n. 356/1990, in base al quale "l'integrazione della compagine sociale delle Casse di Risparmio costituite in forma associativa, ivi comprese quelle che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria, deve avvenire mediante nomina di almeno il 30% del numero massimo di soci, previsto nei rispettivi statuti, da enti ed organismi economico-professionali, nonché da enti locali territoriali. I soggetti designati dagli enti locali

<sup>2</sup> Il nuovo ordinamento di settore prevede per le Fondazioni bancarie organi distinti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo. Agli Organi di Indirizzo sono state attribuite, tra le altre, competenze in merito alla "nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi".

territoriali non possono superare il 10% del predetto numero massimo”.

<b>Tab. 3 - Fonti di nomina delle Assemblee dei Soci delle Fondazioni C.R. a struttura associativa. (*)</b>	
Fonti di nomina	Valori % sul totale delle nomine
Enti pubblici territoriali	10
CCIAA	2
Ordini professionali	6
Università	4
Altri	9
<b>Totale</b>	<b>31</b>
Assemblea dei Soci	69
<b>Totale</b>	<b>100</b>

(\*) Situazione aggiornata al mese di giugno 2000.

## 2.2 Il personale delle Fondazioni C.R.

La trattazione riguardante il personale impiegato dalle Fondazioni C.R. nel 1999 si fonda, come per gli anni passati, su una apposita rilevazione censuaria curata dall'ACRI.

L'evoluzione del quadro normativo di riferimento ha prodotto anche nell'anno in esame, come in passato, inevitabili ripercussioni sulle scelte di organizzazione interna delle Fondazioni bancarie.

Molte di esse, infatti, in attesa del completamento del processo di riforma previsto dalla nuova normativa di settore, hanno preferito differire ulteriormente gli interventi di riorganizzazione interna delle funzioni.

Non sorprende, pertanto, la sostanziale conferma, nel 1999, delle fondamentali opzioni organizzative prescelte dalle Fondazioni e dei dati inerenti la composizione quali-quantitativa del personale impiegato dalle stesse.

Ciò non di meno, vi sono variazioni che meritano di essere sottolineate in quanto indici della progressiva accelerazione di alcuni processi di trasformazione organizzativa, che già avevano iniziato a manifestarsi negli ultimi anni e su cui, nei precedenti Rapporti, si è già soffermata l'attenzione.

Come evidenziato dalla Tab. 4, nell'anno d'indagine risulta ancora prevalente il ricorso delle Fondazioni bancarie alle tradizionali forme di collaborazione con la Banca conferitaria:

– il distacco di personale, cioè la temporanea dislocazione presso la Fondazione di dipendenti della Banca conferitaria, incide per il 33%;

– i contratti di service, cioè convenzioni stipulate tra la Fondazione e la Banca conferitaria per lo svolgimento, da parte di quest'ultima, di funzioni operative proprie della Fondazione, assorbono una quota del 38%.

Le variazioni più significative rispetto all'anno precedente, tuttavia, mettono in rilievo una riduzione del peso relativo dei suddetti tipi di rapporto, evidenziando così una progressiva attenuazione dei legami tra le Fondazioni bancarie e le aziende creditizie collegate.

In particolare, l'incidenza percentuale della formula del service regredisce di ben sei punti a vantaggio delle due forme di collaborazione Organico proprio dell'Ente e Collaborazioni esterne che, insieme, rappresentano ormai quasi il 30% del totale.

L'ulteriore consolidamento della percentuale di risorse legate alla Fondazione da rapporti di collaborazione esterna (si è passati dal 5% del 1996 al 12% del 1999) conferma le indicazioni di tendenza degli ultimi anni, testimoniando la crescente propensione delle Fondazioni C.R. verso forme di collaborazione caratterizzate da un elevato grado di flessibilità.

Il numero complessivo delle persone utilizzate dalle Fondazioni C.R. è aumentato passando dalle 358 unità censite nel 1998 alle 398 del 1999, l'11,2% in più.

Nonostante l'incremento percentuale significativo, in termini assoluti l'entità degli organici in questione rimane comunque molto contenuta, soprattutto se si tiene conto del numero, dell'articolazione territoriale e delle dimensioni patrimoniali delle Fondazioni C.R.

A questo ultimo riguardo, com'è naturale, sono da registrare delle differenze piuttosto marcate tra le Fondazioni C.R. più grandi e quelle di dimensione media e piccola: a fronte di un numero medio di 4,9 dipendenti per Fondazione, a livello di intero Sistema, tra le Fondazioni grandi la media di dipendenti sale a 9,9, mentre presso le altre essa oscilla tra il 4,6 delle

**Tab. 4 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni C.R. in relazione alla natura del rapporto di lavoro.**

Natura del rapporto di lavoro	1998		1999	
	Unità	%	Unità	%
Organico proprio dell'Ente	49	14	69	17
Organico distaccato dalla Banca conferitaria	119	33	132	33
Organico in service	158	44	152	38
Collaborazioni Esterne	32	9	45	12
<b>Totale</b>	<b>358</b>	<b>100</b>	<b>398</b>	<b>100</b>

medio-grandi ed il 3,2 delle piccole.

Un'altra prospettiva di analisi, che aiuta a delineare meglio il processo di strutturazione organizzativa in atto nel sistema, è offerta dai dati relativi alla durata giornaliera di impegno delle risorse dedicate all'attività delle Fondazioni C.R. (v. Tab. 5).

A tale proposito, merita di essere sottolineata la riduzione della quota di personale impiegato a tempo parziale, che passa da 47% nel 1998 a 41% nel 1999. Si conferma, quindi, una tendenza che già negli anni precedenti si è andata manifestando in modo molto netto: si pensi che nel 1995 i rapporti di lavoro a tempo parziale incidevano per quasi il 75% sul totale.

Il fenomeno appare riconducibile essenzialmente a due fattori: da un lato l'aumento dei volumi di attività delle Fondazioni, con un conseguente maggior utilizzo delle risorse umane disponibili, dall'altro la già vista diminuzione dei casi di ricorso al *service*<sup>1</sup>.

**Tab. 5 - Distribuzione del personale delle Fondazioni C.R. in relazione alla durata dell'impegno di lavoro giornaliero.**

Gruppi dimensionali di Fondazioni <sup>2</sup>	Tipologia del rapporto di lavoro			
	Part Time (%)		Full Time (%)	
	1998	1999	1998	1999
Fondazioni grandi	11	8	89	92
Fondazioni medio-grandi	55	51	45	49
Fondazioni medie	60	55	40	45
Fondazioni medio-piccole	63	55	37	45
Fondazioni piccole	97	94	3	6
Sistema Fondazioni C.R.	47	41	53	59

<sup>1</sup> E' questa la formula organizzativa per la quale più di frequente si fa ricorso all'utilizzo di risorse part-time. Una situazione tipica in questi casi, infatti, è quella di personale della Banca conferitaria che viene impegnato per una parte del tempo lavorativo allo svolgimento di attività di pertinenza della Fondazione, pur continuando ad assolvere le proprie funzioni nell'ambito della struttura operativa della Banca (raramente, tra l'altro, viene quantificato con precisione il tempo riservato all'una e all'altra mansione).

<sup>2</sup> Il criterio adottato per la classificazione delle Fondazioni C.R. in gruppi dimensionali si basa sulla consistenza patrimoniale delle Fondazioni stesse. In particolare, si è presa in considerazione la successione dei loro patrimoni, in senso decrescente, suddividendola in cinque parti (o classi) formate da un uguale numero di Enti (pari a 16, ad eccezione dell'ultima che ne contiene 17).

Per quanto riguarda gli inquadramenti contrattuali del personale dipendente (v. Tab. 6), si registra un leggero aumento della quota degli impiegati (57% nel 1999 contro 55% nel 1998) ed una corrispondente diminuzione dei dirigenti e dei funzionari.

Come si evince dalla tabella, questo andamento generale del Sistema è soggetto, per altro, a non trascurabili eccezioni tra le Fondazioni medio-grandi e tra quelle medio-piccole.

La quota di personale con qualifiche direttive rimane comunque elevata in tutti i livelli dimensionali considerati, a conferma di quanto già osservato nei precedenti Rapporti circa la difficile comprimibilità di questi livelli di inquadramento, stante l'attuale strutturazione organizzativa delle Fondazioni.

Considerata, infatti, l'esigua entità numerica degli organici impiegati dalle Fondazioni C.R., si comprende come assumano inevitabilmente un peso percentuale rilevante le posizioni che, per la stessa natura delle funzioni ricoperte, si associano ad inquadramenti di medio-alto livello (si pensi ad esempio ai Segretari Generali o ai responsabili delle funzioni specialistiche).

**Tab. 6 - Distribuzione del personale delle Fondazioni C.R. sulla base dell'inquadramento contrattuale.**

Gruppi dimensionali	Inquadramento contrattuale							
	Dirigenti in %		Funzionari in %		Quadri in %		Impiegati in %	
	'98	'99	'98	'99	'98	'99	'98	'99
Fondazioni grandi	7	6	20	18	4	5	69	71
Fondazioni medio-grandi	11	13	24	26	9	11	56	49
Fondazioni medie	32	26	12	11	16	15	40	48
Fondazioni medio-piccole	17	30	35	35	9	5	39	30
Fondazioni piccole	27	25	22	20	12	11	39	43
Sistema Fondazioni C.R.	15	14	22	21	8	8	55	57

---

## CAPITOLO 3

### IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA DELLE FONDAZIONI BANCARIE

#### **3.1 Il patrimonio delle Fondazioni bancarie**

Come nei precedenti Rapporti, l'analisi dell'aggregato patrimoniale delle Fondazioni bancarie viene svolta con riferimento alle due tipologie di Fondazione: Casse di risparmio e Istituti di credito di diritto pubblico.

Per quanto riguarda le sole Fondazioni C.R., inoltre, vengono forniti dati di dettaglio riguardanti la distribuzione del patrimonio per classi dimensionali e per aree geografiche.

In base agli ultimi bilanci disponibili, relativi all'esercizio 1998/99, il patrimonio contabile<sup>1</sup> complessivo delle Fondazioni bancarie ammonta a circa 59.500 miliardi di lire, di cui circa 42.800 miliardi riferibili alle 82 Fondazioni C.R. e circa 16.700 miliardi riferibili alle 6 Fondazioni I.C.D.P.

Come si può riscontrare nella Tab. 13, a fine capitolo, il patrimonio delle Fondazioni bancarie costituisce la parte largamente prevalente delle poste del passivo di bilancio, rappresentandone ben il 92% e relegando le altre voci del passivo ad un ruolo solo marginale.

Negli ultimi due esercizi esaminati il patrimonio delle Fondazioni C.R. ha fatto registrare un significativo incremento aumentando complessivamente del 13,4% (2,6% nel 1997/98 e 10,5% nel 1998/99). Ciò è dovuto soprattutto alla patrimonializzazione delle plusvalenze derivanti dalla dismissione di azioni delle banche conferitarie, fenomeno che, come è noto, si è andato via via intensificando negli ultimi esercizi.

Un altro fattore di incremento del patrimonio complessivo è rappresentato, pur se in misura di gran lunga minore, dagli accantonamenti patrimoniali effettuati in ottemperanza di obblighi di legge o di previsioni statutarie (tra cui quelli finalizzati al mantenimento dell'integrità economica del patrimonio).

---

<sup>1</sup> Il valore reale del patrimonio delle Fondazioni è di gran lunga superiore, in considerazione delle plusvalenze insite nelle partecipazioni nelle banche conferitarie detenute.

Per quanto riguarda le Fondazioni I.C.D.P., l'aumento del Patrimonio è leggermente inferiore: 8,6% in più, quasi interamente registrato nell'esercizio 1998/99.

Esaminando in modo più specifico i dati relativi al patrimonio delle Fondazioni C.R. (v. Tab. 7) si osserva che esse sono caratterizzate da una marcata concentrazione territoriale e dimensionale. Infatti, 45 delle 81 Fondazioni C.R. considerate, cioè oltre la metà, hanno sede nel Nord del Paese, con un patrimonio totale di circa 28.000 miliardi, pari all'81% del patrimonio complessivo delle Fondazioni C.R.

Per quanto riguarda l'aspetto dimensionale, si rileva che le 16 Fondazioni C.R. appartenenti al gruppo di dimensione grande<sup>2</sup> (solo il 20% del numero totale degli Enti) detengono quasi il 72% del patrimonio complessivo del Sistema.

Il sistema delle Fondazioni C.R. è, dunque, formato da poche realtà di grandi e grandissime dimensioni e da un insieme numeroso di altre di piccola dimensione; la localizzazione geografica più diffusa è nel Nord-Est e nel Centro dell'Italia; in termini di patrimonializzazione il peso maggiore spetta invece al Nord-Ovest.

### **3.2 Le forme di investimento del patrimonio**

Dai bilanci relativi ai due esercizi esaminati emerge un trend di sensibile flessione delle partecipazioni nelle Società conferitarie (Banca o Holding) il cui ammontare, pari a 45.470 miliardi nel 1997, passa a 37.002 miliardi nel 1998 e a 33.854 nel 1999, con una diminuzione complessiva del 25,5%. Anche l'incidenza delle suddette partecipazioni rispetto al patrimonio diminuisce in misura rilevante: da 92,9% del 1997 a 61,8% nel 1999.

I dati dimostrano, pertanto, che il processo di dismissione delle partecipazioni ha subito nell'ultimo biennio una notevole accelerazione anche a seguito delle operazioni di concentrazione bancaria realizzate. Ad esempio, la nascita di gruppi creditizi quali Banca Intesa e Unicredito Italiano (per citare due fra i principali gruppi bancari presenti nel nostro Paese) è il risultato di operazioni di aggregazione bancaria rese possibili grazie alla cessione di rilevanti quote di partecipazione nelle conferitarie da parte delle Fondazioni appartenenti al Sistema.

Infatti, con riferimento alle Fondazioni C.R. si osserva che l'incidenza delle partecipazioni in Società conferitarie sul patrimonio fa segnare una

---

<sup>2</sup> Per quanto riguarda i criteri di segmentazione dell'universo delle Fondazioni C.R. secondo la dimensione si rinvia alla Nota metodologica.

**Tab. 7 - Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni C.R. per gruppi dimensionali e aree geografiche (es. 1998/99).**

Gruppi dimensionali Aree geografiche	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole		Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi		Totale		Numero Enti	% sul totale Enti
	milioni	%	milioni	%	milioni	%	milioni	%	milioni	%	milioni	%		
Nord-ovest	176.920	0,5	221.644	0,6	569.384	1,5	1.286.523	3,4	14.940.572	39,2	17.195.042	45,2	16	19,8
Nord-est	151.695	0,4	297.205	0,8	1.179.973	3,1	1.562.851	4,1	10.849.984	28,5	14.041.708	36,9	29	35,8
Centro	400.899	1,1	796.884	2,1	755.710	2,0	2.535.672	6,7	1.254.405	3,3	5.743.571	15,1	27	33,3
Mezzogiorno	31.353	0,1	526.503	1,4	542.537	1,4	0	0,0	0	0,0	1.100.393	2,9	9	11,1
<b>Totale</b>	<b>760.868</b>	<b>2,0</b>	<b>1.842.236</b>	<b>4,8</b>	<b>3.047.603</b>	<b>8,0</b>	<b>5.385.046</b>	<b>14,1</b>	<b>24.765.464</b>	<b>71,0</b>	<b>38.080.714</b>	<b>100,0</b>	<b>81</b>	<b>100,0</b>

drastica riduzione: da 92,2% nel 1997 a 52,6% nel 1999.

Con riguardo ai gruppi dimensionali e per aree geografiche delle Fondazioni C.R. (v. Tab. 14 e Tab. 15), si rileva che il rapporto in esame evidenzia un minimo per le Fondazioni grandi (46,7%) e per quelle operanti nel Nord ovest (40,2%).

Completata l'analisi delle partecipazioni nelle conferitarie, che attualmente rappresentano ancora una componente rilevante dell'attivo di bilancio, si procede all'esame delle attività finanziarie, l'altra forma tipica di investimento del patrimonio delle Fondazioni bancarie.

Nella Tab. 13 si osserva, a tale proposito, che le variazioni più rilevanti riguardano la crescita degli investimenti in titoli. Questo fenomeno, che si era già manifestato nel periodo 1996/97, assume un'ulteriore accelerazione nel corso del biennio successivo. Infatti, per l'insieme delle Fondazioni bancarie, l'ammontare degli investimenti finanziari raggiunge, nel 1999, 18.500 miliardi (era circa 3.700 miliardi nel 1997 e 11.770 nel 1998), quintuplicando il suo importo nel giro di due anni; parallelamente, l'incidenza di questa tipologia di investimento sul totale dell'attivo passa, da 7,1%, nel 1997, a 31% nel 1999.

Il fenomeno è particolarmente evidente nell'ambito delle Fondazioni C.R., fra le quali, come si è detto, si sono realizzate importanti operazioni di dismissione delle partecipazioni azionarie nelle Società conferitarie. Infatti, l'incidenza percentuale degli investimenti finanziari sul totale dell'attivo di bilancio passa da 8,9%, nel 1997, a 40% nel 1999, con un incremento della consistenza, in valore assoluto, di oltre tredicimila miliardi (da 3.175, nel 1997, a 16.436, nel 1999).

La tendenza in esame risulta più pronunciata nelle Fondazioni C.R. di dimensione grande, dove l'indice in questione passa da 6% a 43% (v. Tab. 14); per quanto riguarda la localizzazione geografica del fenomeno, mostrano di essere maggiormente coinvolte le Fondazioni C.R. del Mezzogiorno, nelle quali l'indice passa da 29% a 48,6%, e quelle del Nord Ovest, con un indice che passa da 5,3% a 44,7% (v. Tab. 15).

Per quanto riguarda l'andamento delle rimanenti poste di bilancio, che attualmente rappresentano una quota marginale dell'attivo delle Fondazioni bancarie (nell'insieme esse superano di poco il 5% del totale), si rimanda alle già richiamate tabelle 13, 14 e 15 in fondo a questo capitolo.

La struttura dell'attivo di bilancio sin qui illustrata riflette, naturalmente, le opzioni gestionali fino ad ora adottate dalle Fondazioni bancarie, in relazione alla normativa vigente ed alle peculiarità che hanno caratterizzato la loro nascita ed i primi anni di attività.

In prospettiva, anche alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo ordinamento di settore, sono da attendersi modalità di utilizzo del patrimo-

nio più direttamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti quali, ad esempio, l'acquisizione di quote di partecipazione ad imprese strumentali allo svolgimento dell'attività istituzionale, oppure la realizzazione diretta di strutture stabili al fine medesimo dedicate. Questo fenomeno aveva già trovato una prima limitata manifestazione nell'esercizio 1997/98 (circa 23 miliardi impiegati in "partecipazioni istituzionali"), ed è proseguito anche nell'esercizio 1998/99, periodo in cui le Fondazioni C.R. hanno impiegato circa 49 miliardi per la partecipazione in organismi (sia società che consorzi) che operano nei classici settori del non profit<sup>1</sup>.

L'analisi dei fenomeni gestionali fin qui svolta induce, tra l'altro, ad alcune considerazioni in merito alle modalità di rappresentazione degli stessi nell'ambito del bilancio delle Fondazioni.

Infatti, si conferma l'opportunità di evidenziare le diverse componenti dell'attivo patrimoniale distinguendo gli investimenti destinati alla produzione del reddito, quelli direttamente connessi all'attività istituzionale, sopra richiamati, nonché quelli strumentali all'operatività della Fondazione (ad esempio l'immobile adibito a sede dell'Ente).

Tale segmentazione, infatti, oltre a rappresentare in modo più chiaro e completo la configurazione delle forme di investimento del patrimonio, potrà favorire una più corretta ed agevole applicazione della nuova disciplina in materia di limiti minimi di redditività del patrimonio.

### **3.3 Gli assetti partecipativi delle Fondazioni C.R. nelle Banche conferitarie**

Nel corso del biennio 1998-99, come già visto, si sono realizzate alcune importanti operazioni che hanno modificato il quadro generale degli assetti partecipativi delle Fondazioni C.R.

Al fine di proporre una illustrazione aggiornata dei fenomeni in atto sono stati utilizzati i dati disponibili a questo riguardo riferiti al mese di marzo 2000, frutto di rilevazioni condotte dall'ACRI espressamente per questo scopo.

Le principali operazioni di concentrazione bancaria che si sono realizzate, nel periodo esaminato, sono quelle che hanno condotto alla forma-

---

<sup>1</sup> Dai dati censiti a tutto il primo semestre 2000 risultano in essere rapporti partecipativi in imprese strumentali nei seguenti settori istituzionali:

Istruzione e cultura	n. 11 imprese
Ricerca scientifica	n. 7 imprese
Conservazione beni culturali e ambientali	n. 4 imprese
Sanità	n. 1 impresa

zione dei gruppi creditizi Banca Intesa, Unicredito Italiano, Cardine Banca e Unibanca.

La nascita del gruppo Banca Intesa si è basata sulla dismissione totale delle partecipazioni nelle originarie banche conferitarie da parte della Fondazione CARIPLO, della Fondazione C.R. Parma e della Fondazione C.R. Piacenza.

Nel caso del gruppo Unicredito Italiano, il processo di dismissione ha interessato la Fondazione C.R. Torino, la Fondazione C.R. Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e la Fondazione Cassamarca.

Nel gruppo Cardine sono confluite le banche che precedentemente erano controllate dalle Holding CAER e Casse Venete; le Fondazioni interessate sono quelle della C.R. Padova e Rovigo, della C.R. Bologna, della C.R. Venezia, della C.R. Udine, della C.R. Gorizia e della C.R. Carpi.

Infine, il gruppo creditizio Unibanca nasce dalla aggregazione della C.R. Cesena e della Banca di Romagna ed interessa le Fondazioni C.R. Cesena, C.R. e B.M. Lugo e C.R. e B.M. Faenza.

Esaminando la situazione generale degli assetti partecipativi delle Fondazioni C.R. si osserva che, in base alla rilevazione del mese di marzo 2000, 51 delle 81 Fondazioni appartenenti al Sistema (che rappresentano il 77,7% del patrimonio totale) si trovano già nelle condizioni previste dalla Legge Ciampi in materia di dismissione del controllo della società bancaria conferitaria (v. Tab. 8), ben prima della scadenza dei termini previsti (4 e 6 anni, a partire dal giugno 1999).

Per quanto riguarda il gruppo delle Fondazioni C.R. che ancora deten-

**Tab. 8 - Assetti partecipativi delle Fondazioni C.R. nelle società bancarie conferitarie (quadro riepilogativo al 31/3/2000).**

Tipo di rapporto	N. Fondazioni	Incidenza del patrimonio del gruppo sul totale patrimonio Fondazioni C.R.
Fondazioni che non hanno più partecipazioni	7	4,3%
Fondazioni che hanno partecipazioni di minoranza ( $\leq 50\%$ )	44	73,4%
Fondazioni che hanno partecipazioni di controllo ( $>50\%$ )	30	22,3%
<b>Totale</b>	<b>81</b>	<b>100,0%</b>

gono una partecipazione diretta di maggioranza nella rispettiva conferitaria, si rileva che esso è diminuito, rispetto all'anno precedente, di dodici unità passando da 42 a 30 Fondazioni (la corrispondente incidenza del patrimonio di tale gruppo sul totale dei patrimoni del Sistema scende da 34,8% a 22,3%).

Ai fini di una rappresentazione più dettagliata dei diversi tipi di rapporto partecipativo che legano le Fondazioni C.R. alle rispettive banche conferitarie, si propone, di seguito, la Tab. 9.

I legami partecipativi in essa considerati, evidenziati distintamente nei casi di partecipazione maggiore e minore del 50%, sono ricondotti alle seguenti tipologie fondamentali:

- a) la partecipazione diretta della Fondazione nella banca conferitaria originaria (cioè la Cassa di Risparmio S.p.A. o Banca del Monte S.p.A. originatasi per effetto della Legge 218/90);
- b) la partecipazione diretta della Fondazione ad una banca originata dalla fusione della banca conferitaria originaria con altre banche;
- c) la partecipazione della Fondazione in società che detengono il controllo delle banche di cui ai due punti precedenti (si configura, pertanto, una forma di partecipazione indiretta alla banca conferitaria originaria o a quella nata da processi di fusione della stessa);
- d) la partecipazione diretta della Fondazione alla originaria banca conferitaria e, contemporaneamente, la partecipazione indiretta alla stessa attraverso una holding di conferitarie (si configurano insieme, pertanto, le forme di partecipazione descritte ai punti a) e c));
- e) la partecipazione ad un nuovo gruppo creditizio (quali, ad esempio, Banca Intesa, Unicredito Italiano, Cardine Banca, Unibanca)

Dai dati esposti nella tabella si evince come il processo di dismissione del controllo azionario delle banche da parte delle Fondazioni CR sia in pieno sviluppo ed abbia già prodotto risultati di indiscutibile rilievo.

Grazie ad esso si sono già realizzati alcuni importanti progetti di aggregazione nel Sistema Bancario nazionale che hanno portato alla nascita di realtà operative di primario livello.

### **3.4 La redditività delle Fondazioni bancarie**

La redditività del patrimonio delle Fondazioni bancarie è un tema che riveste particolare interesse in relazione al nesso di dipendenza diretta esistente tra la redditività stessa e la capacità delle Fondazioni di assolvere le proprie finalità istituzionali.

Si è visto che, nonostante le importanti operazioni di dismissione già

realizzate, in alcuni casi la maggior parte degli investimenti fruttiferi delle Fondazioni bancarie è costituita ancora dalle partecipazioni nelle Società bancarie. Vi è, quindi, una naturale correlazione tra la redditività di queste ultime e quella delle Fondazioni stesse.

La necessità di operare con proventi certi e disponibili ha indotto le

<b>Tab. 9 - Assetti partecipativi delle Fondazioni C.R. nelle società bancarie conferitarie.</b>						
	Marzo 1999			Marzo 2000		
	1 N°Fond.	2 % di patrimonio sul totale	3 % media di part.	1 N°Fond.	2 % di patrimonio sul totale	3 % media di part.
A) Fondazioni con partecipazione diretta e/o indiretta nella conferitaria >del 50%	42	34,8	72	30	22,3	70,5
• DIRETTA	39	26,5	72	29	20,8	71,1
a) nell'originaria conferitaria	37	23,9	72,7	28	19,0	71,5
<i>di cui al 100%</i>	1	0,4		1	0,4	
b) in una nuova banca originata da fusione	2	2,6	58,6	1	1,8	58
• INDIRETTA (tramite holding)	3	8,3	71,6	1	1,6	53,3
B) Fondazioni con partecipazione diretta e/o indiretta nella conferitaria ≤ al 50%	33	63,1	24,8	44	73,4	22,0
a) nell'originaria conferitaria	7	3,3	26,7	16	5	26,7
b) in una nuova banca originata da fusione	6	5,8	21,8	8	7,4	19,0
c) tramite holding	4	2,9	22	0		
d) sia diretta che tramite holding	10	3,5	34	6	3,0	28,7
e) in un nuovo gruppo creditizio	6	47,5	12,1	14	58,1	15,3
C) Fondazioni che non detengono, né direttamente né indirettamente, partecipazioni nella conferitaria	6	2,1		7	4,3	

**Legenda:**

Colonna 1: numero di Fondazioni appartenenti alla classe tipologica considerata.

Colonna 2: incidenza percentuale della somma del patrimonio delle Fondazioni considerate sul totale del patrimonio delle Fondazioni CR.

Colonna 3: percentuale media di partecipazione delle Fondazioni considerate nelle società conferitarie.

Fondazioni ad attribuire contabilmente i dividendi distribuiti dalle proprie partecipate nell'esercizio successivo a quello del loro incasso<sup>1</sup>.

Pertanto, i dividendi contabilizzati per competenza dalle Fondazioni bancarie nei bilanci dell'esercizio 1997/98, sono relativi agli utili prodotti dalle S.p.A. bancarie nell'anno 1996, mentre quelli dell'esercizio 1998/99 fanno riferimento agli utili del 1997.

La Tab. 10 presenta la serie storica relativa al periodo 1992 - 1999 dell'indice R.O.E.<sup>2</sup> delle Casse di Risparmio S.p.A., dalla quale emerge che l'indice considerato mostra un trend crescente dal 1995 in poi, dopo aver toccato un minimo nel 1994.

E' da sottolineare l'andamento particolarmente favorevole dell'ultimo biennio<sup>3</sup> che, come sopra evidenziato, non ha prodotto effetti sui bilanci delle Fondazioni esaminati in questo Rapporto, ma che induce ragionevolmente a prevedere un ulteriore miglioramento della redditività delle Fondazioni stesse.

Passando all'esame dei proventi delle Fondazioni bancarie relativi al biennio 1998-99 si trova conferma della progressiva e consistente crescita

**Tab. 10 - Valori dell'indice R.O.E. per il Sistema Casse di Risparmio.**

Anni	Sistema Casse di Risparmio
1992	3,9
1993	4,7
1994	2,9
1995	4,2
1996	4,0
1997	5,1
1998	6,4
1999	8,1

<sup>1</sup> Tale comportamento viene adottato dalla maggior parte delle Fondazioni bancarie; fanno eccezione pochi casi in cui viene seguito il principio di cassa e non di competenza, per cui il dividendo attribuito contabilmente è quello incassato durante l'esercizio stesso.

<sup>2</sup> L'indice R.O.E. (Return on equity = Utili d'esercizio/Patrimonio), in questo caso, è stato calcolato con riferimento solo alle banche che hanno chiuso l'esercizio in utile.

<sup>3</sup> La positiva valutazione dei risultati della gestione economica delle Casse di Risparmio S.p.A. è ulteriormente rafforzata dalla considerazione che nel patrimonio di queste banche permangono ancora alcune componenti (tipicamente immobili di valore storico-artistico e opere d'arte), conferite insieme all'attività bancaria in sede di attuazione della Legge Amato (L. 218/90), che per loro natura non producono reddito e non sono direttamente utilizzabili per lo sviluppo dell'attività bancaria. A tale proposito il Legislatore ha previsto, con la Legge Ciampi (L. 461/98), la possibilità per le Casse di Risparmio S.p.A. di retrocedere alle Fondazioni bancarie i suddetti cespiti, in regime di agevolazione fiscale.

già rilevata negli esercizi passati e, con riferimento all'ultimo periodo esaminato, si registra una vera e propria impennata del loro ammontare complessivo.

I proventi della gestione patrimoniale, infatti, presentano una variazione complessiva del 116,2%, passando da circa 1.058 miliardi nell'esercizio 1996/97, a 1.357 nel 1997/98 e a ben 2.286 miliardi nel 1998/99 (v. Tab. 16).

Più in dettaglio, esaminando distintamente gli andamenti delle due componenti dell'universo delle Fondazioni bancarie (C.R. e I.C.D.P.), per le Fondazioni C.R. si nota un raddoppio dei proventi, grazie soprattutto alla forte crescita rilevata nel 1998/99 (+81%). Le Fondazioni I.C.D.P. fanno registrare un aumento complessivo ancora più marcato (+188%, nel biennio) ma conseguito, in larga parte, nell'esercizio 1997/98. La misura così ragguardevole dell'incremento è da attribuire ad una sola grande Fondazione che ha visto più che raddoppiare, in quell'esercizio, i dividendi derivanti dalle proprie partecipazioni azionarie.

L'analisi dei proventi totali può essere condotta in ulteriore approfondimento esaminandone l'andamento dei principali componenti: i dividendi da società conferitarie e gli interessi e i proventi da investimenti finanziari. Questi ultimi, con riferimento all'intero universo delle Fondazioni bancarie, sono cresciuti del 191,4%, raggiungendo circa 738 miliardi di lire (erano poco più di 236 miliardi nell'esercizio 1996/97).

I dividendi derivanti dalla partecipazione nelle società conferitarie sono aumentati, nel biennio, dell'89,4% (passano da 790 miliardi a 1.497 miliardi). Questo dato mette in evidenza il consistente aumento della redditività prodotta dalle banche medesime, a conferma delle previsioni in tal senso formulate nei Rapporti degli anni passati. Già da allora, infatti, si era sottolineato come i processi di riorganizzazione in atto nel Sistema delle Casse di Risparmio S.p.A., non avrebbero tardato a produrre effetti positivi sulla redditività delle banche stesse e, conseguentemente, su quella delle Fondazioni loro azioniste.

È interessante notare, inoltre, come la composizione dei proventi totali sia sensibilmente variata nel tempo, in stretta relazione con il più volte richiamato processo di dismissione delle partecipazioni nelle banche conferitarie, con una costante crescita della quota degli interessi derivanti da investimenti finanziari. A tale riguardo è significativo ricordare che nell'esercizio 1992/93 i dividendi da conferitarie erano circa 5 volte gli interessi attivi<sup>4</sup>, mentre nel 1998/99 il rapporto è sceso a 2 (nonostante, come si vedrà oltre, un marcato incremento del reddito da partecipazione nelle conferitarie).

<sup>4</sup> Cfr. "Primo Rapporto sulle Fondazioni bancarie", ACRI 1996, Tab. 23, pag. 122.

L'indagine sulla redditività del patrimonio delle Fondazioni bancarie può essere completata mediante la lettura dei seguenti indici:

<b>Proventi Patrimonio</b>	che misura la redditività complessiva del patrimonio della Fondazione;
<b>Proventi finanziari Investimenti finanziari medi<sup>5</sup></b>	che misura la redditività degli investimenti diversi dalle partecipazioni nelle Società conferitarie;
<b>Dividendi da Società conferitaria Partecipazione nella Società conferitaria</b>	che indica la redditività della partecipazione nella conferitaria.

Nella Tab. 11 sono riportati i valori degli indici ora descritti per le Fondazioni C.R., le Fondazioni I.C.D.P. e per l'insieme delle Fondazioni bancarie.

<b>Tab. 11 - Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento.</b>									
Indicatori	Fondazioni C.R.			Fondazioni I.C.D.P.			Fondazioni bancarie		
	96/97	97/98	98/99	96/97	97/98	98/99	96/97	97/98	98/99
Proventi Patrimonio x 100	2,6	2,8	4,5	1,3	2,6	3,4	2,2	2,7	4,2
Proventi finanziari Investimenti finanziari medi x 100	6,7	6,8	4,0	3,6	4,3	3,5	5,9	5,5	3,9
Dividendi da Soc. conferitaria Partecip. nella Soc. conferitaria x 100	2,1	2,0	5,2	1,0	2,2	3,3	1,7	2,1	4,4

<sup>5</sup> Gli investimenti finanziari medi sono pari alla media aritmetica degli investimenti finanziari di inizio e fine periodo. Nel calcolo del tasso di rendimento degli investimenti finanziari, si ricorre al loro dato medio al fine di minimizzare l'effetto distorsivo indotto dagli investimenti o disinvestimenti effettuati nel corso dell'esercizio, che fanno variare la consistenza delle attività finanziarie. Il ricorso al dato medio, infatti, si basa sull'ipotesi semplificativa che le suddette variazioni si distribuiscano in maniera uniforme durante l'intero esercizio e che quindi il valore medio dell'investimento che va correlato con l'ammontare dei redditi indicati nel conto economico (dato di flusso) non sia rappresentato in modo corretto dal saldo puntuale rilevato alla chiusura del bilancio (dato di stock).

Il dato da sottolineare con maggiore evidenza è, innanzitutto, il sensibile aumento della redditività complessiva del Patrimonio, che nell'arco dell'ultimo biennio è quasi raddoppiata.

In secondo luogo, si osserva che, per la prima volta, il differenziale di rendimento premia l'investimento in partecipazioni nella banca conferitaria rispetto agli investimenti finanziari<sup>6</sup>.

Come si ricorderà, in passato la redditività di questi ultimi aveva fatto registrare uno scarto positivo molto ampio rispetto ai primi (nell'esercizio 1993/94 la forbice era addirittura di quasi 6 punti) inducendo molti osservatori a sollecitare con forza le Fondazioni affinché privilegiassero questa forma di investimento. L'andamento dei mercati finanziari ed il recupero di efficienza del Sistema creditizio hanno, con evidenza, riportato le valutazioni su questo argomento su un piano di maggiore equilibrio, restituendo interesse all'investimento nelle aziende bancarie ed allargando il ventaglio delle scelte possibili in tema di investimento del patrimonio da parte delle Fondazioni.

### **3.5 I costi di funzionamento delle Fondazioni bancarie**

Per l'analisi dei costi e spese di amministrazione delle Fondazioni, sviluppata in questo paragrafo, si fa riferimento alla Tab. 16, riportata alla fine del presente capitolo.

Osservando il dato dell'intero sistema delle Fondazioni bancarie, con riferimento al periodo in esame (i tre esercizi compresi tra il 1996/97 ed il 1998/99), si rileva una marcata diminuzione dell'incidenza dei costi di funzionamento relativi all'ordinaria gestione sui proventi: essa passa da 10,1% nel 1996/97 a 6,1% nell'esercizio 1998/99.

Una prima valutazione di questo dato consente di esprimere un giudizio positivo circa la riduzione delle spese di amministrazione, giudizio che si rafforza ulteriormente se si considera che le Fondazioni sono tuttora impegnate in un processo di profondo cambiamento organizzativo ed operativo, che ha richiesto spesso rilevanti investimenti di risorse.

L'andamento osservato per l'intero universo delle Fondazioni bancarie non mostra particolari differenziazioni all'interno delle due componenti prese in esame (Fondazioni C.R. e Fondazioni I.C.D.P.).

Nella Tab. 12 viene evidenziato, con riferimento alle Fondazioni C.R., l'andamento dell'incidenza dei costi di funzionamento sui proventi artico-

---

<sup>6</sup> Si rammenta, tra l'altro, che, per un corretto confronto tra gli indici di rendimento delle partecipazioni azionarie nelle conferitarie e gli investimenti finanziari, i dati riferiti a questi ultimi sono da correggere al ribasso tenendo conto del tasso di inflazione annuo.

**Tab. 12 - Incidenza percentuale dei costi e spese di amministrazione rispetto ai proventi per tipologia di costo - Fondazioni C.R.**

Tipologia di costo	1996/97	1997/98	1998/99
Spese per il personale	2,1	2,1	1,2
Spese generali	4,3	4,5	2,8
Compenso Organi collegiali	3,2	3,3	1,9
Ammortamenti	0,2	0,2	0,2
<b>Totale</b>	<b>9,8</b>	<b>10,0</b>	<b>6,1</b>

lata secondo le principali tipologie di costo.

Come evidenziato in tabella, tutte le voci di spesa mostrano una significativa diminuzione della loro incidenza sui proventi, ad eccezione degli ammortamenti che rimangono stabili nel triennio ma che rappresentano una quota del tutto marginale dei costi complessivi.

In sostanza, i dati confermano, come si è avuto modo di rilevare già nei precedenti Rapporti pubblicati dall'ACRI, la propensione delle Fondazioni ad avvalersi di strutture operative snelle e, complessivamente poco onerose.

Un ultimo commento va riservato all'andamento delle spese di carattere straordinario che, per il complesso delle Fondazioni bancarie, mostra un picco nel 1997/98 influenzando in maniera determinante il saldo della gestione straordinaria (tali spese raggiungono, infatti, i 119 miliardi). L'andamento è, per gran parte, da ricondursi alle spese sostenute per le operazioni di dismissione delle partecipazioni bancarie che sono state effettuate nel corso del citato esercizio, quali, in particolare, quelle relative alla predisposizione di perizie e valutazioni finanziarie, alle consulenze legali, all'espletamento di pratiche notarili, e al pagamento di commissioni dovute agli advisors.

### **3.6 Le risorse destinate all'attività erogativa**

Le Fondazioni bancarie, come è noto, destinano ad erogazioni il reddito netto conseguito nell'esercizio secondo il tipico modello operativo delle Fondazioni *grant making*.


Il reddito netto, cui si fa riferimento nell'esame dell'attività erogativa, si determina sottraendo dai proventi percepiti, quale remunerazione degli investimenti effettuati, i costi di funzionamento, gli oneri fiscali e gli accantonamenti che le Fondazioni debbono effettuare per legge o per previsione statutaria.

La differenza tra i proventi e le suddette poste di bilancio costituisce il Margine netto della gestione dell'esercizio, cioè la quota delle risorse disponibili per l'attività erogativa che è originata dalla gestione corrente.

A questa componente si vanno ad aggiungere il Risultato della gestione straordinaria (che può essere positivo o negativo) e le somme accantonate nei precedenti esercizi, nei quali esse erano state vincolate all'attività erogativa ma non concretamente impegnate per la realizzazione di specifiche iniziative. Tali somme, in altri termini, sono sostanzialmente i residui passivi delle precedenti gestioni, resi disponibili per l'attività erogativa dell'esercizio corrente.

Sintetizzando, il processo di formazione delle risorse disponibili per l'attività erogativa può essere descritto mediante lo schema riportato nella Fig. 1.

**Fig. 1 - Processo di formazione delle risorse disponibili per le erogazioni.**



Il processo di formazione delle risorse disponibili per l'attività erogativa è stato già esaminato, nel paragrafo 3.4, con riferimento all'andamento dei proventi e nel paragrafo 3.5 riguardo alla natura ed alla composizione dei costi di funzionamento.

Tenuto conto che per quanto concerne gli oneri fiscali non vi sono, in questa sede di trattazione, particolari aspetti da porre in rilievo, si passa ad analizzare gli accantonamenti effettuati nelle varie forme caratteristiche della gestione delle Fondazioni bancarie.

A tale riguardo, particolare attenzione merita l'andamento relativo agli accantonamenti obbligatori per le Fondazioni, cioè quelli previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 356/90 e destinati alla riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale della Banca conferitaria, attualmente non più previsti dalla normativa<sup>1</sup>.

Con riferimento alle Fondazioni C.R. (v. Tab. 16), la loro incidenza sui proventi ha proseguito, anche nel biennio in esame, il trend di sensibile diminuzione già registrato negli anni precedenti, riducendosi al 9,5% dei proventi nel 1997/98 e attestandosi all'8,4% nel 1998/99 (era 17,8% nel 1996/97).

L'altra forma caratteristica di accantonamento, nell'ambito della gestione delle Fondazioni bancarie, è rappresentata dagli accantonamenti previsti dagli statuti ed in particolare da quelli finalizzati al mantenimento dell'integrità economica del patrimonio, che vanno assumendo un rilievo maggiore.

---

<sup>1</sup> Si rammenta che l'analisi economico-finanziaria della gestione, svolta in questo Rapporto, si basa sui dati dei bilanci degli esercizi 1997/98 e 1998/99, che sono cioè precedenti all'emanazione del nuovo ordinamento di settore. La nuova normativa, nel suo complesso, ha eliminato l'obbligo di effettuare accantonamenti alla riserva citata nel testo. L'istituzione di questa riserva, e il relativo obbligo di accantonarvi risorse, rifletteva gli orientamenti del legislatore in materia di controllo delle ex banche pubbliche, all'indomani della riforma del sistema creditizio, introdotta con la legge 218 del 1990.

Il decreto legislativo di attuazione della legge di riforma, (il n. 356 del 1990), prevedeva infatti che il 50% dei dividendi percepiti dalle Fondazioni, a fronte delle azioni della Banca conferitaria possedute, fosse accantonato a riserva, al fine di garantire nel tempo, mediante la sottoscrizione degli eventuali aumenti di capitale della banca partecipata, il mantenimento del controllo delle Fondazioni sulle rispettive conferitarie.

Nel 1994, con l'avvento di politiche orientate a favorire la privatizzazione del sistema creditizio nazionale, la Direttiva Dini aveva previsto, in relazione al perseguimento della diversificazione del patrimonio delle Fondazioni, la facoltà per le stesse di ridurre l'aliquota dell'accantonamento sino ad un valore non inferiore al 10%, giungendo a cancellare totalmente l'obbligo nel caso in cui la Fondazione non detenesse più il controllo della banca.

Le Fondazioni bancarie hanno ridotto l'accantonamento in questione alla soglia minima prevista dalla norma, liberando cospicue risorse per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Attraverso tali accantonamenti le Fondazioni bancarie depurano i proventi derivanti dalle attività finanziarie che, come è noto, sono determinati sulla base di un tasso di rendimento nominale, di una quota commisurata al tasso di inflazione registrato nel periodo di riferimento.

Gli accantonamenti in questione, pertanto, garantendo la salvaguardia nel tempo del valore economico reale del patrimonio, rappresentano un atto di gestione necessario, anche alla luce delle disposizioni normative che espressamente richiamano l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio (art. 2, comma 1, lett. c) della Legge 461/98; D.lgs. 153/99 art. 5).

Nel biennio, sempre con riferimento alle Fondazioni C.R., l'incidenza di questi accantonamenti sul totale dei proventi mostra un sensibile aumento rispetto all'esercizio precedente (in cui era pari a 4,5%) raggiungendo un picco del 15% nell'esercizio 1997/98 e facendo segnare l'11,8% nell'esercizio successivo.

Proseguendo nell'esame del processo descritto nella Fig. 1, i dati di bilancio delle Fondazioni bancarie (v. Tab. 16), evidenziano, nel biennio preso in considerazione, un rilevante aumento del totale delle risorse disponibili per l'attività erogativa (+86,3%, infatti, questo passa da 833 miliardi del 1996/97, a 925 miliardi nel 1997/98 e a 1.552 nel 1998/99).

Questo risultato deriva dal miglioramento della gestione corrente dell'esercizio, espresso dall'incremento del Margine netto della gestione, la cui incidenza sui proventi passa, negli anni in esame, da 57,6% a 59,6% (con riferimento alle Fondazioni C.R. esso segna un miglioramento ancora più netto passando da 59,6% a 63,4%).

Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali vengono utilizzate le risorse disponibili per attività erogativa, esse si possono ricondurre a tre tipologie:

- 1) le erogazioni deliberate nell'esercizio;
- 2) gli impegni per future erogazioni;
- 3) gli accantonamenti ai fondi speciali per il Volontariato effettuati ai sensi della Legge 266/91.

Le erogazioni deliberate nell'esercizio comprendono somme la cui destinazione è stata formalmente deliberata dagli Organi dell'Ente, con la specificazione del soggetto beneficiario e/o del progetto specifico da finanziare.

Gli impegni per future erogazioni riguardano gli stanziamenti deliberati nell'esercizio dalla Fondazione per attività da realizzare nei diversi settori di intervento, per le quali non sono ancora individuate le specifiche iniziative da finanziare. Si tratta, in altre parole, di risorse vincolate all'assolvimento degli scopi istituzionali, che verranno spese negli esercizi immediatamente successivi a quello corrente.

Infine, gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato, effettuati ai sensi della Legge 266/91, rappresentano la quota annuale (pari ad un quindicesimo) dei proventi netti (come definiti dall'art. 15 della legge citata) che le Fondazioni bancarie debbono destinare ai fondi medesimi per il finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato istituiti presso le Regioni.

L'ammontare totale delle tre tipologie di erogazioni, come sopra definite, spesso non coincide con il "Totale delle disponibilità per erogazioni" in quanto è frequente che, alla chiusura dell'esercizio, vi sia una quota residuale delle somme disponibili, per la quale la Fondazione non abbia ancora formalmente previsto una specifica destinazione.

Tale differenza viene comunemente registrata in bilancio come "Avanzo" della gestione (v. Tab. 16 e seguenti) che, in genere, il Consiglio di amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio, delibera di destinare al finanziamento dell'attività erogativa dell'esercizio successivo. In definitiva, quindi, l'"Avanzo" appare assimilabile alla posta del Conto economico "Impegni per future erogazioni".

Tornando ad esaminare i dati di bilancio con riferimento all'attività di erogazione (v. Tab. 16), emerge con grande evidenza il significativo aumento del suo ammontare complessivo: nei due esercizi presi in esame esso passa, per l'insieme delle Fondazioni bancarie, da 795 miliardi (esercizio 1996/97) a 1.519 miliardi (esercizio 1998/99) con un aumento del 91,1%. L'incremento risulta particolarmente marcato per le Fondazioni C.R., con riferimento alle quali esso è pari al 104,2%, mentre per le Fondazioni I.C.D.P. la variazione si attesta al 43,9%.

TABELLE RELATIVE A DATI  
ECONOMICO-PATRIMONIALI

Tab. 13 - Stato patrimoniale.	Fondazioni bancarie														
	1996/1997					1997/98					1998/99				
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%			
<b>ATTIVO</b>															
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	533.392	275,5	1,0	277.464	143,3	0,5	1.452.036	749,9	2,4						
Titoli	3.693.321	1.902,3	7,1	11.709.629	6.047,5	21,9	18.500.975	9.555,0	31,0						
Crediti:	725.259	374,6	1,4	954.139	492,8	1,8	1.454.595	751,2	2,4						
<i>di cui</i> <i>Credito d'imposta</i>	593.275	306,4	1,1	862.102	445,2	1,6	1.384.421	715,0	2,3						
Partecipazioni:	46.573.150	24.053,0	89,8	40.068.932	20.693,9	75,0	37.810.299	19.527,4	63,3						
<i>di cui</i> <i>Società conferitarie</i>	45.463.628	23.480,0	87,6	37.001.841	19.109,9	69,3	33.853.791	17.494,0	56,7						
Immobilitazioni nette	294.919	152,3	0,6	313.504	161,9	0,6	389.779	201,3	0,7						
Altre attività	77.854	40,2	0,2	103.305	53,4	0,2	87.687	45,3	0,1						
Disavanzo di gestione	2.920	1,5	0,0	1.021	0,5	0,0	5.366	2,8	0,0						
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>51.890.816</b>	<b>26.799,4</b>	<b>100,0</b>	<b>53.427.995</b>	<b>27.593,3</b>	<b>100,0</b>	<b>59.700.737</b>	<b>30.832,9</b>	<b>100,0</b>						
<b>PASSIVO</b>															
Debiti	1.492.857	771,0	2,9	1.675.148	865,1	3,1	1.818.644	939,3	3,0						
<i>di cui:</i>															
• per erogazioni già deliberate da pagare	442.815	228,7	0,9	562.834	290,7	1,1	988.805	510,7	1,7						
• per erogazioni di legge (L. 266/91)	142.909	73,8	0,3	187.749	97,0	0,4	298.658	154,2	0,5						
Fondo per le erogazioni	445.801	230,2	0,9	541.169	279,5	1,0	826.611	426,9	1,4						
Altri fondi, ratei e risconti	952.427	491,9	1,8	1.211.440	625,7	2,3	2.221.783	1.147,5	3,7						
Avanzo di gestione	41.861	21,6	0,1	23.876	12,3	0,0	34.254	17,7	0,1						
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.932.945</b>	<b>1.514,7</b>	<b>5,7</b>	<b>3.451.633</b>	<b>1.782,6</b>	<b>6,5</b>	<b>4.901.291</b>	<b>2.531,3</b>	<b>8,2</b>						
Patrimonio	48.957.870	25.284,6	94,3	49.976.362	25.810,6	93,5	54.799.446	28.301,6	91,8						
<i>di cui</i> <i>riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	852.897	440,5	1,6	1.021.227	527,4	1,9	1.030.096	532,0	1,7						
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO</b>	<b>51.890.816</b>	<b>26.799,4</b>	<b>100,0</b>	<b>53.427.995</b>	<b>27.593,3</b>	<b>100,0</b>	<b>59.700.737</b>	<b>30.832,9</b>	<b>100,0</b>						

Tab. 13 - Stato patrimoniale.

	Fondazioni CR							
	1996/1997		1997/98		1998/99			
	(milioni di lire)	(milioni di euro)						
<b>ATTIVO</b>								
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	288.840	149,2	237.100	122,5	1.434.348	740,8	3,5	
Titoli	3.174.785	1.639,6	10.773.215	5.563,9	16.436.340	8.488,7	40,1	
Crediti:	541.508	279,7	617.164	318,7	724.610	374,2	1,8	
<i>di cui</i> <i>Credito d'imposta</i>	453.018	234,0	529.074	273,2	668.289	345,1	1,6	
Partecipazioni:	31.536.552	16.287,3	24.570.616	12.689,7	22.112.740	11.420,3	53,9	
<i>di cui</i> <i>Società conferitarie</i>	30.936.632	15.976,9	22.504.748	11.622,7	20.047.637	10.363,7	48,9	
Immobilitazioni nette	127.221	65,7	145.650	75,2	213.626	110,3	0,5	
Altre attività	66.992	34,6	88.709	45,8	80.364	41,5	0,2	
Disavanzo di gestione	2.920	1,5	1.021	0,5	4.775	2,5	0,0	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>35.738.818</b>	<b>18.457,6</b>	<b>36.433.475</b>	<b>18.816,3</b>	<b>41.006.804</b>	<b>21.178,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>PASSIVO</b>								
Debiti	1.051.506	543,1	813.525	420,2	1.242.015	641,4	3,0	
<i>di cui:</i>								
• per erogazioni già deliberate da pagare	386.764	199,7	460.131	237,6	746.713	385,6	1,8	
• per erogazioni di legge (L. 2066/91)	122.610	63,3	151.020	78,0	215.727	111,4	0,5	
Fondo per le erogazioni	351.466	181,5	397.883	205,5	702.529	362,8	1,7	
Altri fondi, ratei e risconti	746.723	385,7	751.050	387,9	976.715	504,4	2,4	
Avanzo di gestione	20.391	10,5	15.824	8,2	4.829	2,5	0,0	
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.170.086</b>	<b>1.120,8</b>	<b>1.978.282</b>	<b>1.021,7</b>	<b>2.926.089</b>	<b>1.511,2</b>	<b>7,1</b>	
Patrimonio	33.568.732	17.336,8	34.455.194	17.794,6	38.080.715	19.667,0	92,9	
<i>di cui</i> <i>riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	765.578	395,4	864.518	446,5	741.387	382,9	1,8	
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO</b>	<b>35.738.818</b>	<b>18.457,6</b>	<b>36.433.475</b>	<b>18.816,3</b>	<b>41.006.804</b>	<b>21.178,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Tab. 14 - Stato patrimoniale Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali.

	Fondazioni CR grandi											
	1996/1997			1997/98			1998/99					
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%
<b>ATTIVO</b>												
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	64.883	33,5	0,3	164.018	84,7	0,6	1.223.228	631,7	4,2	1.223.228	631,7	4,2
Titoli	1.534.143	792,3	6,0	8.277.252	4.274,8	32,0	12.473.786	6.442,2	43,1	12.473.786	6.442,2	43,1
Crediti:	357.447	184,6	1,4	390.445	201,6	1,5	490.677	263,4	1,7	490.677	263,4	1,7
di cui Credito d'imposta	290.127	149,8	1,1	334.414	172,7	1,3	451.204	233,0	1,6	451.204	233,0	1,6
Partecipazioni:	23.525.509	12.149,9	92,0	16.956.801	8.757,5	65,5	14.600.036	7.540,3	50,5	14.600.036	7.540,3	50,5
di cui Società conferitarie	23.023.043	11.890,4	90,1	14.965.141	7.728,9	57,8	12.642.658	6.529,4	43,7	12.642.658	6.529,4	43,7
Immobilitazioni nette	49.448	25,5	0,2	49.453	25,5	0,2	86.859	44,9	0,3	86.859	44,9	0,3
Altre attività	30.068	15,5	0,1	53.571	27,7	0,2	52.236	27,0	0,2	52.236	27,0	0,2
Disavanzo di gestione	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>25.561.498</b>	<b>13.201,4</b>	<b>100,0</b>	<b>25.891.541</b>	<b>13.371,9</b>	<b>100,0</b>	<b>28.926.821</b>	<b>14.939,5</b>	<b>100,0</b>	<b>28.926.821</b>	<b>14.939,5</b>	<b>100,0</b>
<b>PASSIVO</b>												
Debiti	902.395	466,0	3,5	482.910	249,4	1,9	845.765	436,8	2,9	845.765	436,8	2,9
di cui:												
• per erogazioni già deliberate da pagare	304.770	157,4	1,2	333.547	172,3	1,3	557.395	287,9	1,9	557.395	287,9	1,9
• per erogazioni di legge (L. 206/91)	78.812	40,7	0,3	97.384	50,3	0,4	145.697	75,2	0,5	145.697	75,2	0,5
Fondo per le erogazioni	248.172	128,2	1,0	235.093	121,4	0,9	512.307	264,6	1,8	512.307	264,6	1,8
Altri fondi, ratei e risconti	308.291	159,2	1,2	401.404	207,3	1,6	521.290	269,2	1,8	521.290	269,2	1,8
Avanzo di gestione	3.103	1,6	0,0	6.669	3,4	0,0	2.500	1,3	0,0	2.500	1,3	0,0
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.461.962</b>	<b>755,0</b>	<b>5,7</b>	<b>1.126.076</b>	<b>581,6</b>	<b>4,3</b>	<b>1.881.861</b>	<b>971,9</b>	<b>6,5</b>	<b>1.881.861</b>	<b>971,9</b>	<b>6,5</b>
Patrimonio	24.059.537	12.446,4	94,3	24.765.465	12.790,3	95,7	27.044.960	13.967,6	93,5	27.044.960	13.967,6	93,5
di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90	473.831	244,7	1,9	469.149	242,3	1,8	412.747	213,2	1,4	412.747	213,2	1,4
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO</b>	<b>25.561.498</b>	<b>13.201,4</b>	<b>100,0</b>	<b>25.891.541</b>	<b>13.371,9</b>	<b>100,0</b>	<b>28.926.821</b>	<b>14.939,5</b>	<b>100,0</b>	<b>28.926.821</b>	<b>14.939,5</b>	<b>100,0</b>

Tab. 14 - Stato patrimoniale Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali.

	Fondazioni CR medio-grandi									
	1996/1997			1997/98			1998/99			%
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	
<b>ATTIVO</b>										
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	134.358	69,4	2,8	32.211	16,6	0,6	152.888	79,0	2,6	
Titoli	649.637	335,5	13,7	1.176.067	607,4	23,4	2.129.779	1.069,9	35,9	
Crediti:	82.419	42,6	1,7	88.989	45,9	1,8	96.261	49,7	1,6	
<i>di cui</i> <i>Credito d'imposta</i>	73.630	38,0	1,6	77.145	39,8	1,5	92.230	47,6	1,6	
Partecipazioni:	3.804.939	1.965,1	80,5	3.654.359	1.887,3	72,7	3.479.497	1.797,0	58,6	
<i>di cui</i> <i>Società conferitarie</i>	3.754.914	1.939,3	79,4	3.618.639	1.868,9	72,0	3.396.404	1.754,1	57,2	
Immobilizzazioni nette	42.459	21,9	0,9	54.827	28,3	1,1	66.791	34,5	1,1	
Altre attività	15.628	8,1	0,3	19.821	10,2	0,4	13.827	7,0	0,2	
Disavanzo di gestione	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>4.729.440</b>	<b>2.442,6</b>	<b>100,0</b>	<b>5.026.184</b>	<b>2.595,8</b>	<b>100,0</b>	<b>5.938.842</b>	<b>3.067,2</b>	<b>100,0</b>	
<b>PASSIVO</b>										
Debiti	71.418	36,9	1,5	217.855	112,5	4,3	248.082	128,1	4,2	
<i>di cui:</i>										
• <i>per erogazioni già deliberate da pagare</i>	42.733	22,1	0,9	65.756	34,0	1,3	98.759	51,0	1,7	
• <i>per erogazioni di legge (L. 266/91)</i>	18.670	9,6	0,4	23.113	11,9	0,5	32.853	17,0	0,6	
Fondo per le erogazioni	46.011	23,8	1,0	76.718	39,6	1,5	95.372	49,3	1,6	
Altri fondi, ratei e risconti	228.146	117,8	4,8	150.925	77,9	3,0	209.299	108,1	3,5	
Avanzo di gestione	12.904	6,7	0,3	3.088	1,6	0,1	1.042	0,5	0,0	
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>358.478</b>	<b>185,1</b>	<b>7,6</b>	<b>448.585</b>	<b>231,7</b>	<b>8,9</b>	<b>553.795</b>	<b>286,0</b>	<b>9,3</b>	
Patrimonio	4.370.962	2.257,4	92,4	4.577.599	2.364,1	91,1	5.385.047	2.781,1	90,7	
<i>di cui</i> <i>riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	115.592	59,7	2,4	210.143	108,5	4,2	123.967	64,0	2,1	
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO</b>	<b>4.729.440</b>	<b>2.442,6</b>	<b>100,0</b>	<b>5.026.184</b>	<b>2.595,8</b>	<b>100,0</b>	<b>5.938.842</b>	<b>3.067,2</b>	<b>100,0</b>	

Tab. 14 - Stato patrimoniale Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali.

	Fondazioni CR medie									
	1996/1997			1997/98			1998/99			%
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	
<b>ATTIVO</b>										
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	30.035	15,5	1,0	17.054	8,8	0,6	18.362	9,5	0,6	
Titoli	502.324	259,4	16,9	630.803	325,8	21,2	865.751	447,1	26,0	
Crediti:	54.396	28,1	1,8	69.516	35,9	2,3	80.089	41,4	2,4	
<i>di cui</i> <i>Credito d'imposta</i>	47.872	24,7	1,6	61.303	31,7	2,1	76.137	39,3	2,3	
Partecipazioni:	2.352.145	1.214,8	79,1	2.229.641	1.151,5	74,8	2.312.186	1.194,1	69,6	
<i>di cui</i> <i>Società conferitarie</i>	2.342.668	1.209,9	78,8	2.220.082	1.146,6	74,5	2.300.831	1.188,3	69,2	
Immobilitazioni nette	21.992	11,4	0,7	25.102	13,0	0,8	36.513	18,9	1,1	
Altre attività	10.498	5,4	0,4	7.771	4,0	0,3	6.912	3,6	0,2	
Disavanzo di gestione	2.920	1,5	0,1	1.021	0,5	0,0	3.859	2,0	0,1	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.974.310</b>	<b>1.536,1</b>	<b>100,0</b>	<b>2.980.909</b>	<b>1.539,5</b>	<b>100,0</b>	<b>3.323.672</b>	<b>1.716,5</b>	<b>100,0</b>	
<b>PASSIVO</b>										
Debiti	37.214	19,2	1,3	51.969	26,8	1,7	77.754	40,2	2,3	
<i>di cui:</i>										
• <i>per erogazioni già deliberate da pagare</i>	15.168	7,8	0,5	24.186	12,5	0,8	44.347	22,9	1,3	
• <i>per erogazioni di legge (L. 2066/91)</i>	14.475	7,5	0,5	17.002	8,8	0,6	21.165	10,9	0,6	
Fondo per le erogazioni	21.091	10,9	0,7	53.523	27,6	1,8	56.889	29,4	1,7	
Altri fondi, ratei e risconti	114.076	58,9	3,8	101.088	52,2	3,4	141.232	72,9	4,2	
Avanzo di gestione	3.139	1,6	0,1	3.939	2,0	0,1	193	0,1	0,0	
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>175.520</b>	<b>90,6</b>	<b>5,9</b>	<b>210.519</b>	<b>108,7</b>	<b>7,1</b>	<b>276.069</b>	<b>142,6</b>	<b>8,3</b>	
Patrimonio	2.798.789	1.445,5	94,1	2.770.390	1.430,8	92,9	3.047.603	1.574,0	91,7	
<i>di cui</i> <i>riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	81.653	42,2	2,7	96.181	49,7	3,2	108.041	55,8	3,3	
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO</b>	<b>2.974.310</b>	<b>1.536,1</b>	<b>100,0</b>	<b>2.980.909</b>	<b>1.539,5</b>	<b>100,0</b>	<b>3.323.672</b>	<b>1.716,5</b>	<b>100,0</b>	

Tab. 14 - Stato patrimoniale Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali.

	Fondazioni CR medio-piccole									
	1996/1997			1997/98			1998/99			%
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	(milioni di euro)	
<b>ATTIVO</b>										
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	52.706	27,2	3,1	16.912	8,7	1,0	27.894	14,4	1,4	
Titoli	287.090	148,3	17,0	474.435	245,0	27,3	733.146	378,6	37,2	
Crediti:	32.088	16,6	1,9	41.996	21,7	2,4	36.997	19,1	1,9	
<i>di cui Credito d'imposta</i>	28.578	14,8	1,7	31.544	16,3	1,8	29.173	15,1	1,5	
Partecipazioni:	1.305.196	674,1	77,2	1.187.530	613,3	68,3	1.145.430	591,6	58,2	
<i>di cui Società conferitarie</i>	1.288.250	655,0	75,0	1.170.604	604,6	67,3	1.134.307	585,8	57,6	
Immobilitazioni nette	9.257	4,8	0,5	11.629	6,0	0,7	18.901	9,8	1,0	
Altre attività	3.762	1,9	0,2	5.916	3,1	0,3	5.661	2,9	0,3	
Disavanzo di gestione	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	916	0,5	0,0	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.690.099</b>	<b>872,9</b>	<b>100,0</b>	<b>1.738.419</b>	<b>897,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1.968.945</b>	<b>1.016,9</b>	<b>100,0</b>	
<b>PASSIVO</b>										
Debiti	29.896	15,4	1,8	44.486	23,0	2,6	50.377	26,0	2,6	
<i>di cui:</i>										
• per erogazioni già deliberate da pagare	19.665	10,2	1,2	27.973	14,4	1,6	34.354	17,7	1,7	
• per erogazioni di legge (L. 266/91)	7.362	3,8	0,4	9.164	4,7	0,5	10.697	5,5	0,5	
Fondo per le erogazioni	10.317	5,3	0,6	8.604	4,4	0,5	8.795	4,5	0,4	
Altri fondi, ratei e risconti	68.097	35,2	4,0	68.549	35,4	3,9	67.310	34,8	3,4	
Avanzo di gestione	406	0,2	0,0	591	0,3	0,0	226	0,1	0,0	
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>108.716</b>	<b>56,1</b>	<b>6,4</b>	<b>122.230</b>	<b>63,1</b>	<b>7,0</b>	<b>126.708</b>	<b>65,4</b>	<b>6,4</b>	
Patrimonio	1.581.383	816,7	93,6	1.616.188	834,7	93,0	1.842.237	951,4	93,6	
<i>di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	59.652	30,8	3,5	60.414	31,2	3,5	67.852	35,0	3,4	
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO</b>	<b>1.690.099</b>	<b>872,9</b>	<b>100,0</b>	<b>1.738.419</b>	<b>897,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1.968.945</b>	<b>1.016,9</b>	<b>100,0</b>	



Tab. 15 - Stato patrimoniale Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica.

	Fondazioni CR del Nord Ovest									
	1996/1997			1997/98			1998/99			%
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	
<b>ATTIVO</b>										
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	170.368	88,0	1,0	156.696	80,9	0,9	1.199.221	619,3	6,5	
Titoli	911.697	470,9	5,3	7.418.925	3.831,6	42,7	8.242.819	4.257,1	44,7	
Crediti:	172.261	89,0	1,0	198.490	102,5	1,1	303.696	156,8	1,6	
<i>di cui Credito d'imposta</i>	163.500	84,4	0,9	176.590	91,2	1,0	289.552	149,5	1,6	
Partecipazioni:	15.997.449	8.262,0	92,7	9.580.208	4.947,8	55,1	8.649.634	4.467,2	47,0	
<i>di cui Società conferitarie</i>	15.497.717	8.003,9	89,8	7.663.395	3.957,8	44,1	6.914.116	3.570,8	37,5	
Immobilitazioni nette	4.469	2,3	0,0	8.621	4,5	0,0	14.682	7,6	0,1	
Altre attività	9.177	4,7	0,1	27.006	13,9	0,2	6.999	3,6	0,0	
Disavanzo di gestione	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	3.859	2,0	0,0	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>17.265.421</b>	<b>8.916,8</b>	<b>100,0</b>	<b>17.389.887</b>	<b>8.981,1</b>	<b>100,0</b>	<b>18.420.908</b>	<b>9.513,6</b>	<b>100,0</b>	
<b>PASSIVO</b>										
Debiti	762.915	394,0	4,4	312.997	161,6	1,8	568.249	293,5	3,1	
<i>di cui:</i>										
• per erogazioni già deliberate da pagare	215.285	111,2	1,2	238.032	122,9	1,4	387.839	200,3	2,1	
• per erogazioni di legge (L. 266/91)	48.371	25,0	0,3	62.065	32,1	0,4	96.908	50,0	0,5	
Fondo per le erogazioni	182.621	94,3	1,1	153.950	79,5	0,9	355.025	183,4	1,9	
Altri fondi, ratei e risconti	135.930	70,2	0,8	175.013	90,4	1,0	302.294	156,1	1,6	
Avanzo di gestione	404	0,2	0,0	112	0,1	0,0	298	0,2	0,0	
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.081.870</b>	<b>558,7</b>	<b>6,3</b>	<b>642.073</b>	<b>331,6</b>	<b>3,7</b>	<b>1.225.866</b>	<b>633,1</b>	<b>6,7</b>	
Patrimonio	16.183.550	8.358,1	93,7	16.747.815	8.649,5	96,3	17.195.042	8.880,5	93,3	
<i>di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	283.671	146,5	1,6	236.994	122,4	1,4	218.661	112,9	1,1	
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO</b>	<b>17.265.421</b>	<b>8.916,8</b>	<b>100,0</b>	<b>17.389.887</b>	<b>8.981,1</b>	<b>100,0</b>	<b>18.420.908</b>	<b>9.513,6</b>	<b>100,0</b>	

Tab. 15 - Stato patrimoniale Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica.

	Fondazioni CR del Nord Est									
	1996/1997			1997/98			1998/99			%
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	
<b>ATTIVO</b>										
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	69.832	36,1	0,6	41.616	21,5	0,3	177.426	91,6	1,2	
Titoli	1.108.726	572,6	9,6	1.685.600	870,5	14,1	5.911.089	3.052,8	39,2	
Crediti:	274.743	141,9	2,4	307.340	158,7	2,6	306.977	158,5	2,0	
<i>di cui</i> <i>Credito d'imposta</i>	207.162	107,0	1,8	251.791	130,0	2,1	270.473	139,7	1,8	
Partecipazioni:	9.971.395	5.149,8	86,5	9.819.557	5.071,4	82,1	8.503.930	4.391,9	56,4	
<i>di cui</i> <i>Società conferitarie</i>	9.919.354	5.122,9	86,0	9.730.849	5.025,6	81,3	8.227.651	4.249,2	54,5	
Immobilitazioni nette	69.071	35,7	0,6	78.169	40,4	0,7	133.188	68,8	0,9	
Altre attività	35.501	18,3	0,3	34.761	18,0	0,3	55.436	28,6	0,4	
Disavanzo di gestione	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>11.529.267</b>	<b>5.954,4</b>	<b>100,0</b>	<b>11.967.043</b>	<b>6.180,5</b>	<b>100,0</b>	<b>15.088.046</b>	<b>7.792,3</b>	<b>100,0</b>	
<b>PASSIVO</b>										
Debiti	183.744	94,9	1,6	239.557	123,7	2,0	378.119	195,3	2,5	
<i>di cui:</i>										
• per erogazioni già deliberate da pagare	113.508	58,6	1,0	128.247	66,2	1,1	227.567	117,5	1,5	
• per erogazioni di legge (L. 2066/91)	44.175	22,8	0,4	52.673	27,2	0,4	72.366	37,4	0,5	
Fondo per le erogazioni	80.012	41,3	0,7	151.721	78,4	1,3	208.003	107,4	1,4	
Altri fondi, ratei e risconti	356.914	184,3	3,1	389.749	201,3	3,3	457.290	236,2	3,0	
Avanzo di gestione	7.857	4,1	0,1	3.103	1,6	0,0	2.925	1,5	0,0	
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>628.527</b>	<b>324,6</b>	<b>5,5</b>	<b>784.140</b>	<b>405,0</b>	<b>6,6</b>	<b>1.046.338</b>	<b>540,4</b>	<b>6,9</b>	
Patrimonio	10.900.740	5.629,8	94,5	11.182.903	5.775,5	93,4	14.041.708	7.251,9	93,1	
<i>di cui</i> <i>riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	365.953	189,0	3,2	487.638	251,8	4,1	386.411	199,6	2,6	
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO</b>	<b>11.529.267</b>	<b>5.954,4</b>	<b>100,0</b>	<b>11.967.043</b>	<b>6.180,5</b>	<b>100,0</b>	<b>15.088.046</b>	<b>7.792,3</b>	<b>100,0</b>	

Tab. 15 - Stato patrimoniale Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica.

	Fondazioni CR del Centro									
	1996/1997			1997/98			1998/99			
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	
<b>ATTIVO</b>										
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	29.651	15,3	0,5	27.299	14,1	0,5	46.451	24,0	0,7	
Titoli	810.495	418,6	14,1	1.164.885	601,5	19,6	1.704.844	880,5	27,0	
Crediti:	75.251	38,9	1,3	93.310	48,2	1,6	93.772	48,4	1,5	
di cui Credito d'imposta	66.751	34,5	1,2	86.211	44,5	1,5	89.935	46,4	1,4	
Partecipazioni:	4.775.183	2.466,2	82,9	4.575.997	2.363,3	77,1	4.392.315	2.268,4	69,6	
di cui Società conferitarie	4.727.792	2.441,7	82,1	4.517.293	2.333,3	76,1	4.340.869	2.241,9	68,8	
Immobilitazioni nette	46.797	24,2	0,8	51.994	26,9	0,9	58.862	30,4	0,9	
Altre attività	19.571	10,1	0,3	21.044	10,9	0,4	11.849	6,1	0,2	
Disavanzo di gestione	654	0,3	0,0	1.021	0,5	0,0	916	0,5	0,0	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>5.757.600</b>	<b>2.973,6</b>	<b>100,0</b>	<b>5.935.350</b>	<b>3.065,4</b>	<b>100,0</b>	<b>6.309.010</b>	<b>3.258,3</b>	<b>100,0</b>	
<b>PASSIVO</b>										
Debiti	83.753	43,3	1,5	232.207	119,9	3,9	260.583	134,6	4,1	
di cui:										
• per erogazioni già deliberate da pagare	47.361	24,5	0,8	77.180	39,9	1,3	108.158	55,9	1,7	
• per erogazioni di legge (L. 266/91)	23.731	12,3	0,4	27.208	14,1	0,5	36.133	18,7	0,6	
Fondo per le erogazioni	79.390	41,0	1,4	79.871	41,2	1,3	126.889	65,5	2,0	
Altri fondi, ratei e risconti	212.947	110,0	3,7	149.068	77,0	2,5	176.372	91,1	2,8	
Avanzo di gestione	11.778	6,1	0,2	11.967	6,2	0,2	1.595	0,8	0,0	
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>387.868</b>	<b>200,3</b>	<b>6,7</b>	<b>473.112</b>	<b>244,3</b>	<b>8,0</b>	<b>565.439</b>	<b>292,0</b>	<b>9,0</b>	
Patrimonio	5.369.733	2.773,2	93,3	5.462.238	2.821,0	92,0	5.743.571	2.966,3	91,0	
di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90	98.579	48,3	1,6	116.305	60,1	2,0	111.177	57,4	1,8	
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO</b>	<b>5.757.600</b>	<b>2.973,6</b>	<b>100,0</b>	<b>5.935.350</b>	<b>3.065,4</b>	<b>100,0</b>	<b>6.309.010</b>	<b>3.258,3</b>	<b>100,0</b>	

Tab. 15 - Stato patrimoniale Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica.

ATTIVO	Fondazioni CR del Mezzogiorno									
	1996/1997			1997/98			1998/99			%
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	18.988	9,8	1,6	11.489	5,9	1,0	11.250	5,8	0,9	
Titoli	343.869	177,6	29,0	504.004	260,3	44,2	577.589	298,3	48,6	
Crediti:	19.253	9,9	1,6	18.084	9,3	1,6	20.164	10,4	1,7	
<i>di cui Credito d'imposta</i>	15.606	8,1	1,3	14.482	7,5	1,3	18.329	9,5	1,5	
Partecipazioni:	792.526	409,3	66,8	594.853	307,2	52,1	566.861	292,8	47,7	
<i>di cui Società conferitarie</i>	790.769	408,4	66,6	593.271	306,4	52,0	564.981	291,8	47,5	
Immobilitazioni nette	6.884	3,6	0,6	6.866	3,5	0,6	6.895	3,6	0,6	
Altre attività	2.743	1,4	0,2	5.899	3,0	0,5	6.081	3,1	0,5	
Disavanzo di gestione	2.267	1,2	0,2	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.186.530</b>	<b>612,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1.141.195</b>	<b>589,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1.188.839</b>	<b>614,0</b>	<b>100,0</b>	
PASSIVO	Fondazioni CR del Mezzogiorno									
	1996/1997			1997/98			1998/99			%
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	(milioni di lire)	(milioni di euro)	%	
Debiti	21.094	10,9	1,8	28.753	14,8	2,5	35.064	18,1	2,9	
<i>di cui:</i>										
• per erogazioni già deliberate da pagare	10.610	5,5	0,9	16.672	8,6	1,5	23.148	12,0	1,9	
• per erogazioni di legge (L. 206/91)	6.334	3,3	0,5	9.074	4,7	0,8	10.320	5,3	0,9	
Fondo per le erogazioni	9.443	4,9	0,8	12.342	6,4	1,1	12.612	6,5	1,1	
Altri fondi, ratei e risconti	40.932	21,1	3,4	37.220	19,2	3,3	40.759	21,1	3,4	
Avanzo di gestione	351	0,2	0,0	642	0,3	0,1	12	0,0	0,0	
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>71.821</b>	<b>37,1</b>	<b>6,1</b>	<b>78.957</b>	<b>40,8</b>	<b>6,9</b>	<b>88.446</b>	<b>45,7</b>	<b>7,4</b>	
Patrimonio	1.114.709	575,7	99,9	1.062.238	548,6	93,1	1.100.393	568,3	92,6	
<i>di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	22.374	11,6	1,9	23.581	12,2	2,1	25.139	13,0	2,1	
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO</b>	<b>1.186.530</b>	<b>612,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1.141.195</b>	<b>589,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1.188.839</b>	<b>614,0</b>	<b>100,0</b>	

	Fondazioni bancarie														
	1996/1997					1997/98					1998/99				
	(milioni di lire)		(milioni di euro)		% prov.	(milioni di lire)		(milioni di euro)		% prov.	(milioni di lire)		(milioni di euro)		% prov.
<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>1.057.819</b>	<b>546,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1.356.514</b>	<b>700,6</b>	<b>100,0</b>	<b>2.286.646</b>	<b>1.181,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2.286.646</b>	<b>1.181,0</b>	<b>100,0</b>			
Costi e spese di amministrazione di cui compensi agli Organ collegiali	107.194	55,4	10,1	117.245	60,6	8,6	139.810	72,2	6,1	139.810	72,2	6,1			
	32.161	16,6	3,0	35.730	18,5	2,6	37.373	19,3	1,6	37.373	19,3	1,6			
<b>Margine lordo</b>	<b>950.625</b>	<b>491,0</b>	<b>89,9</b>	<b>1.239.269</b>	<b>640,0</b>	<b>91,4</b>	<b>2.146.836</b>	<b>1.108,7</b>	<b>93,9</b>	<b>2.146.836</b>	<b>1.108,7</b>	<b>93,9</b>			
Accantonamenti di cui	299.800	154,8	28,3	403.732	208,5	29,8	696.953	359,9	30,5	696.953	359,9	30,5			
• Accantonamenti di legge	197.303	101,9	18,7	157.665	81,4	11,6	273.555	141,3	12,0	273.555	141,3	12,0			
• Accantonamenti per l'integrità del Patrimonio	42.673	22,0	4,0	148.537	76,7	10,9	209.412	108,2	9,2	209.412	108,2	9,2			
Imposte e tasse	41.610	21,5	3,9	34.965	18,1	2,6	86.436	44,6	3,8	86.436	44,6	3,8			
<b>Margine netto</b>	<b>609.215</b>	<b>314,6</b>	<b>57,6</b>	<b>800.571</b>	<b>413,5</b>	<b>59,0</b>	<b>1.363.447</b>	<b>704,2</b>	<b>59,6</b>	<b>1.363.447</b>	<b>704,2</b>	<b>59,6</b>			
Saldo della gestione straordinaria	4.295	2,2	0,4	-92.550	-47,8	-6,8	-16.315	-8,4	-0,7	-16.315	-8,4	-0,7			
Utilizzo di fondi per le erogazioni	219.578	113,4	20,8	217.350	112,3	16,0	204.370	105,5	8,9	204.370	105,5	8,9			
			% tot. disp			% tot. disp			% tot. disp			% tot. disp			
<b>Totale disponibilità per erogazioni</b>	<b>833.088</b>	<b>490,3</b>	<b>100,0</b>	<b>925.371</b>	<b>477,9</b>	<b>100,0</b>	<b>1.551.502</b>	<b>801,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1.551.502</b>	<b>801,3</b>	<b>100,0</b>			
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>795.220</b>	<b>410,7</b>	<b>95,5</b>	<b>908.180</b>	<b>469,0</b>	<b>98,1</b>	<b>1.519.056</b>	<b>784,5</b>	<b>97,9</b>	<b>1.519.056</b>	<b>784,5</b>	<b>97,9</b>			
- erogazioni deliberate nell'esercizio	543.456	280,7	65,2	581.941	300,5	62,9	935.229	483,0	60,3	935.229	483,0	60,3			
- per il volontariato (L.266/91)	45.864	23,7	5,5	62.397	32,2	6,7	134.912	69,7	8,7	134.912	69,7	8,7			
- stanziamenti per erogazioni future	205.900	106,3	24,7	263.843	136,3	28,5	448.915	231,8	28,9	448.915	231,8	28,9			
Avanzo/disavanzo	37.868	19,6	4,5	17.191	8,9	1,9	32.446	16,8	2,1	32.446	16,8	2,1			

Tab. 16 - Conto economico.

	Fondazioni CR														
	1996/1997					1997/98					1998/99				
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.			
<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>860.049</b>	<b>444,2</b>	<b>100,0</b>	<b>948.859</b>	<b>490,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1.717.802</b>	<b>887,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1.717.802</b>	<b>887,2</b>	<b>100,0</b>			
Costi e spese di amministrazione di cui compensi agli Organi collegiali	83.907	43,3	9,8	94.572	48,8	10,0	103.213	53,3	6,0	103.213	53,3	6,0			
	29.512	15,2	3,4	31.001	16,0	3,3	32.069	16,6	1,9	32.069	16,6	1,9			
<b>Margine lordo</b>	<b>776.142</b>	<b>400,8</b>	<b>90,2</b>	<b>854.287</b>	<b>441,2</b>	<b>90,0</b>	<b>1.614.589</b>	<b>833,9</b>	<b>94,0</b>	<b>1.614.589</b>	<b>833,9</b>	<b>94,0</b>			
Accantonamenti di cui	241.855	124,9	28,1	289.143	149,3	30,5	487.733	251,9	28,4	487.733	251,9	28,4			
• Accantonamenti di legge	152.397	78,7	17,7	90.119	46,5	9,5	144.477	74,6	8,4	144.477	74,6	8,4			
• Accantonamenti per l'integrità del Patrimonio	38.758	20,0	4,5	141.966	73,3	15,0	203.330	105,0	11,8	203.330	105,0	11,8			
Imposte e tasse	22.081	11,4	2,6	23.711	12,2	2,5	37.945	19,6	2,2	37.945	19,6	2,2			
<b>Margine netto</b>	<b>512.206</b>	<b>254,5</b>	<b>59,6</b>	<b>541.434</b>	<b>279,6</b>	<b>57,1</b>	<b>1.088.911</b>	<b>562,4</b>	<b>63,4</b>	<b>1.088.911</b>	<b>562,4</b>	<b>63,4</b>			
Saldo della gestione straordinaria	-4.189	-2,2	-0,5	-30.782	-15,9	-3,2	-16.894	-8,6	-1,0	-16.894	-8,6	-1,0			
Utilizzo di fondi per le erogazioni	133.269	68,8	15,5	214.737	110,9	22,6	196.539	101,5	11,4	196.539	101,5	11,4			
			% tot. disp												
<b>Totale disponibilità per erogazioni</b>	<b>641.286</b>	<b>331,2</b>	<b>100,0</b>	<b>725.389</b>	<b>374,6</b>	<b>100,0</b>	<b>1.268.756</b>	<b>655,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1.268.756</b>	<b>655,3</b>	<b>100,0</b>			
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>622.010</b>	<b>321,2</b>	<b>97,0</b>	<b>711.728</b>	<b>367,6</b>	<b>98,1</b>	<b>1.269.974</b>	<b>655,9</b>	<b>100,1</b>	<b>1.269.974</b>	<b>655,9</b>	<b>100,1</b>			
- erogazioni deliberate nell'esercizio	392.010	202,5	61,1	413.538	213,6	57,0	751.617	388,2	59,2	751.617	388,2	59,2			
- per il volontariato (L.266/91)	37.949	19,6	5,9	44.587	23,0	6,1	86.644	44,7	6,8	86.644	44,7	6,8			
- stanziamenti per erogazioni future	192.051	99,2	29,9	253.603	131,0	35,0	431.712	223,0	34,0	431.712	223,0	34,0			
Avanzo/disavanzo	19.276	10,0	3,0	13.660	7,1	1,9	-1.218	-0,6	-0,1	-1.218	-0,6	-0,1			

Tab. 16 - Conto economico.

	Fondazioni ICDP											
	1996/1997					1997/98					1998/99	
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di euro)	% prov.	
<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>197.771</b>	<b>102,1</b>	<b>100,0</b>	<b>407.655</b>	<b>210,5</b>	<b>100,0</b>	<b>568.844</b>	<b>293,8</b>	<b>100,0</b>	<b>293,8</b>	<b>100,0</b>	
Costi e spese di amministrazione di cui compensi agli Organ collegiali	23.288	12,0	11,8	22.674	11,7	5,6	36.597	18,9	6,4	18,9	6,4	
	2.649	1,4	1,3	4.729	2,4	1,2	5.303	2,7	0,9	2,7	0,9	
<b>Margine lordo</b>	<b>174.483</b>	<b>90,1</b>	<b>88,2</b>	<b>384.981</b>	<b>198,8</b>	<b>94,4</b>	<b>532.247</b>	<b>274,9</b>	<b>93,6</b>	<b>274,9</b>	<b>93,6</b>	
Accantonamenti di cui	57.945	29,9	29,3	114.590	59,2	28,1	209.219	108,1	36,8	108,1	36,8	
• Accantonamenti di legge	44.906	23,2	22,7	67.546	34,9	16,6	129.078	66,7	22,7	66,7	22,7	
• Accantonamenti per l'integrità del Patrimonio	3.915	2,0	2,0	6.571	3,4	1,6	6.082	3,1	1,1	3,1	1,1	
Imposte e tasse	19.529	10,1	9,9	11.254	5,8	2,8	48.491	25,0	8,5	25,0	8,5	
<b>Margine netto</b>	<b>97.009</b>	<b>50,1</b>	<b>49,1</b>	<b>259.137</b>	<b>133,8</b>	<b>63,6</b>	<b>274.537</b>	<b>141,8</b>	<b>48,3</b>	<b>141,8</b>	<b>48,3</b>	
Saldo della gestione straordinaria	8.485	4,4	4,3	-61.767	-31,9	-15,2	378	0,2	0,1	0,2	0,1	
Utilizzo di fondi per le erogazioni	86.309	44,6	43,6	2.613	1,3	0,6	7.831	4,0	1,4	4,0	1,4	
			% tot. disp			% tot. disp			% tot. disp		% tot. disp	
<b>Totale disponibilità per erogazioni</b>	<b>191.802</b>	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>	<b>199.983</b>	<b>103,3</b>	<b>100,0</b>	<b>282.746</b>	<b>146,0</b>	<b>100,0</b>	<b>146,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>173.210</b>	<b>89,5</b>	<b>90,3</b>	<b>186.452</b>	<b>101,5</b>	<b>99,2</b>	<b>249.082</b>	<b>128,6</b>	<b>88,1</b>	<b>128,6</b>	<b>88,1</b>	
- erogazioni deliberate nell'esercizio	151.447	78,2	79,0	168.403	87,0	84,2	183.612	94,8	64,9	94,8	64,9	
- per il volontariato (L.266/91)	7.915	4,1	4,1	17.809	9,2	8,9	48.267	24,9	17,1	24,9	17,1	
- stanziamenti per erogazioni future	13.848	7,2	7,2	10.240	5,3	5,1	17.203	8,9	6,1	8,9	6,1	
Avanzo/disavanzo	18.592	9,6	9,7	3.531	1,8	1,8	33.664	17,4	11,9	17,4	11,9	

Tab. 16 - Conto economico.

Tab. 17 - Conto economico delle Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali.

	Fondazioni CR grandi														
	1996/1997					1997/98					1998/99				
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.			
<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>555.320</b>	<b>286,8</b>	<b>100,0</b>	<b>601.343</b>	<b>310,6</b>	<b>100,0</b>	<b>1.275.898</b>	<b>668,9</b>	<b>100,0</b>	<b>1.275.898</b>	<b>668,9</b>	<b>100,0</b>			
Costi e spese di amministrazione di cui: compensi agli Organi collegiali	41.519	21,4	7,5	46.276	23,9	7,7	53.982	27,9	4,2	53.982	27,9	4,2			
	11.937	6,2	2,1	12.654	6,5	2,1	12.945	6,7	1,0	12.945	6,7	1,0			
<b>Margine lordo</b>	<b>513.801</b>	<b>265,4</b>	<b>92,5</b>	<b>555.067</b>	<b>286,7</b>	<b>92,3</b>	<b>1.221.916</b>	<b>631,1</b>	<b>95,8</b>	<b>1.221.916</b>	<b>631,1</b>	<b>95,8</b>			
Accantonamenti di cui:	146.493	75,7	26,4	187.463	96,8	31,2	367.862	190,0	28,8	367.862	190,0	28,8			
• Accantonamenti di legge	110.134	56,9	19,8	46.082	23,8	7,7	96.718	50,0	7,6	96.718	50,0	7,6			
• Accantonamenti per l'integrità del Patrimonio	11.001	5,7	2,0	102.480	52,9	17,0	163.165	84,3	12,8	163.165	84,3	12,8			
Imposte e tasse	8.192	4,2	1,5	8.392	4,3	1,4	28.349	14,6	2,2	28.349	14,6	2,2			
<b>Margine netto</b>	<b>359.116</b>	<b>185,5</b>	<b>64,7</b>	<b>359.212</b>	<b>185,5</b>	<b>59,7</b>	<b>825.704</b>	<b>426,4</b>	<b>64,7</b>	<b>825.704</b>	<b>426,4</b>	<b>64,7</b>			
Saldo della gestione straordinaria	-4.197	-2,2	-0,8	-30.105	-15,5	-5,0	-9.135	-4,7	-0,7	-9.135	-4,7	-0,7			
Utilizzo di fondi per le erogazioni	108.646	56,1	19,6	179.751	92,8	29,9	157.688	81,4	12,4	157.688	81,4	12,4			
			% tot. disp			% tot. disp			% tot. disp			% tot. disp			
<b>Totale disponibilità per erogazioni</b>	<b>463.565</b>	<b>239,4</b>	<b>100,0</b>	<b>508.858</b>	<b>262,8</b>	<b>100,0</b>	<b>974.258</b>	<b>503,2</b>	<b>100,0</b>	<b>974.258</b>	<b>503,2</b>	<b>100,0</b>			
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>458.714</b>	<b>236,9</b>	<b>99,0</b>	<b>502.140</b>	<b>259,3</b>	<b>98,7</b>	<b>973.636</b>	<b>502,8</b>	<b>99,9</b>	<b>973.636</b>	<b>502,8</b>	<b>99,9</b>			
- erogazioni deliberate nell'esercizio	276.068	142,6	59,6	266.046	137,4	52,3	544.841	281,4	55,9	544.841	281,4	55,9			
- per il volontariato (L.266/91)	24.501	12,7	5,3	29.304	15,1	5,8	66.105	34,1	6,8	66.105	34,1	6,8			
- stanziamenti per erogazioni future	158.144	81,7	34,1	206.790	106,8	40,6	362.690	187,3	37,2	362.690	187,3	37,2			
Avanzo/disavanzo	4.851	2,5	1,0	6.718	3,5	1,3	621	0,3	0,1	621	0,3	0,1			

Tab. 17 - Conto economico delle Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali.

	Fondazioni CR medio-grandi											
	1996/1997					1997/98					1998/99	
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di euro)	% prov.	
<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>122.298</b>	<b>63,2</b>	<b>100,0</b>	<b>149.839</b>	<b>77,4</b>	<b>100,0</b>	<b>226.846</b>	<b>117,2</b>	<b>100,0</b>	<b>117,2</b>	<b>100,0</b>	
Costi e spese di amministrazione di cui compensi agli Organi collegiali	17.172	8,9	14,0	19.335	10,0	12,9	21.400	11,1	9,4	11,1	9,4	
	5.718	3,0	4,7	6.434	3,3	4,3	6.446	3,3	2,8	3,3	2,8	
<b>Margine lordo</b>	<b>105.126</b>	<b>54,3</b>	<b>86,0</b>	<b>130.504</b>	<b>67,4</b>	<b>87,1</b>	<b>205.446</b>	<b>106,1</b>	<b>90,6</b>	<b>106,1</b>	<b>90,6</b>	
Accantonamenti di cui	33.158	17,1	27,1	35.561	18,4	23,7	62.713	32,4	27,6	32,4	27,6	
• Accantonamenti di legge	15.982	8,3	13,1	15.965	8,2	10,7	22.360	11,5	9,9	11,5	9,9	
• Accantonamenti per l'integrità del Patrimonio	6.598	3,4	5,4	15.799	8,2	10,5	21.804	11,3	9,6	11,3	9,6	
Imposte e tasse	4.686	2,4	3,8	3.953	2,0	2,6	4.392	2,3	1,9	2,3	1,9	
<b>Margine netto</b>	<b>67.283</b>	<b>34,7</b>	<b>55,0</b>	<b>90.990</b>	<b>47,0</b>	<b>60,7</b>	<b>138.341</b>	<b>71,4</b>	<b>61,0</b>	<b>71,4</b>	<b>61,0</b>	
Saldo della gestione straordinaria	170	0,1	0,1	-570	-0,3	-0,4	-1.180	-0,6	-0,5	-0,6	-0,5	
Utilizzo di fondi per le erogazioni	15.517	8,0	12,7	13.327	6,9	8,9	10.847	5,6	4,8	5,6	4,8	
			% tot. disp			% tot. disp			% tot. disp		% tot. disp	
<b>Totale disponibilità per erogazioni</b>	<b>82.970</b>	<b>42,9</b>	<b>100,0</b>	<b>103.747</b>	<b>53,6</b>	<b>100,0</b>	<b>148.008</b>	<b>76,4</b>	<b>100,0</b>	<b>76,4</b>	<b>100,0</b>	
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>70.066</b>	<b>36,2</b>	<b>84,4</b>	<b>100.847</b>	<b>52,1</b>	<b>97,2</b>	<b>146.961</b>	<b>75,9</b>	<b>99,3</b>	<b>75,9</b>	<b>99,3</b>	
- erogazioni deliberate nell'esercizio	50.366	26,0	60,7	65.289	33,7	62,9	96.563	49,9	65,2	49,9	65,2	
- per il volontariato (L.266/91)	5.399	2,8	6,5	7.051	3,6	6,8	10.944	5,7	7,4	5,7	7,4	
- stanziamenti per erogazioni future	14.301	7,4	17,2	28.507	14,7	27,5	39.455	20,4	26,7	20,4	26,7	
Avanzo/disavanzo	12.904	6,7	15,6	2.899	1,5	2,8	1.047	0,5	0,7	0,5	0,7	

Tab. 17 - Conto economico delle Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali.

	Fondazioni CR medie											
	1996/1997					1997/98					1998/99	
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di euro)	% prov.	
<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>98.094</b>	<b>50,7</b>	<b>100,0</b>	<b>96.428</b>	<b>49,8</b>	<b>100,0</b>	<b>122.980</b>	<b>63,5</b>	<b>100,0</b>	<b>63,5</b>	<b>100,0</b>	
Costi e spese di amministrazione di cui compensi agli Organi collegiali	11.940	6,2	12,2	14.190	7,3	14,7	14.332	7,4	11,7	7,4	11,7	
	5.301	2,7	5,4	5.356	2,8	5,6	5.848	3,0	4,8	3,0	4,8	
<b>Margine lordo</b>	<b>86.154</b>	<b>44,5</b>	<b>87,8</b>	<b>82.238</b>	<b>42,5</b>	<b>85,3</b>	<b>108.647</b>	<b>56,1</b>	<b>88,3</b>	<b>56,1</b>	<b>88,3</b>	
Accantonamenti di cui	39.563	20,4	40,3	36.047	18,6	37,4	36.500	18,9	29,7	18,9	29,7	
• Accantonamenti di legge	11.775	6,1	12,0	16.722	8,6	17,3	16.455	8,5	13,4	8,5	13,4	
• Accantonamenti per l'integrità del Patrimonio	18.020	9,3	18,4	12.777	6,6	13,3	13.111	6,8	10,7	6,8	10,7	
Imposte e tasse	6.667	3,4	6,8	6.434	3,3	6,7	3.450	1,8	2,8	1,8	2,8	
<b>Margine netto</b>	<b>39.924</b>	<b>20,6</b>	<b>40,7</b>	<b>39.757</b>	<b>20,5</b>	<b>41,2</b>	<b>68.697</b>	<b>35,5</b>	<b>55,9</b>	<b>35,5</b>	<b>55,9</b>	
Saldo della gestione straordinaria	3.010	1,6	3,1	-173	-0,1	-0,2	-6.682	-3,5	-5,4	-3,5	-5,4	
Utilizzo di fondi per le erogazioni	2.371	1,2	2,4	10.696	5,5	11,1	9.319	4,8	7,6	4,8	7,6	
			% tot. disp			% tot. disp			% tot. disp		% tot. disp	
<b>Totale disponibilità per erogazioni</b>	<b>45.306</b>	<b>23,4</b>	<b>100,0</b>	<b>50.280</b>	<b>26,0</b>	<b>100,0</b>	<b>71.334</b>	<b>36,8</b>	<b>100,0</b>	<b>36,8</b>	<b>100,0</b>	
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>45.049</b>	<b>23,3</b>	<b>99,4</b>	<b>47.902</b>	<b>24,7</b>	<b>95,3</b>	<b>75.108</b>	<b>36,8</b>	<b>105,3</b>	<b>36,8</b>	<b>105,3</b>	
- erogazioni deliberate nell'esercizio	26.850	13,9	59,3	36.403	18,8	72,4	54.029	27,9	75,7	27,9	75,7	
- per il volontariato (L.266/91)	4.451	2,3	9,8	3.868	2,0	7,7	5.305	2,7	7,4	2,7	7,4	
- stanziamenti per erogazioni future	13.749	7,1	30,3	7.630	3,9	15,2	15.774	8,1	22,1	8,1	22,1	
Avanzo/disavanzo	257	0,1	0,6	2.378	1,2	4,7	-3.774	-1,9	-5,3	-1,9	-5,3	

Tab. 17 - Conto economico delle Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali.

	Fondazioni CR medio-piccole									
	1996/1997		1997/98		1998/99					
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	% prov. disp
<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>60.221</b>	<b>31,1</b>	<b>100,0</b>	<b>73.008</b>	<b>37,7</b>	<b>100,0</b>	<b>62.767</b>	<b>32,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Costi e spese di amministrazione di cui compensi agli Organi collegiali	8.811	4,6	14,6	10.266	5,3	14,1	9.232	4,8	14,7	14,7
	4.051	2,1	6,7	4.138	2,1	5,7	4.819	2,5	7,7	7,7
<b>Margine lordo</b>	<b>51.411</b>	<b>26,6</b>	<b>85,4</b>	<b>62.741</b>	<b>32,4</b>	<b>85,9</b>	<b>53.535</b>	<b>27,6</b>	<b>85,3</b>	<b>85,3</b>
Accantonamenti di cui	15.405	8,0	25,6	21.635	11,2	29,6	15.181	7,8	24,2	24,2
• Accantonamenti di legge	8.499	4,4	14,1	7.248	3,7	9,9	4.949	2,6	7,9	7,9
• Accantonamenti per integrità del Patrimonio	2.410	1,2	4,0	7.921	4,1	10,8	4.485	2,3	7,1	7,1
Imposte e tasse	1.536	0,8	2,6	4.088	2,1	5,6	1.071	0,6	1,7	1,7
<b>Margine netto</b>	<b>34.469</b>	<b>17,8</b>	<b>57,2</b>	<b>37.019</b>	<b>19,1</b>	<b>50,7</b>	<b>37.283</b>	<b>19,3</b>	<b>59,4</b>	<b>59,4</b>
Saldo della gestione straordinaria	-3.196	-1,7	-5,3	429	0,2	0,6	-99	-0,1	-0,2	-0,2
Utilizzo di fondi per le erogazioni	3.891	2,0	6,5	5.823	3,0	8,0	12.779	6,6	20,4	20,4
			% tot. disp			% tot. disp			% tot. disp	% tot. disp
<b>Totale disponibilità per erogazioni</b>	<b>35.164</b>	<b>18,2</b>	<b>100,0</b>	<b>43.270</b>	<b>22,3</b>	<b>100,0</b>	<b>49.963</b>	<b>25,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>34.418</b>	<b>17,8</b>	<b>97,9</b>	<b>42.331</b>	<b>21,9</b>	<b>97,8</b>	<b>49.775</b>	<b>25,7</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
- erogazioni deliberate nell'esercizio	29.263	15,1	83,2	30.908	16,0	71,4	40.391	20,9	80,8	80,8
- per il volontariato (L.266/91)	2.723	1,4	7,7	3.191	1,6	7,4	2.887	1,5	5,8	5,8
- stanziamenti per erogazioni future	2.433	1,3	6,9	8.232	4,3	19,0	6.496	3,4	13,0	13,0
Avanzo/disavanzo	746	0,4	2,1	939	0,5	2,2	189	0,1	0,4	0,4

Tab. 17 - Conto economico delle Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali.

	Fondazioni CR piccole											
	1996/1997					1997/98					1998/99	
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di euro)	% prov.	
<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>												
Costi e spese di amministrazione di cui compensi agli Organi collegiali	24.115 4.465 2.505	12,5 2,3 1,3	100,0 18,5 10,4	28.242 4.505 2.419	14,6 2,3 1,2	100,0 15,9 8,6	29.311 4.266 2.013	15,1 2,2 1,0	100,0 14,6 6,9			
<b>Margine lordo</b>	<b>19.650</b>	<b>10,1</b>	<b>81,5</b>	<b>23.737</b>	<b>12,3</b>	<b>84,1</b>	<b>25.045</b>	<b>12,9</b>	<b>85,4</b>			
Accantonamenti di cui	7.236	3,7	30,0	8.436	4,4	29,9	5.476	2,8	18,7			
• Accantonamenti di legge	6.007	3,1	24,9	4.101	2,1	14,5	3.994	2,1	13,6			
• Accantonamenti per l'integrità del Patrimonio	729	0,4	3,0	2.989	1,5	10,6	765	0,4	2,6			
Imposte e tasse	1.000	0,5	4,1	844	0,4	3,0	683	0,4	2,3			
<b>Margine netto</b>	<b>11.414</b>	<b>5,9</b>	<b>47,3</b>	<b>14.457</b>	<b>7,5</b>	<b>51,2</b>	<b>18.886</b>	<b>9,8</b>	<b>64,4</b>			
Saldo della gestione straordinaria	23	0,0	0,1	-363	-0,2	-1,3	402	0,2	1,4			
Utilizzo di fondi per le erogazioni	2.844	1,5	11,8	5.140	2,7	18,2	5.906	3,0	20,1			
			% tot. disp			% tot. disp			% tot. disp			
<b>Totale disponibilità per erogazioni</b>	<b>14.281</b>	<b>7,4</b>	<b>100,0</b>	<b>19.234</b>	<b>9,9</b>	<b>100,0</b>	<b>25.193</b>	<b>13,0</b>	<b>100,0</b>			
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>13.763</b>	<b>7,1</b>	<b>96,4</b>	<b>18.508</b>	<b>9,6</b>	<b>96,2</b>	<b>24.494</b>	<b>12,7</b>	<b>97,2</b>			
- erogazioni deliberate nell'esercizio	9.463	4,9	66,3	14.891	7,7	77,4	15.793	8,2	62,7			
- per il volontariato (L.266/91) (L.266/91)	875	0,5	6,1	1.173	0,6	6,1	1.403	0,7	5,6			
- stanziamenti per erogazioni future	3.425	1,8	24,0	2.443	1,3	12,7	7.298	3,8	29,0			
Avanzo/disavanzo	519	0,3	3,6	726	0,4	3,8	699	0,4	2,8			

Tab. 18 - Conto economico delle Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica.

	Fondazioni CR del Nord Ovest														
	1996/1997					1997/98					1998/99				
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.			
<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>															
Costi e spese di amministrazione di cui compensi agli Organi collegiali	348.698 22.915 8.239	180,1 11,8 4,3	100,0 6,6 2,4	378.705 25.126 8.196	195,6 13,0 4,2	100,0 6,6 2,2	853.577 28.208 8.577	440,8 14,6 4,4	100,0 3,3 1,0						
<b>Margine lordo</b>	<b>325.783</b>	<b>168,3</b>	<b>93,4</b>	<b>353.579</b>	<b>182,6</b>	<b>93,4</b>	<b>825.369</b>	<b>426,3</b>	<b>96,7</b>						
Accantonamenti di cui	85.282	44,0	24,5	125.572	64,9	33,2	256.072	132,3	30,0						
• Accantonamenti di legge	61.858	31,9	17,7	20.431	10,6	5,4	66.885	34,5	7,8						
• Accantonamenti per l'integrità del Patrimonio	1.359	0,7	0,4	86.044	44,4	22,7	121.549	62,8	14,2						
Imposte e tasse	4.340	2,2	1,2	2.178	1,1	0,6	25.290	13,1	3,0						
<b>Margine netto</b>	<b>236.161</b>	<b>122,0</b>	<b>67,7</b>	<b>225.829</b>	<b>116,6</b>	<b>59,6</b>	<b>544.007</b>	<b>281,0</b>	<b>63,7</b>						
Saldo della gestione straordinaria	-2.916	-1,5	-0,8	-27.093	-14,0	-7,2	-14.516	-7,5	-1,7						
Utilizzo di fondi per le erogazioni	95.993	49,6	27,5	130.373	67,3	34,4	147.381	76,1	17,3						
			% tot. disp			% tot. disp			% tot. disp						
<b>Totale disponibilità per erogazioni</b>	<b>329.238</b>	<b>170,0</b>	<b>100,0</b>	<b>329.109</b>	<b>170,0</b>	<b>100,0</b>	<b>676.872</b>	<b>349,6</b>	<b>100,0</b>						
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>328.841</b>	<b>169,8</b>	<b>99,9</b>	<b>328.886</b>	<b>169,9</b>	<b>99,9</b>	<b>680.698</b>	<b>351,6</b>	<b>100,6</b>						
- erogazioni deliberate nell'esercizio	191.967	99,1	58,3	181.386	93,7	55,1	344.024	177,7	50,8						
- per il volontariato (L.266/91) (L.266/91)	16.208	8,4	4,9	19.761	10,2	6,0	43.358	22,4	6,4						
- stanziamenti per erogazioni future	120.666	62,3	36,7	127.729	66,0	38,8	293.316	151,5	43,3						
Avanzo/disavanzo	397	0,2	0,1	223	0,1	0,1	-3.826	-2,0	-0,6						

Tab. 18 - Conto economico delle Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica.

	Fondazioni CR del Nord Est														
	1996/1997					1997/98					1998/99				
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.			
<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>326.268</b>	<b>168,5</b>	<b>100,0</b>	<b>360.562</b>	<b>186,2</b>	<b>100,0</b>	<b>594.028</b>	<b>306,8</b>	<b>100,0</b>	<b>594.028</b>	<b>306,8</b>	<b>100,0</b>			
Costi e spese di amministrazione di cui compensi agli Organi collegiali	35.209	18,2	10,8	40.716	21,0	11,3	45.973	23,7	7,7	45.973	23,7	7,7			
	11.268	5,8	3,5	12.937	6,7	3,6	12.816	6,6	2,2	12.816	6,6	2,2			
<b>Margine lordo</b>	<b>291.059</b>	<b>150,3</b>	<b>89,2</b>	<b>319.846</b>	<b>165,2</b>	<b>88,7</b>	<b>548.055</b>	<b>288,0</b>	<b>92,3</b>	<b>548.055</b>	<b>288,0</b>	<b>92,3</b>			
Accantonamenti di cui	109.643	56,6	33,6	112.243	58,0	31,1	175.815	90,8	29,6	175.815	90,8	29,6			
• Accantonamenti di legge	70.207	36,3	21,5	51.514	26,6	14,3	57.144	29,5	9,6	57.144	29,5	9,6			
• Accantonamenti per l'integrità del Patrimonio	20.821	10,8	6,4	36.155	18,7	10,0	61.289	31,7	10,3	61.289	31,7	10,3			
Imposte e tasse	10.331	5,3	3,2	13.224	6,8	3,7	7.185	3,7	1,1	7.185	3,7	1,1			
<b>Margine netto</b>	<b>171.085</b>	<b>88,4</b>	<b>52,4</b>	<b>194.379</b>	<b>100,4</b>	<b>53,9</b>	<b>365.056</b>	<b>188,5</b>	<b>61,5</b>	<b>365.056</b>	<b>188,5</b>	<b>61,5</b>			
Saldo della gestione straordinaria	1.166	0,6	0,4	-4.729	-2,4	-1,3	-2.299	-1,2	-0,4	-2.299	-1,2	-0,4			
Utilizzo di fondi per le erogazioni	5.801	3,0	1,8	34.151	17,6	9,5	22.015	11,4	3,7	22.015	11,4	3,7			
			% tot. disp			% tot. disp			% tot. disp			% tot. disp			
<b>Totale disponibilità per erogazioni</b>	<b>178.052</b>	<b>92,0</b>	<b>100,0</b>	<b>223.800</b>	<b>115,6</b>	<b>100,0</b>	<b>384.771</b>	<b>198,7</b>	<b>100,0</b>	<b>384.771</b>	<b>198,7</b>	<b>100,0</b>			
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>168.447</b>	<b>87,0</b>	<b>94,6</b>	<b>220.909</b>	<b>114,1</b>	<b>98,7</b>	<b>383.518</b>	<b>198,1</b>	<b>99,7</b>	<b>383.518</b>	<b>198,1</b>	<b>99,7</b>			
- erogazioni deliberate nell'esercizio	126.956	65,6	71,3	131.421	67,9	58,7	271.553	140,2	70,6	271.553	140,2	70,6			
- per il volontariato (L.266/91)	13.185	6,8	7,4	15.135	7,8	6,8	29.892	15,4	7,8	29.892	15,4	7,8			
- stanziamenti per erogazioni future	28.306	14,6	15,9	74.352	38,4	33,2	82.073	42,4	21,3	82.073	42,4	21,3			
Avanzo/disavanzo	9.605	5,0	5,4	2.892	1,5	1,3	1.253	0,6	0,3	1.253	0,6	0,3			

Tab. 18 - Conto economico delle Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica.

	Fondazioni CR del Centro														
	1996/1997					1997/98					1998/99				
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.			
<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>198.253</b>	<b>71,4</b>	<b>100,0</b>	<b>152.708</b>	<b>78,9</b>	<b>100,0</b>	<b>229.999</b>	<b>118,8</b>	<b>100,0</b>	<b>207.727</b>	<b>107,3</b>	<b>90,3</b>			
Costi e spese di amministrazione di cui compensi agli Organi collegiali	18.274	9,4	13,2	20.218	10,4	13,2	22.272	11,5	9,7	22.272	11,5	9,7			
	6.991	3,6	5,1	6.889	3,6	4,5	7.438	3,8	3,2	7.438	3,8	3,2			
<b>Margine lordo</b>	<b>119.979</b>	<b>62,0</b>	<b>86,8</b>	<b>132.490</b>	<b>68,4</b>	<b>86,8</b>	<b>207.727</b>	<b>107,3</b>	<b>90,3</b>	<b>207.727</b>	<b>107,3</b>	<b>90,3</b>			
Accantonamenti di cui	31.476	16,3	22,8	30.983	16,0	20,3	45.761	23,6	19,9	45.761	23,6	19,9			
• Accantonamenti di legge	18.492	9,6	13,4	16.403	8,5	10,7	18.891	9,8	8,2	18.891	9,8	8,2			
• Accantonamenti per l'integrità del Patrimonio	7.398	3,8	5,4	9.567	4,9	6,3	15.092	7,8	6,6	15.092	7,8	6,6			
Imposte e tasse	5.249	2,7	3,8	4.862	2,5	3,2	3.322	1,7	1,4	3.322	1,7	1,4			
<b>Margine netto</b>	<b>83.254</b>	<b>43,0</b>	<b>60,2</b>	<b>96.645</b>	<b>49,9</b>	<b>63,3</b>	<b>158.645</b>	<b>81,9</b>	<b>69,0</b>	<b>158.645</b>	<b>81,9</b>	<b>69,0</b>			
Saldo della gestione straordinaria	1.048	0,5	0,8	701	0,4	0,5	91	0,0	0,0	91	0,0	0,0			
Utilizzo di fondi per le erogazioni	28.840	14,9	20,9	47.075	24,3	30,8	15.688	8,1	6,8	15.688	8,1	6,8			
			% tot. disp			% tot. disp			% tot. disp			% tot. disp			
<b>Totale disponibilità per erogazioni</b>	<b>113.142</b>	<b>58,4</b>	<b>100,0</b>	<b>144.421</b>	<b>74,6</b>	<b>100,0</b>	<b>174.434</b>	<b>90,1</b>	<b>100,0</b>	<b>174.434</b>	<b>90,1</b>	<b>100,0</b>			
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>104.011</b>	<b>53,7</b>	<b>91,9</b>	<b>134.126</b>	<b>69,3</b>	<b>92,9</b>	<b>173.091</b>	<b>89,4</b>	<b>99,2</b>	<b>173.091</b>	<b>89,4</b>	<b>99,2</b>			
- erogazioni deliberate nell'esercizio	59.082	30,5	52,2	86.657	44,8	60,0	112.795	58,3	64,7	112.795	58,3	64,7			
- per il volontariato (L.266/91) (L.266/91)	6.253	3,2	5,5	6.951	3,6	4,8	11.493	5,9	6,6	11.493	5,9	6,6			
- stanziamenti per erogazioni future	38.676	20,0	34,2	40.518	20,9	28,1	48.802	25,2	28,0	48.802	25,2	28,0			
Avanzo/disavanzo	9.131	4,7	8,1	10.295	5,3	7,1	1.343	0,7	0,8	1.343	0,7	0,8			

	Fondazioni CR del Mezzogiorno														
	1996/1997					1997/98					1998/99				
	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di lire)	(milioni di euro)	% prov.	(milioni di euro)	% prov.	
<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>46.829</b>	<b>24,2</b>	<b>100,0</b>	<b>56.883</b>	<b>29,4</b>	<b>100,0</b>	<b>40.197</b>	<b>20,8</b>	<b>100,0</b>	<b>40.197</b>	<b>20,8</b>	<b>100,0</b>	<b>20,8</b>	<b>100,0</b>	
Costi e spese di amministrazione di cui compensi agli Organi collegiali	7.509	3,9	16,0	8.511	4,4	15,0	6.760	3,5	15,0	6.760	3,5	16,8	3,5	16,8	
	3.014	1,6	6,4	2.979	1,5	5,2	3.238	1,7	5,2	3.238	1,7	8,1	1,7	8,1	
<b>Margine lordo</b>	<b>39.321</b>	<b>20,3</b>	<b>84,0</b>	<b>48.372</b>	<b>25,0</b>	<b>85,0</b>	<b>33.438</b>	<b>17,3</b>	<b>85,0</b>	<b>33.438</b>	<b>17,3</b>	<b>83,2</b>	<b>17,3</b>	<b>83,2</b>	
Accantonamenti di cui	15.454	8,0	33,0	20.344	10,5	35,8	10.086	5,2	35,8	10.086	5,2	25,1	5,2	25,1	
• Accantonamenti di legge	1.840	1,0	3,9	1.772	0,9	3,1	1.557	0,8	3,1	1.557	0,8	3,9	0,8	3,9	
• Accantonamenti per l'integrità del Patrimonio	9.180	4,7	19,6	10.200	5,3	17,9	5.400	2,8	17,9	5.400	2,8	13,4	2,8	13,4	
Imposte e tasse	2.161	1,1	4,6	3.447	1,8	6,1	2.148	1,1	6,1	2.148	1,1	5,3	1,1	5,3	
<b>Margine netto</b>	<b>21.706</b>	<b>11,2</b>	<b>46,4</b>	<b>24.581</b>	<b>12,7</b>	<b>49,2</b>	<b>21.204</b>	<b>11,0</b>	<b>49,2</b>	<b>21.204</b>	<b>11,0</b>	<b>52,7</b>	<b>11,0</b>	<b>52,7</b>	
Saldo della gestione straordinaria	-3.488	-1,8	-7,4	339	0,2	0,6	31	0,0	0,6	31	0,0	0,1	0,0	0,1	
Utilizzo di fondi per le erogazioni	2.635	1,4	5,6	3.138	1,6	5,5	11.445	5,9	5,5	11.445	5,9	28,5	5,9	28,5	
			% tot. disp.			% tot. disp.			% tot. disp.			% tot. disp.		% tot. disp.	
<b>Totale disponibilità per erogazioni</b>	<b>20.853</b>	<b>10,8</b>	<b>100,0</b>	<b>28.058</b>	<b>14,5</b>	<b>100,0</b>	<b>32.679</b>	<b>16,9</b>	<b>100,0</b>	<b>32.679</b>	<b>16,9</b>	<b>100,0</b>	<b>16,9</b>	<b>100,0</b>	
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>20.710</b>	<b>10,7</b>	<b>99,3</b>	<b>27.807</b>	<b>14,4</b>	<b>99,1</b>	<b>32.667</b>	<b>16,9</b>	<b>99,1</b>	<b>32.667</b>	<b>16,9</b>	<b>100,0</b>	<b>16,9</b>	<b>100,0</b>	
- erogazioni deliberate nell'esercizio	14.004	7,2	67,2	14.063	7,3	50,1	23.246	12,0	50,1	23.246	12,0	71,1	12,0	71,1	
- per il volontariato (L.266/91)	2.303	1,2	11,0	2.740	1,4	9,8	1.900	1,0	9,8	1.900	1,0	5,8	1,0	5,8	
- stanziamenti per erogazioni future	4.403	2,3	21,1	11.003	5,7	39,2	7.521	3,9	39,2	7.521	3,9	23,0	3,9	23,0	
Avanzo/disavanzo	143	0,1	0,7	251	0,1	0,9	12	0,0	0,9	12	0,0	0,0	0,0	0,0	

Tab. 18 - Conto economico delle Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica.

---

## CAPITOLO 4

### L'ATTIVITÀ EROGATIVA DELLE FONDAZIONI C.R. NEL 1998

#### *Premessa*

I dati esaminati in questo capitolo si riferiscono all'attività erogativa delle Fondazioni C.R. svolta nell'anno 1998 e presentano, quindi, un disallineamento temporale rispetto a quelli economico-patrimoniali analizzati nel capitolo precedente, relativi all'esercizio 1998/99. I volumi complessivi di erogazione qui esposti, pertanto, sono considerevolmente più bassi di quelli visti nel capitolo precedente (cfr. par. 3.6), non inglobando ancora il consistente incremento delle risorse destinate all'attività di erogazione registratosi nell'ultimo esercizio contabile.

Come negli anni passati, l'analisi dell'attività erogativa svolta nel presente capitolo si basa sull'elaborazione dei dati raccolti dall'ACRI tramite una apposita rilevazione censuaria condotta presso tutte le Fondazioni C.R., e ricalca l'impostazione strutturale adottata nei precedenti Rapporti.

Più precisamente, dopo l'esposizione dei criteri di classificazione dei dati, nelle pagine che seguono, l'attenzione è rivolta dapprima al Sistema Fondazioni C.R., ossia alle Fondazioni C.R. considerate nella loro globalità. Successivamente, si prendono in considerazione spaccati o sezioni dell'intero Sistema, vale a dire i gruppi di Fondazioni C.R. omogenei in relazione alla dimensione operativa e all'area territoriale di insediamento.

E' utile ricordare che, come in passato, il questionario predisposto dall'ACRI per la raccolta dei dati elementari prevede una distinzione tra le erogazioni annuali e quelle pluriennali. Nell'ambito delle prime vengono ulteriormente distinte quelle con importo unitario superiore a 10 milioni di lire da quelle di importo modesto (non superiore a 10 milioni di lire).

Per queste ultime la rilevazione ha contemplato un grado di approfondimento minore rispetto alle altre due tipologie di iniziative. Per questo motivo, alcune delle analisi sviluppate in questo studio non comprendono le erogazioni minori.

## 4.1 Criteri di classificazione dei dati

Il censimento annuale dell'attività erogativa compiuta dalle Fondazioni C.R. alimenta una consistente massa di dati riguardanti le varie sfaccettature delle iniziative e le Fondazioni C.R. che hanno elargito i contributi.

Per ottenere una chiara ed ordinata analisi dei dati, gli stessi sono stati sottoposti a pertinenti criteri di classificazione.

Relativamente agli interventi erogativi, la loro classificazione è effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- a) caratteristiche dei progetti;
- b) settori di intervento;
- c) soggetti beneficiari;
- d) destinazione finale delle somme distribuite;
- e) localizzazione degli interventi.

Per quanto concerne le Fondazioni C.R. esse sono raggruppate secondo tre livelli, tra di loro complementari:

- i) Sistema delle Fondazioni C.R.: si tratta del livello di massima aggregazione. È come fare riferimento a una macro Fondazione C.R. che presenta come dati quelli corrispondenti alla somma dei dati elementari delle singole Fondazioni C.R.;
- ii) secondo la dimensione operativa, espressa dall'importo complessivamente erogato nel 1998. Disponendo gli importi in ordine decrescente, sono contemplati cinque raggruppamenti di dimensione operativa contenenti, ciascuno, un uguale numero di Fondazioni C.R.. La tipologia corrispondente si presta ad essere letta, nell'ordine, come Fondazioni C.R. grandi, medio-grandi, medie, medio-piccole e piccole;
- iii) secondo l'area geografica del Paese alla quale appartiene la sede di ciascuna Fondazione C.R.. A questo proposito sono utilizzate le quattro usuali ripartizioni geografiche: Nord ovest, Nord est, Centro e Mezzogiorno.

## 4.2 Analisi riguardante il Sistema Fondazioni C.R.

### 4.2.1 Quadro sintetico

Nel corso del 1998 le Fondazioni C.R. hanno complessivamente erogato 421 miliardi di lire attraverso 15.281 interventi (v. Tab. 19 a fine capitolo).

Rispetto al 1997 il numero delle iniziative è cresciuto del 7,1% e il cor-

rispondente importo di ben il 26,5%. Se si tiene presente che nel medesimo periodo il tasso di inflazione<sup>1</sup> è stato dell'1,8%, si deduce che la variazione in termini reali è stata del 24,3%, a conferma del forte trend di crescita delle erogazioni monetarie delle Fondazioni già manifestatosi negli anni precedenti.

Il progressivo intensificarsi dell'attività istituzionale delle Fondazioni è ulteriormente testimoniato dalle variazioni positive che, anche quest'anno, segnano l'andamento di alcuni indicatori tipici dell'attività stessa: il numero medio di progetti per Fondazione C.R. è passato da 181 nel 1997 a 191 nel 1998; l'importo medio per iniziativa è salito da 23,3 a 27,6 milioni di lire.

La maggioranza delle Fondazioni C.R. eroga contributi sia annuali sia pluriennali (47 enti, come nel 1997) ma, nell'insieme, i primi sono ancora nettamente prevalenti rispetto ai secondi: essi incidono, infatti, per il 96,3% in termini di numero e per l'81% dell'importo totale (vedi Tab. 19).

Rispetto al 1997, però, sono le erogazioni pluriennali a segnare la crescita più marcata, registrando oltre il doppio del numero di interventi ed il 39% in più degli importi erogati.

Tra le erogazioni annuali, guadagnano posizioni quelle di importo superiore a 10 milioni di lire (il numero di interventi cresce da 23,3% a 25,9% e l'importo corrispondente passa da 72,2% a 72,3%). È in flessione, invece, il ruolo delle erogazioni annuali di importo unitario non superiore a 10 milioni di lire: sia in termini di numero di progetti (da 74,8% a 70,4%), sia in termini di importo (da 10,5% a 8,7%).

L'importo medio per iniziativa si rafforza in corrispondenza degli interventi annuali (da 72,4 a 77 milioni di lire per quelli di importo unitario superiore a 10 milioni) mentre mostra una flessione quello calcolato per le erogazioni pluriennali (da 211,5 a 139,3 milioni di lire).

Passando, infine, alla parte inferiore della Tab. 25, rimane da analizzare la distribuzione, secondo classi di ampiezza, delle erogazioni di importo unitario superiore a 10 milioni di lire.

Tra queste, quelle di importo unitario superiore a 50 milioni di lire incidono quanto ad ammontare per ben il 72,7% (70,0% nel 1997) pur risultando in termini di numero pari soltanto all'8,7% di tutte le erogazioni (in crescita rispetto al 7,2% nel 1997).

In sintesi, da questi primi elementi conoscitivi emerge una polarizzazione sempre più accentuata dell'impegno delle Fondazioni C.R. verso in-

---

<sup>1</sup> Misurato sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.

terventi di consistente rilievo economico, espressione questa anche di un crescente spessore progettuale delle iniziative.

Ciò non di meno, rimane ancora un significativo presidio delle Fondazioni nel campo del tradizionale sostegno alle piccole iniziative locali; interventi che, pur nella loro ridotta entità monetaria, sono spesso molto importanti per la realtà socio-economica del territorio di riferimento delle Fondazioni stesse.

#### *4.2.2 Caratteristiche delle iniziative*

Tre sono le caratteristiche precipue degli interventi rilevate con riferimento a quelli pluriennali e a quelli annuali di importo unitario superiore a 10 milioni di lire.

La prima attiene all'“origine” degli stessi, secondo la quale i “progetti propri” delle Fondazioni C.R., segnaletici di una linea d'azione più autonoma, sono distinti dai “progetti di terzi”, cioè gli interventi delle Fondazioni C.R. effettuati in risposta a richieste provenienti da soggetti terzi operanti nell'ambito dei diversi settori istituzionali (v. Tab. 20).

Con riferimento al numero di erogazioni, i progetti propri mostrano una crescita nel 1998, passando dal 15,2% al 17,8% del totale.

L'incremento ha interessato sia le erogazioni annuali (da 14,4% a 18,2%) sia, in minor misura, quelle pluriennali, passate dal 27,1% al 28,9%.

Anche in termini di importi si registra un andamento in crescita delle erogazioni a favore di progetti propri, la cui incidenza rispetto al totale dei contributi passa dal 24,1% del 1997 al 25,7% del 1998.

Il suddetto fenomeno si manifesta in modo assai più marcato nell'ambito delle erogazioni pluriennali, dove le iniziative basate su progetti propri delle Fondazioni incidono per ben il 43,7% (contro il 37,7% del 1997).

Distinguendo le iniziative in base alla loro durata, tra i progetti di terzi si contano 20 iniziative annuali per 1 pluriennale, mentre il rapporto diventa di 10 a 1 tra i progetti in proprio.

Nei casi di progetti di terzi, l'importo medio delle iniziative pluriennali è pari a 3 volte e mezzo quello pertinente le iniziative annuali, mentre per i progetti propri tale proporzione sale ad oltre 5 volte.

Traducendo quanto sopra in termini più immediati, ciò significa che, in linea generale, i progetti elaborati in proprio dalle Fondazioni tendono ad avere più spesso la caratteristica della pluriennalità e ad essere di importo mediamente più elevato rispetto a quanto si verifica nel caso di erogazioni basate su richieste provenienti da terzi (116,2 milioni di lire contro 72,8).

La seconda caratteristica degli interventi presa in considerazione ri-

guarda il grado di diffusione dell'analisi costi/benefici in sede di valutazione e selezione dei progetti.

Come si può constatare dalla Tab. 21, nel 1998 si registra una sensibile inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti.

Infatti, mentre in passato si era rilevata una costante crescita di peso delle erogazioni assistite da questo sistema di valutazione, nell'anno in esame osserviamo un generale arretramento, più evidente con riguardo all'importo totale delle iniziative in questione (da 19,3% nel 1997 a 13,9% nel 1998) e, soprattutto, per le erogazioni pluriennali (da 55,6% a 5% per gli importi e da 27,6% a 5,9% per il numero di interventi).

Questi andamenti vengono corretti solo parzialmente dal trend delle erogazioni annuali superiori a 10 milioni di lire, per le quali l'incidenza dei progetti valutati con l'analisi costi-benefici aumenta relativamente agli importi erogati (da 10,7% a 16,1%).

Il fenomeno in esame sembra offrire un riscontro alle perplessità che, da più parti, si vanno manifestando circa l'opportunità di applicare la tecnica dell'analisi costi/benefici alla valutazione dei progetti di intervento delle Fondazioni bancarie.

Infatti, pur riconoscendosi la necessità di adottare sistemi strutturati di valutazione delle iniziative da intraprendere (strumenti indispensabili ai fini dell'efficacia, efficienza e trasparenza della gestione), i dubbi sull'analisi costi/benefici si vanno moltiplicando, in relazione ad una complessità tecnica e ad una onerosità economica che raramente appaiono commisurate all'entità dell'intervento da valutare.

L'ultima caratteristica presa in esame contempla l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti non più in sede di progettazione, bensì in quella di finanziamento del progetto.

Come mostra la Tab. 21 essa manifesta tuttora una rilevanza minoritaria e nel 1998, interrompendo il trend di progressiva crescita registrato negli anni precedenti, si stabilizza sostanzialmente sui livelli di incidenza raggiunti in passato.

In termini di numero di erogazioni, le iniziative in pool rappresentano il 6,7% del totale (6,3% nel 1997). Confrontando i dati del 1998 con l'anno precedente, è da segnalare la sensibile diminuzione del peso delle erogazioni in pool relativamente alle iniziative pluriennali (da 17,7% a 7,1%).

Relativamente all'ammontare erogato, la quota di incidenza delle iniziative in pool raggiunge l'11,2% in totale (12,3% nel 1997), con un peso largamente più significativo nei casi di erogazioni pluriennali, dove la quota raggiunge il 23,5% (incidenza tuttavia in diminuzione rispetto al 37,9% registrato nel 1997).

Come è naturale attendersi, le operazioni in pool presentano, in com-

più elevato, un valore medio (141,3 milioni di lire) che è sensibilmente più elevato rispetto a quello delle altre iniziative (80,3 milioni).

Tra i soggetti coinvolti nelle operazioni in pool quello più frequente è l'Ente Pubblico (con una presenza nel 53,1% dei casi complessivi) seguito, a distanza, dalle Imprese (10,9%). Ancora modesto risulta il coinvolgimento di altre Fondazioni bancarie: compaiono solo nel 9,5% dei casi, con importanza ancor minore se si considerano le somme corrispondenti (4,5%).

### 4.2.3 Settori di intervento

Anche nel corso del 1998, così come rilevato in tutti gli anni precedenti, le Fondazioni C.R. hanno destinato ai cosiddetti settori rilevanti una larghissima quota delle risorse erogate.

Come evidenziato nella Tab. 22a, infatti, raggruppando i settori dell'Arte e cultura, dell'Assistenza sociale, dell'Istruzione, della Sanità, della Ricerca scientifica e della Tutela ambientale, nonché i Fondi speciali per il volontariato (di cui alla legge 266/91), le somme ad essi erogate incidono per l'89,6% (88,6% nel 1997).

Nella graduatoria decrescente degli importi elargiti, la prima posizione è occupata, come in passato, dal settore Arte e cultura con una spesa complessiva di circa 151 miliardi, pari al 35,8% del totale erogato. Seguono, alquanto distanziati: Assistenza sociale (con 56,6 miliardi, pari a 13,4%) e Istruzione (con oltre 52 miliardi, pari a 12,4%), che rispetto allo scorso anno si scambiano il posto in graduatoria, Fondi speciali per il volontariato (con accantonamenti di 43,8 miliardi, pari a 10,4%)<sup>2</sup> e Sanità (con 38,4 miliardi, pari a 9,1%).

Rispetto al 1997 segnano una crescita più pronunciata i settori del Volontariato e associazionismo (nel cui ambito sono stati classificati i contributi destinati a questo settore al di fuori del meccanismo previsto dalla legge 266/91) della Ricerca scientifica e della Tutela ambientale.

Per quanto riguarda la Ricerca scientifica, in particolare, è da sottolineare che il trend di crescita risulta particolarmente sostenuto relativamente alle erogazioni pluriennali, nella cui graduatoria il settore stesso aumenta sensibilmente la sua incidenza (15,3%) collocandosi al quarto posto.

---

<sup>2</sup> È il caso di rammentare che, secondo quanto dispone l'art. 15 della legge quadro sul volontariato, le Fondazioni bancarie sono tenute ad accantonare in appositi fondi speciali regionali una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento previsto dal D.Lgs. 20/11/90, n. 356, art. 12, comma 1, lett. d).

La percentuale indicata nel testo corrisponde al rapporto tra l'entità complessiva delle somme così accantonate e il totale delle erogazioni effettuate dalle Fondazioni C.R. nel corso dell'anno preso come riferimento.

Come nei precedenti Rapporti, anche questa volta si è voluto misurare il grado effettivo di specializzazione settoriale che presentano le singole Fondazioni C.R. sulla base degli importi erogati.

A tal fine, si è fatto ricorso a un indice che può assumere tre modalità alternative:

- a) grado alto, quando l'ammontare assegnato a un settore risulta non inferiore al 50% del totale erogato, oppure l'ammontare assegnato a due settori non è inferiore al 60% del totale;
- b) grado medio, quando si registra non meno del 30% in un settore, oppure non meno del 40% in due;
- c) grado basso, nei casi restanti.

L'applicazione di tale indice di specializzazione vede ripartirsi percentualmente il numero di Fondazioni C.R. nel seguente modo:

	<u>1997</u>	<u>1998</u>
Fondazioni C.R. con grado alto	58,3%	85,2%
Fondazioni C.R. con grado medio	39,2%	18,8%
Fondazioni C.R. con grado basso	2,5	---
	<hr/> 100,0	<hr/> 100,0

Com'è evidente sia in termini assoluti sia comparativamente con l'anno passato, è in forte crescita la propensione delle Fondazioni C.R. a polarizzare il proprio intervento in un ridotto numero di settori.

In tali settori, definiti *ab origine* da precise disposizioni statutarie o individuati per periodi di tempo prestabiliti sulla base di specifiche "delibere programmatiche", le Fondazioni finiscono per sviluppare importanti elementi di specializzazione.

Passando dagli importi al numero di interventi (v. Tab. 22b) si rilevano per il 1998 incrementi di qualche significato nelle incidenze percentuali da parte dei settori Arte e cultura e Volontariato ed associazionismo. Tenendo conto anche delle variazioni segnate dagli importi erogati, si deduce che rispetto al dato medio generale (pari a 27,6 milioni di lire) registrano valori medi per intervento significativamente più consistenti i settori Ricerca scientifica (56,2 milioni), Sanità (39,7 milioni) e Arte e cultura (34 milioni).

Quanto al grado di diffusione, merita di essere segnalato che 66 Fondazioni C.R. sono presenti in almeno 7 settori dei 9 complessivamente censiti<sup>3</sup>;

<sup>3</sup> Ai fini di questa particolare analisi sono stati presi in considerazione tutti i settori di intervento illustrati nel par. 4.2.3, ad eccezione dei Fondi Speciali per il Volontariato (L. 266/91). Questa tipologia di settore, infatti, configurandosi come destinazione vincolata per legge, vede coinvolte tutte quante le Fondazioni.

10 Enti, invece, operano in non più di 4 settori.

Il numero medio di settori, per Fondazioni C.R., si è comunque ridotto rispetto al 1997, passando da 7,6 a 5,8 (a conferma della propensione verso una maggiore specializzazione settoriale da parte delle Fondazioni C.R., poco sopra già evidenziata).

I settori nei quali le Fondazioni C.R. sono presenti in maggior numero sono l'Arte e cultura (77), l'Assistenza sociale (73), l'Istruzione (70), la Sanità (67) e la Ricerca Scientifica (60). Per contro, il settore della Tutela ambientale è quello che conta la minor presenza presso le Fondazioni C.R. (19).

#### 4.2.4 *Beneficiari delle iniziative*

I fruitori delle erogazioni da parte delle Fondazioni C.R. si prestano ad essere utilmente vagliati secondo almeno due angolazioni, tra di loro complementari.

La prima ha come oggetto il "che cosa fa" l'ente, l'organismo o la persona di riferimento: ed essa alimenta i settori analizzati nel paragrafo precedente.

La seconda prospettiva ha come oggetto «chi è» l'ente, l'organismo o la persona: ad essa è riferibile la classificazione per soggetti di cui si occupa questo paragrafo. Riferiscono puntualmente al riguardo le Tab. 23a e 23b.

Iniziando a considerare l'ammontare delle erogazioni si evidenziano, in primo luogo, i soggetti che assorbono, ciascuno, oltre il 10% delle elargizioni complessive: le Università, Centri di studio e Istituti di ricerca (14,5%), i Centri di servizio per il volontariato (14,2%)<sup>4</sup>, l'Amministrazione pubblica (13,6%), gli Organismi ecclesiastici e religiosi (12,4%), gli Enti ed organismi assistenziali vari (12%) e le Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali (10,5%).

Dal confronto con il 1997 le variazioni più significative da segnalare sono: per il particolare rafforzamento la posizione della Amministrazione pubblica (passa da 8,8% a 13,6%); per la diminuzione della loro incidenza le Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali (da 15,8% a 10,5%).

Esaminando congiuntamente le distribuzioni percentuali degli importi relativamente ai soggetti beneficiari e ad alcune altre caratteristiche degli in-

---

<sup>4</sup> In questa sede, i suddetti Centri sono indicati quali soggetti finali delle somme accantonate dagli Enti conferenti in base alla legge 266/91 sul Volontariato. Come noto, la legge prevede che queste somme siano messe a disposizione di Comitati di Gestione regionali appositamente costituiti, i quali dispongono della loro assegnazione ai Centri di Servizio istituiti a livello regionale. Per quanto concerne il significato della percentuale indicata nel testo si rimanda a quanto già precisato nella nota 2.

terventi (quelle di cui si è accennato nei paragrafi precedenti) si rilevano le seguenti correlazioni principali:

– gli interventi a favore delle Università, Centri di studio e di Ricerca assumono un peso particolare tra le erogazioni pluriennali ed i progetti propri;

– le erogazioni destinate all'Amministrazione pubblica incidono particolarmente tra i progetti proposti da terzi e tra quelli sottoposti ad analisi costi-benefici (in questo particolare sottogruppo sono anche significative le quote relative alle Università, Centri di studio e di Ricerca ed agli Ospedali e strutture sanitarie)

Spostando l'attenzione dagli importi al numero di contributi si riscontrano alcuni mutamenti nella posizione che i soggetti ricoprono nella graduatoria decrescente delle incidenze calcolate rispetto al totale, mutamenti rivelatori dell'influenza esercitata dall'ordine di grandezza dell'importo medio relativo degli interventi. Invero, quanto più quest'ultimo è consistente tanto più il soggetto in questione presenta una incidenza in termini di numero di interventi minore di quella che emerge in base agli importi: il caso più evidente è quello di Università, Centri di studio, Istituti di ricerca che, registrando uno degli importi medi per intervento più alti in assoluto (poco meno di 120 milioni di lire per singolo intervento) passano dal primo posto della graduatoria decrescente degli importi erogati al quinto posto di quella del numero delle iniziative realizzate.

La distribuzione, per Fondazione C.R., del numero di soggetti fruitori di erogazioni fissa gli estremi ai numeri 1 e 13: la media è 7,6 soggetti (9,4 nel 1997).

#### *4.2.5 Finalizzazione delle iniziative*

La distribuzione degli interventi secondo la destinazione finale (v. Tab. 24) evidenzia una gamma di utilizzazioni piuttosto diversificata.

Quelle specifiche risultano largamente prevalenti (esse incidono per il 75,9% dell'importo e per il 90,1% del numero di contributi) rispetto alla finalizzazione generica rappresentata dal Contributo di gestione, consistente nel generico sostegno economico dato dalla Fondazione ad Enti ed organizzazioni<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Per inciso, in quest'ultima natura delle iniziative sono interamente compresi i notevoli stanziamenti destinati al volontariato, per i quali la legge quadro del 1991 in materia prevede, come noto, l'accantonamento obbligatorio di Fondi speciali la cui gestione è conferita ad appositi Comitati di gestione regionali.

Tra gli impieghi mirati manifestano una incidenza di oltre il 10% in termini di importo:

- a) la Realizzazione e il recupero di strutture stabili (22,5%), in forte incremento rispetto al 1997 (l'incidenza era del 15%) e particolarmente rilevante per i settori Assistenza sociale, Sport e attività ricreative e Promozione e sviluppo della comunità locale come per i soggetti Organismi ecclesiastici e religiosi, Asili e scuole materne ed Enti ed organismi assistenziali vari;
- b) l'Acquisto di beni e attrezzature (13,0%), tipicamente importante nel settore Sanità e nei soggetti Ospedali e strutture sanitarie;
- c) la Conservazione e il restauro del patrimonio artistico (11,1%), significativamente presente nel settore Arte e cultura e nei soggetti Organismi ecclesiastici e religiosi.

Realizzazione e recupero di strutture stabili è la destinazione che incide per la quota relativa più alta degli importi pertinenti a iniziative pluriennali (30,4%) e a progetti propri (19,7%), mentre l'Acquisto di beni ed attrezzature è la destinazione per la quale maggiormente si fa ricorso all'analisi costi/benefici (25,8% dei casi in cui viene adottato questo metodo di valutazione dei progetti).

Le finalizzazioni specifiche più diffuse tra le Fondazioni C.R. sono: Manifestazioni culturali (segnalate da 67 Fondazioni C.R.), Acquisto beni e attrezzature (66) e Conservazione e restauro patrimonio artistico (60). All'estremo opposto si colloca Acquisizione di opere artistiche (indicata da 14 Fondazioni C.R.).

Il numero di finalizzazione per Fondazione C.R. è molto variabile: si va da un minimo di 1 a un massimo di 12 (mediamente 7,6; come nel 1997).

#### *4.2.6 Localizzazione delle iniziative*

Come già evidenziatosi nelle rilevazioni degli anni scorsi, l'attività erogativa delle Fondazioni C.R. risulta localizzata in misura notevole nella provincia sede delle stesse (v. Tab. 25a e Tab. 25b), a conferma della loro profonda vocazione localistica.

Invero, in questa area territoriale si concentra il 77,6% degli importi complessivi (incidenza che è pari a quella del 1997 e che sale fino al 90,4% per le iniziative pluriennali) e il 73,1% del numero di progetti (in questo caso segnando, tuttavia, una diminuzione sensibile dell'incidenza relativa rispetto all'anno precedente).

Le restanti province appartenenti alla stessa regione delle Fondazioni C.R. assorbono il 16,2% degli importi (18,3% nel 1997) e il 18,9% del nu-

mero degli interventi (14,9% un anno prima).

In termini di importo e rispetto al dato complessivo, le erogazioni al di fuori della provincia sede delle Fondazioni C.R. denotano una incidenza più consistente soprattutto in corrispondenza: del settore Tutela dell'ambiente, dei soggetti Organismi ecclesiastici e religiosi e della finalizzazione Realizzazione e recupero strutture stabili.

Per concludere: sono 11 le Fondazioni C.R. che praticano interventi circoscritti alla sola provincia sede (erano 12 nel 1997). Delle restanti Fondazioni la maggior parte opera comunque entro i confini regionali: ve ne sono solo 10 (da 20 un anno prima) che spingono l'attività erogativa oltre la regione di appartenenza, ma entro la stessa ripartizione geografica, e 25 che operano anche in altre ripartizioni geografiche (erano 27 nel 1997).

### **4.3 Analisi riferita a gruppi di Fondazioni C.R.**

Dopo aver portato a termine l'esame dell'attività erogativa del Sistema Fondazioni C.R. si passa, ora, a considerare i risultati riferiti a raggruppamenti delle stesse al fine di cogliere le difformità che i singoli raggruppamenti presentano rispetto al dato medio.

Questa seconda parte dello studio è sviluppata secondo l'ordine di successione degli argomenti seguito nella parte precedente.

Sembra opportuno a questo punto rammentare che, come nei precedenti Rapporti, i criteri adottati per la formazione dei gruppi sono due, tra di loro complementari.

Il primo classifica le Fondazioni C.R. sulla base della loro capacità erogativa, espressa dall'importo complessivamente elargito nel 1998. Esso contempla cinque classi dimensionali ordinate in senso decrescente alle quali possono essere fatte corrispondere, rispettivamente, le Fondazioni C.R. grandi, medio-grandi, medie, medio-piccole e piccole.

Il secondo criterio, di tipo spaziale o territoriale, distingue le Fondazioni C.R. secondo l'appartenenza alle quattro usuali ripartizioni geografiche del nostro Paese<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Per comodità del lettore si riportano le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche del Paese:

- Nord Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord Est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

#### 4.3.1 *Quadro sintetico*

In estrema sintesi i ruoli ricoperti nell'attività erogativa dai contemplati raggruppamenti di Fondazioni C.R. sono esposti nella Tab. 26.

Considerando dapprima i gruppi formati in base alla dimensione delle erogazioni, si rileva una notevole concentrazione delle somme erogate, sostanzialmente in linea con quanto riscontrato l'anno precedente.

Invero, le Fondazioni C.R. grandi, che numericamente rappresentano circa il 20% del totale, incidono per il 67,1% sull'importo distribuito (67,4% nel 1997) e per il 48% sul numero degli interventi (49,8% un anno prima).

All'estremo opposto si collocano le Fondazioni C.R. piccole. Il loro numero corrisponde al 21% del totale, ma la loro attività erogativa pesa solo per l'1,8% (come nel 1997) in termini di importo e per il 4,4% in termini di numero di iniziative (5% nel 1997).

Pur se in misura meno accentuata un simile fenomeno si verifica anche per le Fondazioni C.R. di dimensioni medie e medio-piccole che, nel loro insieme, rappresentano numericamente circa il 40% del sistema e che coprono una quota inferiore al 15% delle risorse complessivamente erogate.

Le medie parziali risultano decrescenti al decrescere della dimensione delle Fondazioni C.R.. Mediamente, mentre una Fondazione C.R. grande mette in cantiere 461 progetti di importo unitario di 38,3 milioni di lire, una Fondazione C.R. piccola registra 40 iniziative di 10,9 milioni di lire cadauna.

Passando ai gruppi territoriali di Fondazioni C.R. si rileva un affievolimento della concentrazione.

Le Fondazioni C.R. con sede nel Nord ovest (pari a circa il 20% del totale) incidono per il 43,0% dell'importo complessivo (45,4% nel 1997) e per il 37% del numero di iniziative (contro il 36,3% dell'anno prima).

Il ruolo più modesto è svolto dalle Fondazioni C.R. ubicate nel Mezzogiorno. Numericamente esse contano per l'11% circa e incidono per il 4% sia quanto a importo che quanto a numero di interventi.

Scendendo dal Nord verso il Sud si assiste ad un calo delle medie parziali, con l'eccezione del Centro che, quanto a importo medio per intervento, si colloca al di sotto del Mezzogiorno. In particolare, l'importo per iniziativa e il numero di progetti per Fondazione C.R. risultano, nell'ordine:

- nel Nord Ovest di 31,9 milioni di lire e di 355 unità;
- nel Nord Est di 29 milioni di lire e di 340 unità;
- nel Centro di 18,1 milioni di lire e di 225 unità;
- nel Mezzogiorno di 26,4 milioni di lire e di 37 unità

Dalla distribuzione delle erogazioni per classi di importi singoli si pos-

sono trarre ulteriori elementi informativi (v. Tabelle 27a - 27d).

Rispetto al dato emerso per l'intero Sistema Fondazioni C.R., i progetti di importo unitario più consistente (oltre 500 milioni di lire) manifestano una presenza maggiore presso le Fondazioni C.R. grandi. Questa peculiarità è rinvenibile anche per le Fondazioni C.R. collocate nel Nord Ovest del Paese.

Per contro, se come termine di riferimento si assumono le erogazioni di importo unitario non superiore a 50 milioni di lire si rilevano, relativamente all'importo, quote più consistenti nel Centro del Paese e presso le Fondazioni di minore dimensione.

#### 4.3.2 *Caratteristiche delle iniziative*

Relativamente al rilievo economico dei singoli interventi realizzati (prima caratteristica esaminata), la Tab. 28 mostra come, rispetto al dato calcolato per l'intero Sistema (8,7%), le erogazioni annuali di importo unitario modesto (non superiore a 10 milioni di lire) incidano in misura sensibilmente maggiore tra le Fondazioni C.R. piccole (23%) e quelle medio-piccole (20%). I divari tra i raggruppamenti di tipo territoriale risultano più contenuti: si va da un minimo di 6,7% nel Mezzogiorno a 12,3% nel Centro.

Per contro, con riferimento alla durata dei progetti, le erogazioni pluriennali manifestano un ruolo più consistente tra le Fondazioni C.R. grandi (22,6%) e nel Nord est (27,8%) a fronte di un dato medio generale pari al 19%.

Rispetto al 1996 sono diversi i raggruppamenti di Fondazioni C.R. che presentano variazioni di alcuni punti percentuali. Si segnala, in specie:

- a) per le erogazioni pluriennali, la forte crescita della loro rilevanza tra le Fondazioni C.R. piccole (da 5,4% a 17,1%), che si collocano così al secondo posto della graduatoria specifica, e nel Nord Est (da 14,5% a 27,8%);
- b) per le erogazioni annuali di importo unitario modesto, il loro ridimensionamento tra le Fondazioni C.R. grandi, medio-grandi e medie (con diminuzioni di circa 2 punti percentuali delle rispettive incidenze), e tra quelle del Nord Est (da 11,2% a 8,1%) e del Mezzogiorno (da 8,1 a 6,7%).

Passando ad esaminare l'origine della progettualità degli interventi realizzati, dalla Tab. 29 si può rilevare, rispetto al dato calcolato per l'intero Sistema (25,7%), un ruolo più marcato degli importi erogati attraverso progetti propri soprattutto tra le Fondazioni C.R. medie (42,5%), nonché tra quelle del Centro e del Nord Est, dove questo tipo di interventi riguarda più della

metà del totale delle erogazioni (rispettivamente il 52,1% e 56,9%).

Ad eccezione del Mezzogiorno, tutti i gruppi di Fondazione C.R. (sia per dimensione sia per ubicazione) registrano l'importo medio per contributo più elevato in corrispondenza dei progetti propri (rispetto a quelli di terzi).

Quanto al coinvolgimento di altre organizzazioni in sede di realizzazione dei progetti, la Tab. 29 mostra come, rispetto all'11,2% riscontrato per l'intero Sistema, l'incidenza delle erogazioni in pool risulti più significativa tra le Fondazioni C.R. medio-grandi (23,2%) e medie (16,6%), e faccia registrare una forte impennata nel Mezzogiorno (da 3,1% a 41,9%), in controtendenza rispetto alla sensibile diminuzione delle incidenze relative nelle altre zone geografiche.

Per quanto riguarda, infine, il ricorso all'analisi costi/benefici in occasione della valutazione e della selezione dei progetti (ultima caratteristica esaminata), la Tab. 29 evidenzia, rispetto al dato dell'intero Sistema (13,9%), come questa tecnica valutativa risulti maggiormente utilizzata tra le Fondazioni C.R. medio-piccole (44,4%), medie (34,9%) e, soprattutto, nel Mezzogiorno (59,2%), dove si registra un andamento inverso a quello delle altre zone del Paese, analogamente a quanto visto poc'anzi relativamente alle erogazioni in pool.

#### 4.3.3 Settori di intervento

Numerose risultano le differenze tra la distribuzione degli importi erogati per settori beneficiari da parte dei singoli raggruppamenti di Fondazioni C.R. e quella emersa relativamente all'intero Sistema (v. Tab. 30a).

Concentrando l'analisi sui casi più rilevanti si può osservare che:

- il settore Arte e cultura occupa una posizione più consistente soprattutto tra le Fondazioni C.R. piccole (50,2%) e quelle medie (43,7%);
- l'Assistenza sociale, che a livello di Sistema occupa il secondo posto per importi erogati (13,4%), presenta una incidenza molto più contenuta tra le Fondazioni C.R. piccole (4,2%), tra le medio-piccole (9,5%) e nel Nord Ovest (8,5%);
- l'Istruzione rafforza il proprio ruolo in specie tra le Fondazioni C.R. medio piccole (15,7%) e nel Nord Ovest (14,7%);
- la Sanità conta di più tra le Fondazioni C.R. medio-piccole (13,9%) e nel Mezzogiorno (11,7%);
- la Ricerca scientifica vanta una presenza maggiore, in particolare, tra le Fondazioni C.R. grandi (9%) nonché nel Mezzogiorno (15,8%) e nel Nord Est (12,1%);
- infine, il settore Promozione e sviluppo della comunità locale è più

significativo tra le Fondazioni C.R. grandi (7,5%) e, soprattutto, nel Centro (9,3%) e nel Nord Ovest (9,1%).

In tema di settori di intervento delle Fondazioni C.R. è utile un approfondimento ulteriore: al riguardo ci si avvale di due indicatori.

Il primo consiste nel numero medio, per Fondazione C.R., di settori che hanno fruito di contributi.

Con riferimento ai raggruppamenti per dimensione operativa si rileva che tale numero medio<sup>7</sup> è più elevato in corrispondenza delle Fondazioni C.R. grandi (6,7). Esso diminuisce al decrescere della dimensione, diventando 6,4 per le Fondazioni C.R. medio-grandi; 5,7 per quelle medie e medio-piccole; 4,6 per quelle piccole.

Parimenti, il numero medio di settori per Fondazione C.R. subisce una diminuzione passando dal Nord al Sud: infatti, a fronte del valore più elevato del Nord Ovest (6,6), si registra: 6,1 nel Nord Est; 5,7 nel Centro; 5,1 nel Mezzogiorno.

Il secondo indicatore preso in considerazione è rappresentato dal grado di specializzazione settoriale, calcolato – per ciascuna Fondazione C.R. – secondo il criterio illustrato nel par. 4.2.3.

Al riguardo la Tab. 31 conferma sostanzialmente le tendenze appena osservate, evidenziando, con l'unica eccezione delle Fondazioni medio-piccole, una crescente propensione alla specializzazione settoriale man mano che diminuisce la dimensione operativa della Fondazione e che si passa da Nord a Sud.

#### *4.3.4 Beneficiari delle iniziative*

Come già rilevato per i settori di intervento, pure la distribuzione degli importi erogati per soggetti beneficiari mostra variazioni non trascurabili passando da un raggruppamento di Fondazioni C.R. all'altro.

Circoscrivendo l'analisi alle differenze più vistose che si rilevano rispetto alle risultanze riferite all'intero Sistema Fondazioni C.R. si segnala per il 1998 quanto segue (v. Tab. 32a):

– le Università, i Centri di studio e gli Istituti di ricerca occupano maggiore spazio tra le Fondazioni C.R. grandi (16,3%), nel Nord Est (16,2%) e, in modo particolare, nel Mezzogiorno (27,7%);

– l'Amministrazione pubblica ha un rilievo più spiccato tra le Fondazioni C.R. medio-grandi (18,2%) e quelle del Centro (18,4%), a fronte del

---

<sup>7</sup> Ai fini di questa particolare analisi non è stato considerato, tra i settori, quello relativo ai Fondi Speciali per il Volontariato (L. 266/91) in quanto, trattandosi di una destinazione vincolata per legge, esso vede coinvolte indistintamente tutte le Fondazioni.

ruolo più contenuto ricoperto tra le Fondazioni C.R. piccole (7,8%) e tra quelle del Mezzogiorno (8,6%);

- gli Organismi ecclesiastici e religiosi vedono crescere l'importanza relativa tra le Fondazioni C.R. piccole (28,9%) e nel Nord Ovest (14,6%), a fronte di un arretramento nel Nord Est (9,4%) e nel Mezzogiorno (8,7%);

- gli Enti ed organismi assistenziali vari denotano una presenza relativa estremamente ridotta tra le Fondazioni C.R. piccole (5,5%) e, soprattutto, nel Mezzogiorno (1,4%);

- le Biblioteche, musei, teatri ed istituzioni musicali contano di più tra le Fondazioni C.R. del Nord Ovest (15,3%) e decisamente meno tra le Fondazioni piccole (5,1%) e nel Mezzogiorno (2,3%);

- gli Ospedali e le strutture sanitarie, infine, occupano una posizione più avanzata tra le Fondazioni C.R. medio-piccole (15,6%) e nel Centro (9,6%).

Il numero medio di soggetti beneficiari risulta più elevato in corrispondenza delle Fondazioni C.R. grandi (9,4 soggetti per Fondazione C.R.). Esso diminuisce tendenzialmente al decrescere della dimensione operativa, passando a 8,3 per le Fondazioni C.R. medio-grandi, a 8,9 per quelle medie, a 7,3 per quelle medio-piccole e a 4,4 per quelle piccole.

Prendendo come termine di riferimento la ripartizione geografica, è il Nord ovest a registrare il numero medio di soggetti beneficiari più consistente (8,6 per Fondazione C.R.). Esso scende a 8,2 per il Nord Est, a 7,4 per il Centro e al minimo di 4,6 per il Mezzogiorno.

#### 4.3.5 Finalizzazione delle iniziative

L'esame della distribuzione, secondo l'utilizzo finale, degli importi erogati da parte dei gruppi di Fondazioni C.R. evidenzia alcuni scostamenti significativi rispetto a quella riguardante l'intero Sistema Fondazioni C.R. (v. Tab. 33a e Tab. 33b).

Limitando l'analisi al 1998 ed alle finalizzazioni specifiche più rilevanti si possono cogliere i seguenti divari più evidenti:

- i Contributi di gestione assumono un rilievo molto maggiore nel Nord Ovest (33,0%), mentre presentano una incidenza più ridotta tra le Fondazioni medie (17%);

- la Realizzazione e il recupero di strutture stabili incide maggiormente nel Nord Ovest e tra le Fondazioni C.R. grandi (26,9% in entrambi i casi). Compare con minore incidenza nel Mezzogiorno (5,2%) e tra le Fondazioni C.R. medio-piccole (8,4%);

- l'Acquisto di beni e attrezzature mostra un rilievo più marcato tra le Fondazioni C.R. medie (25,2%) e nel Centro (19,1%). Per contro ha minor

peso tra le Fondazioni C.R. grandi (10,9%) e nel Mezzogiorno (5,4%);

– la Conservazione e il Restauro del patrimonio artistico si presenta con un peso maggiore tra le Fondazioni C.R. medio-piccole (15,5%), mentre è meno rilevante nel Nord Est (9,9%) e nel Centro (9,0%);

– le Manifestazioni culturali, infine, contano di più nel Mezzogiorno (21,1%) e nel Centro (18,1%).

#### *4.3.6 Localizzazione delle iniziative*

L'analisi della attività erogativa termina con la disamina delle tipologie di località verso le quali sono convogliati gli importi erogati dai diversi raggruppamenti di Fondazioni C.R. (v. Tab. 34a e Tab. 34b).

Tutti i gruppi, dimensionali e geografici, collocano non meno del 90% dell'ammontare elargito entro i confini della regione nella quale ha sede la Fondazione C.R.. (l'anno precedente, tuttavia, tale soglia minima si attestava al 94%). L'incidenza supera il 99% tra le Fondazioni C.R. medio-piccole (99,2%) e nel Mezzogiorno (99,4%).

All'interno della regione presenta un ruolo assolutamente prevalente la provincia sede della Fondazione C.R.: rispetto al totale, essa giunge ad assorbire fino al 91,1% nel Mezzogiorno e all'88,5% tra le Fondazioni C.R. medie, mentre è un po' più contenuta tra le Fondazioni C.R. grandi (73,3%).

Soltanto una parte delle Fondazioni C.R. ha elargito somme in ripartizioni geografiche esterne a quella di appartenenza: le percentuali più alte si riscontrano in corrispondenza delle Fondazioni C.R. grandi (75%), soprattutto, e del Nord Ovest (47%); quelle più contenute sono proprie delle Fondazioni C.R. medio-grandi (12,5%) e del Mezzogiorno (22%).

TABELLERELATIVEALL'ATTIVITÀ  
DI EROGAZIONE DELLE FONDAZIONI  
CASSE DI RISPARMIO

**Tab. 19 - Quadro sintetico riguardante l'attività erogativa delle Fondazioni C.R. relativamente agli anni 1997 e 1998 (anni solari).**

Voci	1997				1998					
	Importo		Numero		Importo		Numero			
	milioni di lire	milioni di euro	%	Interventi	%	milioni di lire	milioni di euro	%	Interventi	%
Totale erogazioni	332.748	171,8	100,0	14.273	100,0	421.027	217,4	100,0	15.281	100,0
1) Tipologia di erogazioni:										
a) erogazioni annuali:										
- di importo non superiore a 10 milioni di lire	34.877	18,0	10,5	10.681	74,8	36.768	19,0	8,7	10.756	70,4
- di importo superiore a 10 milioni di lire	240.349	124,1	72,2	3.320	23,3	304.313	157,2	72,3	3.951	25,9
b) erogazioni pluriennali	57.522	29,7	17,3	272	1,9	79.946	41,3	19,0	574	3,7
2) Classi di importi unitari delle erogazioni:										
- oltre 1 miliardo	65.612	33,9	19,7	23	0,2	82.603	42,7	19,6	30	0,2
- da 500 milioni a 1 miliardo	34.840	18,0	10,5	49	0,3	44.884	23,2	10,7	65	0,4
- da 200 a 500 milioni	49.366	25,5	14,9	149	1,0	68.871	35,6	16,4	210	1,4
- da 50 a 200 milioni	82.838	42,8	24,9	808	5,7	109.459	56,5	26,0	1.026	6,7
- da 10 a 50 milioni	65.010	33,6	19,5	2.502	17,5	76.534	39,5	18,2	2.867	18,8
- fino a 10 milioni	35.082	18,1	10,5	10.742	75,3	38.677	20,0	9,2	11.084	72,5



Voci	1997						1998					
	Secondo l'importo			Secondo il numero			Secondo l'importo			Secondo il numero		
	Totale	Erogazioni annuali > 10 milioni	Erogazioni pluriennali	Totale	Erogazioni annuali > 10 milioni	Erogazioni pluriennali	Totale	Erogazioni annuali > 10 milioni	Erogazioni pluriennali	Totale	Erogazioni annuali > 10 milioni	Erogazioni pluriennali
Percentuale di progetti valutati con l'analisi costi/benefici	19,3	10,7	55,6	13,1	12,0	27,6	13,9	16,1	5,0	12,1	13,1	5,9
Percentuale di progetti realizzati in pool	12,3	6,3	37,9	6,3	5,5	17,7	11,2	7,8	23,5	6,7	6,6	7,1
Con quali soggetti (in %): Fondazioni bancarie	2,8	6,2	0,8	9,6	9,4	10,4	4,5	5,2	3,7	9,5	8,7	14,6
Altre Fondazioni e Organizzazioni non profit	6,1	13,7	1,6	10,9	8,9	18,7	7,7	12,2	2,1	7,5	7,5	7,3
Imprese	30,8	17,6	38,6	17,6	17,8	16,7	36,3	9,0	69,5	10,9	9,9	17,1
Enti pubblici	49,8	39,6	55,8	55,6	52,9	66,7	73,1	61,2	87,6	53,1	51,8	61,0
Organizzazioni estere	0,2	0,6	0,0	0,8	1,0	0,0	0,4	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0
Altri soggetti	10,3	22,3	3,2	30,5	33,5	18,7	15,7	26,7	2,3	32,0	35,6	9,8

Tab. 21 - Distribuzione percentuale delle erogazioni delle Fondazioni C.R. in relazione all'uso dell'analisi costi/benefici e al coinvolgimento di terzi nella realizzazione dell'iniziativa (1997/1998).

Tab. 22a - Distribuzione degli importi erogati dalle Fondazioni C.R. per settore beneficiario (1997/1998).

Settori	1997						1998					
	Totale erogato			Composizione % delle erogazioni annuali			Composizione % delle erogazioni pluriennali			Composizione % delle erogazioni annuali		
	milioni di lire	milioni di euro	%	<= 10 milioni	≥ 10 milioni	%	milioni di lire	milioni di euro	%	<= 10 milioni	> 10 milioni	%
Arte e cultura	112.469	58,1	33,8	29,7	29,3	55,2	150.788	77,9	35,8	30,7	34,4	43,6
Assistenza sociale	42.259	21,8	12,7	23	12,5	7,8	56.594	29,2	13,4	20,9	11,2	18,5
Istruzione	45.586	23,5	13,7	17,2	13,0	14,4	52.050	26,9	12,4	18,5	11,5	12,7
Fondi speciali per il volontariato (L. 266/91)	37.268	19,2	11,2	0,0	15,4	0,0	43.859	22,7	10,4	0,1	14,4	0,0
Sanità	36.636	18,9	11,0	6,5	12,1	8,9	38.388	19,8	9,1	6,1	10,1	6,8
Ricerca scientifica	18.933	9,8	5,7	4,0	5,1	8,8	32.740	16,9	7,8	3,7	6,3	15,3
Promozione e sviluppo della comunità locale	16.637	8,6	5,0	6,7	5,4	2,5	27.260	14,1	6,5	7,5	7,5	1,9
Volontariato ed associazionismo	3.327	1,7	1,0	2,8	0,9	0,6	7.207	3,7	1,7	3,6	1,8	0,5
Sport ed attività ricreative	6.655	3,4	2,0	5,1	2,0	0,2	3.526	1,8	0,8	2,9	0,8	0,0
Tutela ambiente	1.664	0,9	0,5	0,3	0,4	1,3	2.827	1,5	0,7	0,7	0,8	0,1
Altri interventi	11.313	5,8	3,4	4,7	3,9	0,3	5.788	3,0	1,4	5,4	1,1	0,5
<b>Totale</b>	<b>332.748</b>	<b>171,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>421.027</b>	<b>217,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Tab. 23a - Distribuzione degli importi erogati dalle Fondazioni C.R. per soggetto beneficiario (1997/1998).

Soggetti	1997				1998					
	Totale erogato		Composizione % delle erogazioni annuali (>10 milioni)	Composizione % delle erogazioni pluriennali	Totale erogato		Composizione % delle erogazioni annuali (>10 milioni)	Composizione % delle erogazioni pluriennali		
	milioni di lire	%			milioni di lire	%				
	milioni di euro	%	milioni di euro	%						
Università, Centri di studio e Istituti di ricerca	45.819	23,7	13,8	11,6	22,5	48.360	25,0	14,5	11,0	26,7
Centri di servizio per il volontariato	44.921	23,2	13,5	16,9	0,0	47.216	24,4	14,2	18,3	0,0
Amministrazione pubblica (centrale e periferica)	29.282	15,1	8,8	9,3	6,6	45.217	23,4	13,6	13,7	13,2
Organismi ecclesiasitici e religiosi	36.935	19,1	11,1	12,5	5,3	41.474	21,4	12,4	13,6	8,5
Enti ed organismi assistenziali vari	44.588	23,0	13,4	14,5	9,0	39.910	20,6	12,0	12,0	11,8
Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali	52.674	27,2	15,8	9,8	40,1	35.162	18,2	10,5	7,5	21,2
Ospedali e strutture sanitarie	30.613	15,8	9,2	9,3	8,7	24.825	12,8	7,4	7,7	6,5
Associazioni culturali varie	17.968	9,3	5,4	5,4	5,5	23.823	12,3	7,1	8,4	2,9
Fornitori di servizi per interventi diretti	14.974	7,7	4,5	5,5	0,8	12.280	6,3	3,7	2,6	7,3
Scuole ed enti di formazione	9.650	5,0	2,9	3,2	1,4	9.259	4,8	2,8	3,1	1,8
Associazioni sportive e ricreative	3.327	1,7	1,0	1,2	0,0	3.235	1,7	1,0	1,2	0,1
Asili e scuole materne	1.331	0,7	0,4	0,5	0,1	1.643	0,8	0,5	0,6	0,0
Associazioni naturalistiche	665	0,3	0,2	0,3	0,0	1.107	0,6	0,3	0,4	0,0
<b>Totale</b>	<b>332.748</b>	<b>171,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>333.510</b>	<b>172,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Finalizzazione	1997				1998			
	Totale erogato		Numero interventi (% sul numero totale interventi)	Totale erogato		Numero interventi (% sul numero totale interventi)		
	milioni di lire	milioni di euro		milioni di lire	milioni di euro			
Contributi di gestione	86.182	44,5	25,9	10,0	91.581	47,3	24,9	9,9
Realizzazione e recupero strutture stabili	49.912	25,8	15,0	14,8	82.857	42,8	22,5	17,1
Acquisto beni e attrezzature	46.585	24,1	14,0	17,3	47.911	24,7	13,0	18,0
Conservazione e restauro patrimonio artistico	43.257	22,3	13,0	14,6	40.701	21,0	11,1	11,5
Manifestazioni culturali	31.611	16,3	9,5	11,6	36.021	18,6	9,8	14,2
Progetti di ricerca	13.643	7,0	4,1	4,6	15.350	7,9	4,2	4,7
Servizi socio-assistenziali	14.974	7,7	4,5	6,1	14.203	7,3	3,9	5,4
Congressi, convegni, seminari e corsi di formazione	10.981	5,7	3,3	6,0	8.734	4,5	2,4	5,2
Borse di studio, premi	5.657	2,9	1,7	3,3	7.996	4,1	2,2	3,7
Pubblicazioni	6.988	3,6	2,1	4,6	6.991	3,6	1,9	4,1
Acquisizione di opere artistiche	2.662	1,4	0,8	0,6	2.114	1,1	0,6	0,7
Altri interventi	20.298	10,4	6,1	6,5	13.171	6,8	3,6	5,5
<b>Totale</b>	<b>332.748</b>	<b>171,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>367.629</b>	<b>189,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tab. 24 - Distribuzione delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per finalizzazione degli interventi (1997/1998).





Tab. 26 - Quadro sintetico riguardante gruppi di Fondazioni C.R. (1997/1998).

Gruppi di Fondazioni	Distribuzioni					
	Fondazioni C.R.		1997		1998	
	Numero	%	Importi erogati in %	Numero degli interventi in %	Importi erogati in %	Numero degli interventi in %
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni grandi	16	19,75	67,4	49,8	67,1	48,0
Fondazioni medio-grandi	16	19,75	16,6	20,0	16,8	19,4
Fondazioni medie	16	19,75	8,8	13,9	9,8	15,8
Fondazioni medio-piccole	16	19,75	5,4	11,3	4,5	12,4
Fondazioni piccole	17	21,00	1,8	5,0	1,8	4,4
Sistema Fondazioni C.R.	81	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord ovest	16	19,75	45,4	36,3	43,0	37
Nord est	29	35,80	33,6	39,4	37,5	35,5
Centro	27	33,34	17,6	21,3	15,5	23,4
Mezzogiorno	9	11,11	3,4	3,0	4,0	4,1

Tab. 27a - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per classi di importi singoli (1998).							
Gruppi di Fondazioni	Classi di importi singoli						Totale
	<= 10 milioni	da 10 a 50 milioni	da 50 a 200 milioni	da 200 a 500 milioni	da 500 milioni a 1 miliardo	oltre 1 miliardo	
1) Secondo la classe dimensionale:							
Fondazioni grandi	7,1	15,4	23,4	17,3	10,3	26,5	100,0
Fondazioni medio-grandi	11,0	22,8	29,9	14,1	17,6	4,6	100,0
Fondazioni medie	12,9	23,4	30,5	17,3	8,1	7,9	100,0
Fondazioni medio-piccole	20,4	28,1	39,3	12,1	0,0	0,0	100,0
Fondazioni piccole	23,0	29,3	33,4	6,3	8,0	0,0	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	9,2	18,2	16,4	26,0	10,7	19,6	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest	8,2	14,6	23,9	17,5	10,3	25,5	100,0
Nord est	9,1	19,9	24,0	15,2	11,2	20,6	100,0
Centro	12,6	24,6	35,7	14,8	7,1	5,2	100,0
Mezzogiorno	8,1	16,9	28,9	20,5	25,6	0,0	100,0

**Tab. 27b - Distribuzione percentuale del numero degli interventi realizzati da gruppi di Fondazioni C.R. per classi di importi singoli (1998).**

Gruppi di Fondazioni	Classi di importi singoli						Totale
	<= 10 milioni	da 10 a 50 milioni	da 50 a 200 milioni	da 200 a 500 milioni	da 500 milioni a 1 miliardo	oltre 1 miliardo	
1) Secondo la classe dimensionale:							
Fondazioni grandi	66,8	22,1	8,3	2,0	0,6	0,3	100,0
Fondazioni medio-grandi	72,6	19,1	6,6	1,1	0,6	0,1	100,0
Fondazioni medie	78,0	15,7	5,0	1,0	0,2	0,1	100,0
Fondazioni medio-piccole	81,5	12,1	6,0	0,4	0,0	0,0	100,0
Fondazioni piccole	82,0	14,1	3,6	0,3	0,1	0,0	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	72,5	18,8	6,7	1,4	0,4	0,2	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest	73,6	17,0	7,1	1,6	0,5	0,3	100,0
Nord est	69,5	21,8	6,6	1,4	0,5	0,2	100,0
Centro	74,0	17,7	7,3	0,9	0,2	0,1	100,0
Mezzogiorno	72,8	17,9	6,8	1,7	0,8	0,0	100,0

<b>Tab. 27c - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per classi di importi singoli (1997).</b>							
Gruppi di Fondazioni	Classi di importi singoli						Totale
	<= 10 milioni	da 10 a 50 milioni	da 50 a 200 milioni	da 200 a 500 milioni	da 500 milioni a 1 miliardo	oltre 1 miliardo	
1) Secondo la classe dimensionale:							
Fondazioni grandi	8,2	16,8	22,4	14,6	9,8	28,2	100,0
Fondazioni medio-grandi	12,9	22,8	24,4	17,9	17,8	4,2	100,0
Fondazioni medie	16,2	29,0	33,0	13,6	8,2	0,0	100,0
Fondazioni medio-piccole	19,6	26,6	38,0	12,7	3,1	0,0	100,0
Fondazioni piccole	23,4	24,3	42,9	9,4	0,0	0,0	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	10,5	19,5	24,9	14,9	10,5	19,7	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest	9,5	14,0	19,2	11,9	11,0	34,4	100,0
Nord est	11,8	26,5	28,7	16,3	8,7	8,0	100,0
Centro	11,3	19,9	30,8	19,5	10,3	8,2	100,0
Mezzogiorno	8,2	21,8	32,6	15,9	21,5	0,0	100,0

**Tab. 27d - Distribuzione percentuale del numero degli interventi realizzati da gruppi di Fondazioni C.R. per classi di importi singoli (1997).**

Gruppi di Fondazioni	Classi di importi singoli						Totale
	≤ 10 milioni	da 10 a 50 milioni	da 50 a 200 milioni	da 200 a 500 milioni	da 500 milioni a 1 miliardo	oltre 1 miliardo	
1) Secondo la classe dimensionale:							
Fondazioni grandi	71,2	19,9	6,8	1,4	0,4	0,3	100,0
Fondazioni medio-grandi	76,8	17,1	4,5	1,0	0,5	0,1	100,0
Fondazioni medie	77,6	16,9	4,7	0,7	0,1	0,0	100,0
Fondazioni medio-piccole	82,3	12,9	4,3	0,4	0,1	0,0	100,0
Fondazioni piccole	87,2	8,4	4,1	0,3	0,0	0,0	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	75,3	17,5	5,7	1,0	0,3	0,2	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest	77,4	15,4	5,4	1,1	0,4	0,3	100,0
Nord est	72,5	20,6	5,5	1,0	0,3	0,1	100,0
Centro	77,9	14,6	6,0	1,1	0,3	0,1	100,0
Mezzogiorno	66,0	22,8	9,1	1,4	0,7	0,0	100,0

Tab. 28 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per tipo di intervento (1997/1998).										
Gruppi di Fondazioni	Erogazioni annuali <= 10 ml.		Erogazioni annuali > 10 ml.		Erogazioni annuali > 10 ml.		Erogazioni pluriennali		Totale	
	1997	1998	1997	1998	1997	1998	1997	1998	1997	1998
1) Secondo la classe dimensionale										
Fondazioni grandi	7,8	6,8	73,5	70,6	18,7	22,6	100,0	100,0		
Fondazioni medio-grandi	11,8	9,5	71,0	77,3	17,2	13,1	100,0	100,0		
Fondazioni medie	14,8	12,8	75,8	79,3	9,4	7,9	100,0	100,00		
Fondazioni medio-piccole	19,2	20,0	64,0	68,6	16,8	11,4	100,0	100,0		
Fondazioni piccole	21,4	23,0	73,2	59,9	5,4	17,1	100,0	100,0		
Sistema Fondazioni C.R.	10,5	8,7	72,2	72,3	17,3	19,0	100,0	100,0		
2) Secondo la ripartizione geografica:										
Nord ovest	8,9	8,2	69,0	76,6	22,1	15,3	100,0	100,0		
Nord est	11,2	8,1	74,3	64,1	14,5	27,8	100,0	100,00		
Centro	10,6	12,3	76,2	75,5	13,2	12,1	100,0	100,0		
Mezzogiorno	8,1	6,7	90,3	90,5	1,6	2,8	100,0	100,0		

Tab. 29 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per alcune caratteristiche dei progetti (1997/1998).						
Gruppi di Fondazioni	% di progetti propri		% di progetti in pool		% di progetti valutati con l'analisi costi/benefici	
	1997	1998	1997	1998	1997	1998
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni grandi	21,2	20,3	8,9	7,9	17,7	4,1
Fondazioni medio-grandi	34,3	31,1	23,6	23,2	26,0	24,6
Fondazioni medie	27,8	42,5	19,4	16,6	12,1	34,9
Fondazioni medio-piccole	24,8	36,5	7,6	10,2	34,6	44,4
Fondazioni piccole	19,2	36,8	23,1	10,2	8,2	13,0
Sistema Fondazioni C.R.	24,1	25,7	12,3	11,2	19,3	13,9
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord ovest	19,4	9,8	22,7	10,4	21,4	5,7
Nord est	24,7	56,9	27,8	10,7	39,2	14,2
Centro	30,4	52,1	29,0	7,8	34,9	16,1
Mezzogiorno	65,6	31,2	3,1	41,9	3,1	59,2

Tab. 30a - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per settori beneficiari principali (1998).							
Gruppi di Fondazioni	Settori beneficiari						
	Arte e cultura	Assistenza sociale	Istruzione	Fondi speciali per il volontariato	Sanità	Ricerca scientifica	Promozione e sviluppo della comunità locale
1) Secondo la classe dimensionale:							
Fondazioni grandi	33,8	13,7	11,9	10,4	8,9	9,0	7,5
Fondazioni medio-grandi	37,8	14,4	11,8	11,5	7,5	7,3	5,7
Fondazioni medie	43,7	13,2	14,8	9,0	11,6	2,3	2,8
Fondazioni medio-piccole	36,2	9,5	15,7	10,3	13,9	4,3	5,0
Fondazioni piccole	50,2	4,2	12,7	10,9	8,3	6,2	1,3
Sistema Fondazioni C.R.	35,8	13,4	12,4	10,4	9,1	7,8	6,5
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest	37,9	8,5	14,7	10,5	8,9	3,9	9,1
Nord est	32,9	20,4	11,0	9,6	8,9	12,1	2,6
Centro	37,4	11,1	12,1	10,6	3,7	6,0	9,3
Mezzogiorno	34,3	10,7	9,2	16,3	11,7	15,8	4,5

Tab. 30b - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per settori beneficiari principali (1997).

Gruppi di Fondazioni	Settori beneficiari						
	Arte e cultura	Assistenza sociale	Istruzione	Fondi speciali per il volontariato	Sanità	Ricerca scientifica	Promozione e sviluppo della comunità locale
1) Secondo la classe dimensionale:							
Fondazioni grandi	35,0	13,0	12,0	11,0	11,0	5,9	4,4
Fondazioni medio-grandi	29,0	11,0	17,0	14,0	9,8	5,1	8,2
Fondazioni medie	30,0	10,0	22,0	11,0	12,0	6,4	2,3
Fondazioni medio-piccole	37,0	12,0	15,0	8,8	12,0	3,7	7,0
Fondazioni piccole	32,0	13,0	16,0	8,2	17,0	1,5	3,2
Sistema Fondazioni C.R.	33,8	12,7	13,7	11,2	11,0	5,7	5,0
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest	35,0	10,0	16,0	11,0	13,0	3,6	3,0
Nord est	33,0	18,0	13,0	11,0	7,2	9,3	2,7
Centro	34,0	11,0	10,0	11,0	16,0	3,1	11,0
Mezzogiorno	23,0	6,2	12,0	20,0	1,6	10,0	22,0

Tab. 31 - Distribuzione percentuale delle Fondazioni C.R. per grado di specializzazione settoriale (1997/1998).										
Gruppi di Fondazioni	Grado di specializzazione settoriale								Totale	
	Alto		Medio		Basso				1997	1998
	1997	1998	1997	1998	1997	1998	1997	1998		
1) Secondo la classe dimensionale:										
Fondazioni grandi	31,3	75,0	68,7	25,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fondazioni medio-grandi	62,4	81,3	31,3	18,8	6,3	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fondazioni medie	56,2	81,3	43,8	18,8	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fondazioni medio-piccole	62,4	75,0	31,3	25,0	6,3	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fondazioni piccole	80,0	93,8	20,0	6,3	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	58,3	85,2	39,2	18,8	2,5	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:										
Nord ovest	43,7	56,2	50,0	43,8	6,3	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nord est	44,8	89,7	51,8	10,3	3,4	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Centro	76,9	80,8	23,1	19,2	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Mezzogiorno	75,0	100,0	25,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 32a - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per soggetti beneficiari principali (1998).									
Gruppi di Fondazioni	Soggetti beneficiari								
	Università e Istituti di ricerca	Amm.ne pubblica (centrale e periferica)	Organismi ecclesiastici e religiosi	Enti e organismi assistenziali vari	Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali	Ospedali e strutture sanitarie	Assoc. culturali varie	Scuole ed Enti di formaz.	
1) Secondo la classe dimensionale:									
Fondazioni grandi	16,3	12,8	12,2	12,3	11,8	6,4	7,0	2,1	
Fondazioni medio-grandi	10,0	18,2	10,7	12,0	5,5	7,5	9,4	3,9	
Fondazioni medie	10,8	13,3	13,6	12,7	11,0	11,6	6,0	2,9	
Fondazioni medio-piccole	10,5	13,4	14,5	7,9	7,0	15,6	5,0	8,9	
Fondazioni piccole	5,8	7,8	28,9	5,5	5,1	8,1	5,0	5,5	
Sistema Fondazioni C.R.	14,5	13,6	12,4	12,0	10,5	7,4	7,1	2,8	
2) Secondo la ripartizione geografica:									
Nord ovest	13,4	14,1	14,6	10,7	15,3	6,1	6,4	2,5	
Nord est	16,2	14,6	9,4	13,3	4,7	8,7	7,0	2,7	
Centro	10,7	18,4	13,8	15,5	10,8	9,6	9,8	4,0	
Mezzogiorno	27,7	8,6	8,7	1,4	2,3	3,1	8,3	1,5	

Tab. 32b - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per soggetti beneficiari principali (1997).									
Gruppi di Fondazioni	Soggetti beneficiari								
	Università e Istituti di ricerca	Amm.ne pubblica (centrale e periferica)	Organismi ecclesiastici e religiosi	Enti e organismi assistenziali vari	Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali	Ospedali e strutture sanitarie	Assoc. culturali varie	Scuole ed Enti di formaz.	
1) Secondo la classe dimensionale:									
Fondazioni grandi	13,1	7,8	11,9	14,4	19,2	7,5	5,3	2,6	
Fondazioni medio-grandi	16,8	12,1	8,1	10,2	6,4	11,5	6,2	2,1	
Fondazioni medie	16,9	10,2	8,9	12,5	8,3	13,1	6,1	4,1	
Fondazioni medio-piccole	10,4	8,2	14,3	13,3	13,2	15,7	3,3	4,9	
Fondazioni piccole	8,6	13,1	3,6	9,1	5,9	21,7	5,2	7,7	
Sistema Fondazioni C.R.	13,8	8,8	11,1	13,4	15,8	9,2	5,4	2,9	
2) Secondo la ripartizione geografica:									
Nord ovest	14,8	7,0	10,4	11,9	25,5	9,8	2,3	2,1	
Nord est	16,3	9,6	13,3	16,8	5,3	6,7	6,9	3,4	
Centro	6,8	12,6	8,4	13,0	12,2	13,7	10,9	3,0	
Mezzogiorno	11,1	4,8	12,1	4,8	4,3	1,9	5,3	6,4	

Tab. 33a - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per finalizzazioni principali (1998).									
Gruppi di Fondazioni	Finalizzazioni								
	Contributi di gestione	Realizz. e recupero strutt. stabili	Acquisto beni e attrezzature	Conserv. e restauro patrimonio artistico	Manifest. culturali	Progetti di ricerca	Servizi socio assist.	Congressi, convegni, seminari	
1) Secondo la classe dimensionale:									
Fondazioni grandi	25,9	26,9	10,9	10,5	9,0	4,6	3,4	1,7	
Fondazioni medio-grandi	26,4	13,0	12,1	11,6	11,6	3,3	7,1	3,4	
Fondazioni medie	17,0	13,6	25,2	12,3	12,4	2,0	3,4	4,4	
Fondazioni medio-piccole	22,4	8,4	22,1	15,5	10,2	4,9	2,5	3,8	
Fondazioni piccole	23,8	13,2	13,5	14,0	12,4	4,3	0,9	4,2	
Sistema Fondazioni C.R.	24,9	22,5	13,0	11,1	9,8	4,2	3,9	2,4	
2) Secondo la ripartizione geografica:									
Nord ovest	33,0	26,9	10,4	11,8	6,3	2,7	1,3	1,9	
Nord est	17,6	23,0	14,6	9,9	9,7	5,2	7,2	2,1	
Centro	17,9	12,2	19,1	9,0	18,1	4,1	4,2	2,9	
Mezzogiorno	25,6	5,2	5,4	12,2	21,1	13,2	1,2	8,4	

Tab. 33b - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per finalizzazioni principali (1997).									
Gruppi di Fondazioni	Finalizzazioni								
	Contributi di gestione	Realizz. e recupero strutt. stabili	Acquisto beni e attrezzature	Conserv. e restauro patrimonio artistico	Manifest. culturali	Progetti di ricerca	Servizi socio assist.	Congressi, convegni, seminari	
1) Secondo la classe dimensionale:									
Fondazioni grandi	26,2	18,4	12,9	14,1	8,3	4,3	4,6	2,2	
Fondazioni medio-grandi	27,6	7,9	14,1	9,5	13,4	3,2	5,0	4,6	
Fondazioni medie	23,7	5,8	18,0	11,1	10,5	5,5	3,9	11,0	
Fondazioni medio-piccole	20,8	10,1	18,0	14,0	10,8	2,5	2,7	1,9	
Fondazioni piccole	26,0	8,4	32,5	9,9	15,2	0,3	0,7	0,0	
Sistema Fondazioni C.R.	25,9	15,0	14,0	13,0	9,5	4,1	4,5	3,3	
2) Secondo la ripartizione geografica:									
Nord ovest	32,9	18,6	13,9	14,7	4,2	2,8	1,5	2,7	
Nord est	21,0	13,8	11,9	14,3	10,0	5,5	7,9	3,8	
Centro	16,9	10,2	20,1	6,9	22,4	3,5	4,2	2,9	
Mezzogiorno	26,1	5,0	4,8	10,5	10,4	9,4	12,1	7,7	

<b>Tab. 34a - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi (1998).</b>						
Gruppi di Fondazioni	Localizzazione degli interventi					Totale
	Provincia sede della Fondazione	Altre province della stessa regione della Fondazione	Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	Altre ripartizioni geografiche		
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni grandi	73,3	18,3	2,0	6,4	100,0	
Fondazioni medio-grandi	85,9	12,6	0,3	1,2	100,0	
Fondazioni medie	88,5	10,2	1,0	0,3	100,0	
Fondazioni medio-piccole	85,2	14,0	0,6	0,2	100,0	
Fondazioni piccole	86,1	9,5	3,9	0,5	100,0	
Sistema Fondazioni C.R.	77,6	16,2	1,7	4,5	100,0	
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord ovest	70,2	20,5	2,9	6,4	100,0	
Nord est	80,5	14,6	0,5	4,4	100,0	
Centro	87,9	10,2	1	0,9	100,0	
Mezzogiorno	91,1	8,2	0,5	0,2	100,0	

<b>Tab. 34b - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi (1997).</b>						
Gruppi di Fondazioni	Provincia sede della Fondazione	Localizzazione degli interventi				Totale
		Altre province della stessa regione della Fondazione	Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	Altre ripartizioni geografiche		
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni grandi	74,9	19,7	2,6	2,8	100,0	
Fondazioni medio-grandi	89,2	10,4	0,1	0,3	100,0	
Fondazioni medie	88,0	11,8	0,1	0,1	100,0	
Fondazioni medio-piccole	53,4	40,7	4,5	1,4	100,0	
Fondazioni piccole	70,8	28,6	0,1	0,5	100,0	
Sistema Fondazioni C.R.	77,6	18,3	2,0	2,1	100,0	
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord Ovest	77,4	17,6	3,8	1,2	100,0	
Nord Est	73,3	22,1	0,1	4,5	100,0	
Centro	85,1	14,1	0,4	0,4	100,0	
Mezzogiorno	89,8	9,8	0,0	0,4	100,0	

## APPENDICE A

SERIE STORICA DEI PRINCIPALI DATI  
DI ATTIVITÀ DELLE FONDAZIONI  
C.R. (1993-1999)

**Tab. 35 - Conto economico delle Fondazioni C.R.  
(esercizi 1992/93 - 1998/99).**

	1992/93		1993/94		1994/95		1995/96		1996/97		1997/98		1998/99	
	(milioni di lire)	% sui prov.												
<b>PROVENTI NETTI <sup>(1)</sup></b>	<b>447.648</b>	<b>100,0</b>	<b>617.359</b>	<b>100,0</b>	<b>706.589</b>	<b>100,0</b>	<b>721.462</b>	<b>100,0</b>	<b>860.049</b>	<b>100,0</b>	<b>948.859</b>	<b>100,0</b>	<b>1.717.802</b>	<b>100,0</b>
Costi di funzionamento di cui: compensi agli Organi collegiali	43.696	9,8	44.628	7,2	58.833	8,3	75.049	10,4	83.907	9,8	94.572	10,0	103.213	6,0
Accantonamenti obbligatori (ex art. 12 D.Lgs. 368/90)	17.320	3,9	13.869	2,2	18.436	2,6	27.479	3,8	29.512	3,4	31.001	3,3	32.069	1,9
Accantonamenti statutari di cui: per il mantenimento integrità economica	224.840	50,2	302.994	49,1	259.306	36,7	228.727	31,7	152.397	17,7	90.119	9,5	144.477	8,4
Imposte e tasse	21.080	4,7	27.386	4,4	52.275	7,4	60.528	8,4	89.458	10,4	199.024	21,0	343.257	20,0
Margine dell'esercizio	0	0,0	0	0,0	6.700	0,9	12.176	1,7	38.758	4,5	141.986	15,0	203.330	11,8
Saldo gestione straordinaria	10.491	2,3	15.390	2,5	10.763	1,5	26.270	3,6	22.061	2,6	23.711	2,5	37.945	2,2
Risorse derivanti da esercizi precedenti	147.540	33,0	226.961	36,8	325.423	46,1	330.877	45,9	512.206	59,6	541.433	57,1	1.088.911	63,4
	17.966		11.926		4.139		-2.370		-4.189		-30.782		-16.894	
	198.112		148.208		98.290		112.863		133.269		214.737		196.539	
<b>Totale disponibile per erogazioni</b>	<b>363.617</b>	<b>% tot. disp.</b>	<b>387.096</b>	<b>% tot. disp.</b>	<b>427.851</b>	<b>% tot. disp.</b>	<b>441.371</b>	<b>% tot. disp.</b>	<b>641.285</b>	<b>% tot. disp.</b>	<b>725.387</b>	<b>% tot. disp.</b>	<b>1.288.756</b>	<b>% tot. disp.</b>
Erogazioni	211.617	58,2	196.937	50,9	250.814	58,6	266.922	60,5	392.010	61,1	413.538	57,0	751.617	43,8
Volontariato (L.266/91)	10.227	2,8	19.172	5,0	24.987	5,8	27.988	6,3	37.949	5,9	44.587	6,1	86.644	5,0
Impegni per erogazioni future	86.486	23,5	126.755	32,7	96.705	22,6	81.208	18,4	192.051	29,9	253.603	35,0	431.712	25,1
<b>Risorse utilizzate per attività istituzionale</b>	<b>307.328</b>	<b>84,5</b>	<b>342.865</b>	<b>88,6</b>	<b>372.506</b>	<b>87,1</b>	<b>376.097</b>	<b>85,2</b>	<b>622.010</b>	<b>97,0</b>	<b>711.728</b>	<b>98,1</b>	<b>1.269.974</b>	
Avanzo	56.290	15,5	44.231	11,4	55.345	12,9	65.274	14,8	19.276	3,0	13.660	1,9	-1.218	-0,1

(1) Includono i proventi ordinari al netto del credito di imposta sui dividendi e delle plusvalenze da cessione partecipazioni nella confiteria.

<b>Tab. 36 - Conto economico aggregato delle Fondazioni C.R. (esercizi 1992/93 - 1998/99).</b>		
	Totale 7 anni	% sui prov.
<b>PROVENTI NETTI<sup>1</sup></b>	<b>6.019.768</b>	<b>100,00</b>
Costi di funzionamento	503.898	8,37
<i>di cui: compensi agli Organi collegiali</i>	<i>(169.685)</i>	<i>(2,82)</i>
Accantonamenti obbligatori (ex art. 12 D.Lgs.356/90)	1.402.860	23,30
Accantonamenti statutari	793.007	13,17
<i>di cui: per il mantenimento integrità economica del patrimonio</i>	<i>(402.929)</i>	<i>(6,69)</i>
Imposte e tasse	146.650	2,44
Saldo della gestione straordinaria	-20.005	
<b>Totale disponibile per erogazioni</b>	<b>3.153.348</b>	52,38
		% sulle disp.
Erogazioni	2.483.455	78,76
Volontariato (L.266/91)	251.534	7,98
Impegni per erogazioni future <sup>2</sup>	418.359	13,27
<b>Risorse utilizzate per attività istituzionale</b>	<b>3.153.348</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Includono i proventi ordinari al netto del credito di imposta sui dividendi e delle plus/minus da cessione partecipazioni nella conferitaria.

<sup>2</sup> Il valore indicato è il saldo tra l'utilizzo del Fondo erogazioni e gli stanziamenti per erogazioni future (compresi gli avanzi di gestione).


Esso, pertanto, esprime la variazione del Fondo erogazioni verificatasi nel corso dei sette anni.

Tab. 37 - Distribuzione delle erogazioni monetarie delle Fondazioni C.R. per settori di intervento Anni 1993-1998 (valori in milioni).														
Settori	1993		1994		1995		1996		1997		1998		Totale	
	lire	%	lire	%										
Arte e cultura	46.079	27,5	55.635	28,4	60.939	28,8	81.719	32,4	112.568	33,8	150.788	35,8	507.728	32,1
Assistenza sociale	26.279	15,7	27.289	13,9	32.145	15,2	37.919	15,0	42.349	12,7	56.594	13,4	222.555	14,1
Istruzione	22.059	13,1	24.583	12,5	32.965	15,6	33.826	13,4	45.411	13,6	52.050	12,4	210.895	13,3
Sanità	26.911	16,0	30.903	15,8	20.473	9,7	25.714	10,2	36.639	11,0	38.388	9,1	179.029	11,3
Fondi speciali per il volontariato (L. 266/91)	11.099	6,6	18.853	9,6	23.552	11,1	28.806	11,4	37.367	11,2	43.859	10,4	163.536	10,3
Ricerca scientifica	11.146	6,6	13.252	6,8	8.776	4,2	16.160	6,4	18.770	5,6	32.740	7,8	100.845	6,4
Promozione e sviluppo comunità	6.760	4,0	6.910	3,5	16.767	7,9	12.553	5,0	16.553	5,0	27.260	6,5	86.843	5,5
Sport ed attività ricreative	5.707	3,4	5.437	2,8	5.629	2,7	5.880	2,3	6.540	2,0	3.526	0,8	32.719	2,1
Volontariato ed associazionismo	5.461	3,3	5.286	2,7	0	0,0	189	0,1	3.373	1,0	7.207	1,7	21.515	1,4
Tutela ambiente	882	0,5	844	0,4	691	0,3	2.579	1,0	1.772	0,5	2.827	0,7	9.594	0,6
Altri interventi	5.475	3,3	6.996	3,6	9.324	4,4	7.207	2,9	11.367	3,4	5.788	1,4	46.157	2,9
<b>TOTALE</b>	<b>167.859</b>	<b>100,0</b>	<b>195.969</b>	<b>100,0</b>	<b>211.261</b>	<b>100,0</b>	<b>252.553</b>	<b>100,0</b>	<b>332.748</b>	<b>100,0</b>	<b>421.027</b>	<b>100,0</b>	<b>1.581.416</b>	<b>100,0</b>


<b>Tab. 38 - Distribuzione delle erogazioni monetarie delle Fondazioni C.R. per finalizzazione dell'intervento Anni 1993-1998 (valori in milioni).</b>														
Finalizzazioni	1993		1994		1995		1996		1997		1998		Totale	
	lire	%	lire	%										
Contributi di gestione	38.067	26,5	51.394	30,4	59.106	29,4	50.979	23,0	76.907	25,7	91.581	24,9	362.093	26,2
Realizzazione e recupero strutture stabili	28.661	19,9	22.694	13,4	33.612	18,6	36.072	16,3	45.086	15,1	82.857	22,5	248.922	18,0
Acquisto beni e attrezzature	30.424	21,1	36.214	21,4	26.637	14,7	32.964	14,8	41.974	14,0	47.911	13,0	216.114	15,6
Conservazione e restauro patrimonio artistico	19.940	13,9	24.579	14,5	24.633	13,6	36.094	16,3	39.014	13,0	40.701	11,1	184.961	13,4
Manifestazioni culturali	13.194	9,2	13.868	8,2	15.746	8,7	19.186	8,6	28.497	9,5	36.021	9,8	126.512	9,2
Progetti di ricerca	7.170	5,0	7.998	4,7	5.589	3,1	6.295	2,8	12.192	4,1	15.950	4,2	54.594	3,9
Servizi socio assistenziali	579	0,4	3.863	2,3	5.527	3,1	9.972	4,5	14.114	4,7	14.203	3,9	48.257	3,5
Congressi, convegni, seminari	-	0,0	-	0,0	3.253	1,8	8.616	3,9	9.884	3,3	8.734	2,4	30.486	2,2
Borse di studi e premi	2.234	1,6	2.795	1,7	2.227	1,2	4.699	2,1	5.230	1,7	7.996	2,2	25.121	1,8
Publicazioni	1.161	0,8	2.174	1,3	3.011	1,7	4.845	2,2	6.384	2,1	6.991	1,9	24.565	1,8
Acquisizioni di opere artistiche	73	0,1	426	0,3	652	0,4	3.054	1,4	2.920	0,8	2.114	0,6	8.639	0,6
Altri interventi	2.356	1,6	3.245	1,9	6.872	3,8	9.225	4,2	17.480	5,8	13.171	3,6	52.350	3,8
<b>TOTALE</b>	<b>143.857</b>	<b>100,0</b>	<b>169.131</b>	<b>100,0</b>	<b>180.865</b>	<b>100,0</b>	<b>221.992</b>	<b>100,0</b>	<b>299.081</b>	<b>100,0</b>	<b>367.629</b>	<b>100,0</b>	<b>1.362.495</b>	<b>100,0</b>

Nota: La finalizzazione specifica degli interventi è stata rilevata solo per gli interventi di importo unitario superiore a 10 milioni di lire.


**Fig. 2 - Redditività del Patrimonio delle Fondazioni C.R.**  
(Esercizi 1992/93 - 1998/99)




**Fig. 3 - Andamento dell'indicatore Erogazioni/Patrimonio delle Fondazioni C.R.**  
(Esercizi 1992/93 - 1998/99)




**Fig. 4 - Incidenza del Margine netto rispetto ai Proventi - Fondazioni C.R. (Esercizi 1992/93 - 1998/99)**




**Fig. 5 - Destinazione delle risorse delle Fondazioni C.R. (Esercizi 1992/93 - 1998/99)**




**Fig. 6 - Importi erogati dalle Fondazioni C.R. nei principali settori di intervento (Anni 1993 - 1998)**




**Fig. 7 - Distribuzione delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per finalizzazione dell'intervento (Anni 1993 - 1998)**



**Fig. 8 - Incidenza percentuale delle erogazioni pluriennali sul totale erogato dalle Fondazioni C.R. (Anni 1993 - 1998)**



**Fig. 9 - Incidenza percentuale delle erogazioni in pool sul totale erogato dalle Fondazioni C.R. (Anni 1993 - 1998)**



## APPENDICE B

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI  
ENORMATIVI

LEGGE 30 luglio 1990, n. 218

**Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Fusioni, trasformazioni e conferimenti*

1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonché ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto

unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

Art. 2.

*Modalità di attuazione*

1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette a:

a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in più fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attività residue. Le società per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra società, nelle attività svolte dall'ente conferente o trasformato;

b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilità delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facoltà del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le società per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 del de-

creto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potrà essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Le assemblee delle società di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;

c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovrà prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalità originarie dell'ente. Lo statuto dovrà inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle società per azioni risultanti dai conferimenti dovrà essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria. Lo statuto potrà, infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;

d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di

voto nell'assemblea ordinaria delle società per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva, per finalità di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potrà consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:

1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;

2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;

3) all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;

e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruità applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare norme volte a disciplinare l'alimentazione della base sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa anche con modalità diverse dal metodo della cooptazione. In particolare dovrà prevedersi che l'integrazione della compagine sociale possa avvenire anche mediante soggetti designati da istituzioni culturali, da enti e organismi economico-professionali nonché da enti locali territoriali.

3. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente comma:

“La richiesta di parere relativa al

rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati”.

### Art. 3.

#### *Rapporti di lavoro*

1. Ai dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.

2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato *T* al-

l'articolo 39 della legge 8 agosto 1985, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:

*a)* fissare procedure e modalità dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovrà essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovrà essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovrà essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;

*b)* prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette società o enti;

*c)* stabilire procedure e modalità con le quali i fondi pensione delle società od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attività patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuità, mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonoma personalità giuridica. Ai di-

pendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) favorire eventuali mobilità interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5 comma 1 lettera d).

#### Art. 4.

##### *Ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico*

1. È autorizzata per il quinquennio 1990-94 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990, lire 367 miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi nel 1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in conformità a quanto previsto dal comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell'articolo 2 legge 10 febbraio 1981, n. 23, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981. Dovrà prevedersi che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve de-

nominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni di cui all'articolo 1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 297 miliardi per l'anno 1990, in lire 367 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 452 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 5.

##### *Vigilanza sul gruppo creditizio*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, a fini di vigilanza, norme dirette a:

a) definire gli elementi che identificano il gruppo creditizio annettendo, a tal fine, rilevanza determinante alla natura finanziaria o strumentale dell'attività svolta dalle società componenti il gruppo e all'esistenza di soggetti esercenti attività creditizia in posizione di controllanti o di controllati. In particolare, quando uno o più enti creditizi siano in posizione di controllati, la qualificazione di gruppo creditizio ricorre se gli enti detengano complessivamente una quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi o degli impieghi con clientela ovvero se

l'attivo del gruppo sia comunque rappresentato almeno per la metà da attività riferibili agli enti creditizi appartenenti al gruppo stesso. Le disposizioni delegate stabiliranno altresì in presenza di quali condizioni si presume l'esistenza del controllo di fatto e i criteri che dovranno essere seguiti per la conseguente individuazione del gruppo creditizio. Ad esclusione delle *holding* finanziarie, tutti i componenti del gruppo dovranno esercitare, almeno prevalentemente, una o più delle attività indicate nell'elenco allegato alla seconda direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989, in materia creditizia;

b) istituire presso la Banca d'Italia un apposito albo in cui devono essere iscritti nella loro composizione aggiornata i gruppi, e prevedere altre forme di pubblicità;

c) fissare, fatta comunque salva la specifica disciplina dell'attività bancaria, i criteri per individuare l'ambito del gruppo creditizio e la società capogruppo, che dovrà essere un ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114, e sarà sottoposta al controllo di vigilanza di cui alla lettera d), e i poteri di direzione che la capogruppo dovrà esercitare ai fini della vigilanza bancaria;

d) realizzare, con riferimento al gruppo, la vigilanza consolidata di ordine informativo, regolamentare e di disciplina delle situazioni di crisi. A tal fine la Banca d'Italia provvederà a: richiedere informazioni; impartire, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nell'interesse della stabilità del gruppo e a tutela dell'intermediazione creditizia, istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l'attività del

gruppo complessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, all'adeguatezza patrimoniale e alle partecipazioni detenibili; effettuare controlli ed ispezioni. Al medesimo fine dovrà inoltre stabilirsi una disciplina delle situazioni di crisi che, nel rispetto dell'autonomia patrimoniale dei singoli soggetti e della trasparenza delle operazioni, contempra specifiche norme volte a coordinare le procedure coattive delle società o enti appartenenti ad un medesimo gruppo bancario. In particolare dovrà disporsi che:

1) quando ricorrano situazioni di crisi circoscritte a singoli partecipanti al gruppo, gli stessi restano soggetti alle procedure coattive loro proprie;

2) nei confronti dell'ente capogruppo si applicano le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del fallimento e con attrazione degli eventuali fallimenti già dichiarati per le altre società del gruppo. I procedimenti giudiziari di maggiore rilievo per lo svolgimento delle procedure e quelli riguardanti i rapporti intragruppo saranno assegnati alla competenza di un unico tribunale;

3) qualora una società del gruppo sia interessata da una situazione di crisi che ha dato luogo all'applicazione di una procedura coattiva e che può alterare in modo grave l'equilibrio del gruppo nel suo complesso, le autorità creditizie possono comunque sottoporre la capogruppo alla procedura di amministrazione straordinaria;

4) la procedura di amministrazione

straordinaria, quando disposta per la capogruppo, è applicabile anche alle società del gruppo per le quali ne ricorrono i presupposti;

5) i commissari straordinari insediati presso la capogruppo hanno facoltà di procedere alla sostituzione degli amministratori delle società appartenenti al gruppo in funzione del mutamento degli indirizzi gestionali;

6) gli organi delle procedure riguardanti società o enti appartenenti ad un unico gruppo bancario possono essere formati dai medesimi soggetti, salvo che ostino particolari ragioni inerenti ai rapporti tra le procedure stesse;

e) prevedere che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società o enti facenti parte di un gruppo creditizio ed esercenti una delle attività finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, debbano possedere requisiti di esperienza ed onorabilità adeguati alla carica da rivestire ed all'attività da svolgere.

2. Alle società capogruppo individuate ai sensi della lettera c) del comma 1 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti alle stesse vengono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri di cui all'articolo 10 della medesima legge. Alle omissioni delle comunicazioni si applica l'articolo 11 della medesima legge. Agli esponenti delle società appartenenti al gruppo creditizio si applicano, altresì, gli articoli 3, comma 1, e 4 della legge 17 aprile 1986, n. 114. Per le infrazioni alle norme delegate di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compa-

tibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, della legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 6.

##### *Emanazione delle norme delegate*

1. Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all'articolo 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

#### Art. 7.

##### *Norme fiscali*

1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

“L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma”. (1)

Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state

iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministero delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.

“2 - bis. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.

2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonché quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fi-

scale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". (2)

3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonché di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento "della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento". (3)

L'accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, ultimo periodo del pri-

mo comma, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della stessa legge n. 468 del 1978.

4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.

5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 si applicano disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (4)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del  
Consiglio dei Ministri*  
CARLI *Ministro del tesoro*

Visto il Guardasigilli VASSALLI

(1) Così costituito dall'art.28 della legge 30.12.91, n. 413.

(2) Commi aggiunti dall'art. 71 della legge 30.12.91, n. 413.

(3) Così sostituito dall'art. 1, comma 6 della legge 26.11.93, n. 489.

(4) Il termine di cui all'art. 7, comma 6 è stato differito al 31.12.95 dal D.L. 25.2.95, n. 48.

d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

1) d'ufficio per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del R.D.L. 7 settembre 1926, n. 1511;

2) dietro domanda all'Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività".

Le funzioni dell'Ispettorato sono attualmente attribuite alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del D.L.C.P.S. n. 691/1947 (n.d.r.).

---

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1984, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 1:*

- Il testo vigente dell'art. 29 del R.D.L. n. 375/1936 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938) concernente "Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia", è il seguente:

"Art. 29. - Presso l'Ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione;

b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;

c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;

*Note all'art. 2:*

- Il testo dell'art. 14 del D.L. n. 95/1974 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/1974) concernente "Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari", è il seguente:

"Art. 14 - Le società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa possono emettere azioni prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per un ammontare che non superi, in concorso con quello delle azioni con voto limitato emesse ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile, la metà del capitale sociale. Tali azioni devono contenere la denominazione di "azioni di risparmio" in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile.

Le azioni di risparmio possono essere emesse tanto in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, quanto in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria. Il diritto alla conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria, che ne determina le condizioni e il periodo e le modalità di esercizio.

Le azioni di risparmio, possono essere al portatore, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2355 del codice civile, e sono ammesse di diritto alla quotazione nelle borse in cui sono quotate le azioni or-

dinarie della società.

Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito nei successivi commi e nell'articolo 15, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. Della parte del capitale sociale rappresentata dalle azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, nè per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, primo comma, e 2393, terzo e quarto comma, del codice civile.

In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza, o per la differenza, azioni ordinarie.

Gli amministratori che emettono azioni di risparmio senza l'indicazione prescritta nel primo comma sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni".

- Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 14/1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici), in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente:

"Art. 4 - La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per addvenire all'indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

*La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pub-*

*blico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati".*

*Note all'art. 3:*

- La legge n. 486/1895 reca il titolo "Legge sui provvedimenti di finanza e tesoro". Dell'allegato T all'art. 39 concernente "Disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia", si riporta solamente l'art. 11, relativo alla materia delle pensioni ed altri trattamenti per gli impiegati dei due Banchi:

"Art. 11 - A cominciare dal 1° gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Gli impiegati dei Banchi i quali, a termine delle norme attualmente vigenti, avranno al 1° gennaio 1896 acquistato il diritto al di riposo, potranno liquidare la pensione secondo le norme medesime, purché presentino l'istanza per il collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896.

Sarà del pari liquidata la pensione secondo le norme vigenti agli impiegati, i quali saranno collocati a riposo per disposizione dei consigli centrali d'amministrazione fino al 30 giugno 1896.

Per gli impiegati dei Banchi in regolare servizio alla data della pubblicazione della presente legge, i quali pur contando 20 anni di servizio non abbiano ancora acquisito il diritto al riposo, o non presentino la relativa domanda prima del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo d'autorità nel termine medesimo, la proporzione della pensione allo stipendio sarà determinata sulla base delle norme attualmente vigenti per il tempo passato in servizio anteriormente al 1° gennaio 1896 e delle disposizioni vigenti, per gli impiegati dello Stato, ai termini del comma 1° del presente articolo, per il tempo posteriore, in ragione di tante quote per

quanti sono gli anni di servizio utili alla pensione al 1° gennaio 1896.

Agli impiegati dei Banchi che ottengano il collocamento a riposo dietro loro domanda o siano collocati a riposo d'autorità a tutto il 30 dicembre 1896, l'anno di servizio incominciato varrà, agli effetti della pensione, per anno compiuto.

Alle controversie tra gli impiegati dei due Banchi e le rispettive amministrazioni in ordine alla liquidazione delle pensioni è estesa la giurisdizione della corte dei conti.

Nel decreto reale da emanarsi a termini dell'art. 39 della presente legge saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute in questo articolo, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti per la liquidazione delle pensioni tanto per gli impiegati del Banco di Napoli, quanto per quelli del Banco di Sicilia".

- La legge n. 55/1958 reca il titolo: "Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".

*Nota all'art. 4:*

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 23/1981 (Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti di enti credito di diritto pubblico; modificazione alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche) è il seguente:

"Art. 2 - È autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartito in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti, nonché le linee direttive da rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banchi meridionali.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti".

*Note all'art. 5:*

- Il testo dell'art. 1 comma 1, della legge 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

"1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a

medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile".

- Il testo degli articoli 87, 88, 89 e 90 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni dalla legge n. 141/1938 è il seguente:

"Art. 87 - Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a lire 200.000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42;

b) fino a 4.000.000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l'Ispettorato ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39 e 61 comma 3°, 72 comma 2°, e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei Comitati di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a L.200.000.

Le pene pecuniarie sono comminate ai

dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od omissione debbono imputarsi le infrazioni sopraindicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

Art. 88. - Sono soggetti alla pena pecuniaria fino a L. 400.000 salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell'Ispettorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 che violino le disposizioni della presente legge, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perchè siano osservate da altri.

Art. 89. - Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dall'applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purchè in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

Art. 90. - Il capo dell'Ispettorato sentite le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti: se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello all'Ispettorato per l'esecuzione\*.

*Note all'art. 6:*

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione delle direttive CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

“Art. 1 (*obblighi di comunicazione*). -

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge, 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il

risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma secondo.

4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai comma 2 e 3, ancorché non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonché la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.

5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonché delle informazioni fornite per consolidamen-

to, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità”.

- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 281/1985 (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio) è il seguente:

“Art. 9. - Chiunque partecipa in una società esercente attività bancaria in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona,

nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;

3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

È salva l'applicazione dell'articolo 5

del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.

Art. 10. - Fatto salvo l'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, la Banca d'Italia può richiedere alle società esercenti attività bancaria e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiduciari.

Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

La Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le società e la borsa delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto".

Il testo del comma 1 dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

"Art. 3 (*Inottemperanza agli obblighi di comunicazione*). - 1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generale delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, nonché delle società e

degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375.

(*Omissis*)".

"Art. 4 (*Falsità nelle comunicazioni*). -

1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a ventimilioni.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sedi in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

*Note all'articolo 7:*

- Il testo del 2° comma dell'art. 3 e del 7° comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento degli immobili) è il seguente:

"Art. 3, 2° comma. - L'imposta di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto".

"Art. 6, 7° comma. - In caso di utilizzazione edificatoria dell'area da parte di imprese costruttrici, la determinazione dell'incremento imponibile si effettua sommando l'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e l'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio".

- Il testo dell'art. 5 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938, è il seguente:

"Art. 5. - Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nel regno di aziende di credito straniere;

d) delle Casse di Risparmio;

e) dei Monti di Pegni;

f) delle Casse Rurali ed Agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Tutti gli istituti, enti e persone elencate nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come "aziende di credito".

- Il testo degli articoli 6, 1° e 2° comma, e 8, 1°, 2° e 3° comma della legge n. 72/1983 (Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari), è il seguente:

"Art. 6, 1° e 2° comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzioni di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576".

"Art. 8, 1°, 2° e 3° comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate

dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve".

Per quanto concerne l'art. 8 si è ritenuto opportuno, per una migliore comprensione, riportare anche il 1° comma, non citato dalla presente legge (*n.d.r.*).

- Il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato) è il seguente:

"7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri".

- Il testo dei commi 5 e 6 e dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato), è il seguente:

"5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni per-

manenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *e*), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento".

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 3124):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 26 agosto 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze) in sede referente, il 4 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VI commissione il 28 febbraio 1989; 14 marzo 1989; 3 maggio 1989; 9, 15 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 22 febbraio 1990 (atto n. 3124/A - relatore on. GRILLO).

Esaminato in aula il 27, 28 marzo 1990 e approvato il 29 marzo 1990.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2217):

Assegnato alla 6<sup>a</sup> commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup> e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6<sup>a</sup> commissione il 17 maggio 1990; 13, 21, 28 giugno 1990; 5 luglio 1990.

Relazione scritta annunciata l'11 luglio 1990 (atto n. 2217/A - relatore sen. BERLANDA).

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1990.

DECRETO LEGISLATIVO  
20 novembre 1990, n. 356.

**Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.**

IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, 5 e 6 della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministero del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

..... omissis .....

Titolo III  
ENTI PUBBLICI CONFERENTI

Art. 11.

*Norme applicabili*

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento

dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti.

"2. A tali enti, che hanno piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo". (1)

Art. 12.  
*Statuti*

1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, avendo il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonchè possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicura-

ta da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

*d)* gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

*e)* vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi;

*f)* gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

*g)* i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera *d)* ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

*h)* gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione.

2. Gli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di quanto previsto dalle lettere *a)* e *h)*.

“3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate”. (2)

#### Art. 13.

##### *Partecipazioni*

1. L'acquisto o la cessione di azioni delle società conferitarie deve avvenire in conformità a delibere del consiglio di amministrazione, o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale, o altro organo equivalente.

2. La delibera dell'ente che dispone l'acquisto ovvero la cessione di quote pari o superiori all'1 per cento del capitale delle società conferitarie deve indicare, rispettivamente, il prezzo massimo e il prezzo minimo e i criteri seguiti per la sua determinazione. La delibera deve essere trasmessa ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che attesta la congruità del prezzo con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto.

3. Le cessioni al pubblico di azioni delle società conferitarie devono essere effettuate mediante offerta pubblica di vendita; possono essere liberamente effettuate le cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'1 per cento del capitale delle società, riferito all'arco degli ultimi dodici mesi. Il ricorso a procedure diverse è soggetto ad autorizzazione del Ministro del tesoro.

4. Qualora per effetto della cessione

ne o di ogni altra operazione l'ente conferente perda, anche temporaneamente, il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria, l'operazione deve essere approvata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Ai fini del rilascio dell'approvazione deve tenersi anche conto della destinazione dei proventi. Resta fermo quanto disposto dall'art. 21.

5. L'ente conferente che abbia ceduto la partecipazione di controllo può acquistare un'altra partecipazione di controllo in una società bancaria, previa approvazione rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. (3)

#### Art. 14.

##### *Vigilanza*

1. Gli enti di cui all'art. 11 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro. Gli enti trasmettono al Ministero del tesoro i bilanci annuali preventivi e consuntivi. I bilanci si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal momento in cui pervengono al destinatario.

2. Gli enti trasmettono al Ministero del tesoro e alla Banca d'Italia le informazioni, anche periodiche, richieste. Il Ministero del tesoro può disporre ispezioni.

#### Art. 15.

##### *Estinzione degli enti*

1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, deve

essere disposta la liquidazione degli enti:

a) quando lo scopo è stato raggiunto ovvero gli enti si trovano nell'impossibilità di perseguirlo;

b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto;

d) per le altre cause eventualmente previste dagli statuti.

2. La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

3. Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma I può stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

..... omissis .....

## TITOLO V DISCIPLINA DEL CONTROLLO PUBBLICO

#### Art. 19.

##### *Permanenza del controllo (4)*

1. Nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art.1, la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria deve appartenere a enti pubblici o società finanziarie o bancarie nelle quali la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria appartenga ad uno o più enti pubblici.

2. La previsione del comma precedente è richiamata negli statuti i quali

indicano se si applica la disciplina di cui ai successivi commi 3 e 4 ovvero quella dell'art. 20.

3. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni di società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, nonché delle azioni delle altre società finanziarie o bancarie indicate nel comma 1 del presente articolo devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro. L'operazione si intende autorizzata trascorsi novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza. Il termine è sospeso qualora siano richiesti ulteriori dati e notizie integrativi.

4. Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni acquisite in violazione di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, può impugnare a norma dell'art. 2377 del codice civile la deliberazione assembleare assunta con il voto determinante di coloro che non potevano esercitare il relativo diritto; il Ministro del tesoro può disporre il riscatto delle azioni trasferite senza le prescritte autorizzazioni, alle condizioni previste dal contratto di cessione entro i limiti consentiti dalle leggi di bilancio.

Art. 20.

*Omessa distribuzione delle azioni in mano pubblica* (4)

1. L'obbligo di sottoporre ad autorizzazione tutte le cessioni e le altre operazioni di cui all'art. 19, comma 3, viene meno nel caso in cui gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 nonché delle società finanziarie o bancarie indicate

nell'art. 19, comma 1, prevedano che le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria che assicurano la partecipazione maggioritaria pubblica, diretta o indiretta, non siano distribuite fino a concorrenza della metà più uno dei voti, sia in fase di attribuzione iniziale sia in occasione di successive operazioni sul capitale. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni non distribuite deve essere autorizzata, a pena nullità, a norma dell'art. 19, comma 3.

3. Il diritto di opzione sugli aumenti di capitale da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, relativo alle azioni non distribuite, può essere ceduto soltanto ad altri enti pubblici o a società finanziarie o bancarie di cui all'art. 19, comma 1; quando l'aumento riguarda queste ultime il diritto di opzione spettante a enti pubblici può essere esercitato dagli stessi o da altri enti pubblici; la cessione del diritto di opzione sulle azioni suddette è subordinata, a pena di nullità, all'autorizzazione di cui all'art. 19, comma 3.

4. La cessione delle azioni non distribuite si effettua con l'iscrizione nel libro dei soci; i vincoli reali su di esse si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. L'iscrizione e le annotazioni sono effettuate a cura degli amministratori, i quali verificano la sussistenza dell'autorizzazione.

Art. 21.

*Autorizzazione del Consiglio dei Ministri* (4)

1. Il Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro del tesoro con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari e sentita la Banca d'Italia che provvede all'istruttoria, può autorizzare, in deroga al precedente art. 19, comma 1, il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o di diritti di opzione sulle medesime, che comporti il venir meno della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1.

2. L'autorizzazione può essere concessa per conseguire anche uno solo dei seguenti obiettivi: *a)* rafforzamento del sistema creditizio italiano; *b)* rafforzamento della sua presenza internazionale; *c)* rafforzamento della sua dimensione patrimoniale; *d)* raggiungimento di dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva; *e)* altre finalità di pubblico interesse riconducibili al contenuto dei presenti decreti.

#### Art. 22.

##### *Clausole statutarie*

1. Gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, dovranno conformarsi alle disposizioni in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi di cui al titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 27 della medesima legge gli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono considerati soggetti non diversi dagli enti creditizi e finanziari.

## TITOLO VI ASSEMBLEE DELLE CASSE DI RISPARMIO

#### Art. 23.

##### *Nomina dei soci*

1. L'integrazione della compagine sociale delle Casse di Risparmio costituite in forma associativa, ivi comprese quelle che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria, deve avvenire mediante nomina di almeno il 30 per cento del numero massimo di soci, previsto nei rispettivi statuti, di soggetti designati da istituzioni culturali, da enti ed organismi economico-professionali, nonché da enti locali territoriali. I soggetti designati dagli enti locali territoriali non possono superare il 10 per cento del predetto numero massimo.

2. Gli statuti delle Casse devono individuare gli enti, organismi o istituzioni di cui al comma 1 avendo riguardo alle zone ove le singole casse svolgono una parte significativa dell'attività. Gli statuti devono altresì precisare il numero dei soci che a ciascun ente, organismo o istituzione compete nominare, seguendo di preferenza criteri di proporzionalità tra le tre suddette categorie nonchè i tempi per l'integrazione delle assemblee. I competenti organi aziendali dovranno approvare le necessarie modifiche statutarie entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In deroga all'art. 7 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni, tutti i soci comunque nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto perdono, ove non confermati, tale qualità dopo 10 anni dalla nomina ovvero

con il successivo compimento del mandato relativo a cariche amministrative o sindacali eventualmente ricoperte presso le casse.

..... omissis .....

(1) Comma sostituito dall'art. 43, comma 1 del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(2) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1 del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(3) I commi 4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 7-bis della legge 30 luglio 1994, n. 474.

(4) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 7-bis della legge 30 luglio 1994, n. 474.

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266.

### **Legge-quadro sul volontariato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità e oggetto della legge*

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2.

*Attività di volontariato*

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte,

senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3.

*Organizzazioni di volontariato*

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.

Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

#### Art. 4.

##### *Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato*

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

#### Art. 5.

##### *Risorse economiche*

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il

loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

## Art. 6.

*Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome*

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto di essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli

stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

## Art. 7.

*Convenzioni*

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

## Art. 8.

*Agevolazioni fiscali*

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini

di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

“*I-ter.* Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure svolte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera *a*) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del

2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni”.

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

#### Art. 9.

##### *Valutazione dell'imponibile*

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

#### Art. 10.

##### *Norme regionali e delle province autonome*

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

*a)* le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione consuntiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

#### Art. 11.

##### *Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi*

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

#### Art. 12.

##### *Osservatorio nazionale per il volontariato*

1. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

#### Art. 13.

##### *Limiti di applicabilità*

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

#### Art. 14.

##### *Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria*

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

#### Art. 15.

##### *Fondi speciali presso le regioni*

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le Casse di Risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle o-

perazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### Art. 16.

##### *Norme transitorie e finali*

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

#### Art. 17.

##### *Flessibilità nell'orario di lavoro*

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza”.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto il *Guardasigilli* MARTELLI

NOTE

#### AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 5:*

- Si trascrive il testo degli articoli 600, 786, 2659 e 2660 del codice civile:

“Art. 600 (*Enti non riconosciuti*). - Le

disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.

Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi".

"Art. 786 (*Donazione a ente non riconosciuto*). - La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario".

"Art. 2659 (*Nota di trascrizione*) - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro V e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826.

Se l'acquisto, la rinuncia o la modifica-

zione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto (*Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 52*)".

"Art. 2660 (*Trascrizione degli acquisti a causa di morte*). - Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto (*Numero così sostituito dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 52*);

2) la data di morte;

3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;

4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;

5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;

6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692".

*Nota all'art. 8:*

- Il testo dell'art. 17 della legge n. 408, 1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi di sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tribu-

tario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, 27, e dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i re-

gimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

*1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire.*

*1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e*

*successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.*

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1.

*Nota all'art. 9:*

- Il testo dell'art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 598/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 954/1982 è il seguente: "Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di

contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attività commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera c) dell'art. 2. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".

*Nota all'art. 11:*

- Il capo V della legge n. 241, 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), reca norme sull'"accesso ai documenti amministrativi".

*Nota all'art. 13:*

- La legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza".

*Nota all'art. 15:*

- Il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), è il seguente:

"1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della i-

struzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi;

f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili

attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione".

- Il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 356/1990 è il seguente:

"Art. 1 (*Fusioni, trasformazioni e conferimenti*). - 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine.

2. Le operazioni di cui al comma precedente nonché i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o più società per azioni, già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto".

- Si trascrivono i primi tre commi dell'art. 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria, approvato con R.D. n. 967/1929, come sostituiti dall'articolo unico della legge 26 maggio 1966, n. 371:

"Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto.

Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti

cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell'art. 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso art. 18.

Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità".

*Nota all'art. 17:*

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 (*Disciplina in base ad accordi*). - Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione delle modalità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.

*Gli accordi sindacali disciplinano i cri -*

*teri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato ricono - sciate idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compa - tibilmente con l'organizzazione dell'ammi - nistrazione di appar-tenenza".*

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 296):

Presentato dal sen. LIPARI ed altri il 24 luglio 1987.

Assegnato alla 1° commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 novembre 1987, con pareri delle commissioni 2a, 5a, 6a, 11a, 13a e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1a commissione il 15 febbraio 1989; 4 aprile 1989; 13 settembre 1989; 27 settembre 1990; 3, 11, 17 ottobre 1990; 14, 21 novembre 1990.

Relazione scritta annunciata il 19 febbraio 1991 (atto n. 296/A relatore sen. E-LIA).

Esaminato in aula il 26, 28 febbraio 1991; 28, 29 maggio 1991 e approvato il 30 maggio 1991, in un testo unificato con atti n. 648 (TARAMELLI ed altri), n. 784 (GUALTIERI ed altri), n. 1582 (ONORATO), n. 1682 (FILETTI ed altri) e n. 2085 (ACQUAVIVA ed altri).

*Camera dei deputati* (atto n. 5733):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 giugno 1991, con pareri delle commissioni II, IV, V, VI, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione il 3, 10, 17, 26 luglio 1991.

Esaminato in aula il 29, 30 luglio 1991 e approvato il 31 luglio 1991.

DECRETO 26 novembre 1993.

**Disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare l'art. 12, comma 1, lettera *c*), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società" e l'art. 12, comma 1, lettera *e*), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi";

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 ottobre 1992 con la quale, in attuazione delle predette disposizioni di legge, è stato fissato al 31 dicembre 1993 il termine per le modifiche degli statuti degli enti conferenti volte a prevedere l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le corrispondenti cariche nelle società conferitarie;

Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 1993 riguardante la pre-

sentazione da parte degli enti conferenti delle relative istanze di modifica statutaria entro il 30 settembre 1993;

Tenuto conto delle difficoltà prospettate da enti conferenti di dare attuazione nei termini previsti alle conseguenti modifiche statutarie;

Considerato che il Consiglio di Stato ha ritenuto, in relazione alla complessità degli adempimenti da attuare e al breve tempo a disposizione, di sospendere fino al 31 dicembre 1993 l'esecuzione del provvedimento impugnato da taluni enti conferenti e che si rende pertanto necessario ripristinare l'uniformità della disciplina in materia;

Considerato che il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, esclude che gli enti conferenti possano esercitare l'impresa bancaria, sia in via diretta, sia in qualità di capogruppo (articoli 12, comma 1, lettera *b*), e 25, comma 1), e che pertanto gli enti stessi devono restare estranei alla gestione della società conferitaria nonché delle società o enti che, con essa, compongono il gruppo creditizio unitariamente disciplinato dalla legge;

Considerata infine l'opportunità di differire la decorrenza delle predette incompatibilità in presenza di progetti di concentrazione deliberati dalle società conferitarie con altri enti creditizi;

Sentito l'orientamento del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio:

DECRETA:

Entro il 31 marzo 1994 gli enti conferenti dovranno inviare alla Banca d'Italia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la richiesta di modi-

fica statutaria volta a prevedere l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio. Le modifiche statutarie, approvate ai sensi di legge, entreranno in vigore il 1° giugno 1994 e coloro che verseranno in situazione di incompatibilità dovranno optare tra l'incarico nell'ente conferente e le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio.

Per coloro che alla data del 1° giugno 1994 ricoprano cariche presso l'ente conferente e versino nella situazione di incompatibilità può peraltro stabilirsi che le predette disposizioni statutarie divengano operanti allo spirare del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte, solo se la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi.

Le istanze per l'approvazione delle modifiche statutarie e la necessaria documentazione (delibera del consiglio di amministrazione e dell'eventuale organo assembleare) dovranno essere presentate nel predetto termine del 31 marzo 1994, per il tramite della filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'ente conferente.

Le istanze di modifiche statutarie in corso di esame, inoltrate a seguito del provvedimento dell'11 marzo 1993, devono intendersi superate alla luce delle presenti determinazioni in materia.

Roma, 26 novembre 1993

*Il Ministro:* BARUCCI

**Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474, recante: “Norme per l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni”.**

Art. 1.

*Modalità delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici*

..... omissis .....

*dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformità della delibera alle direttive è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa: decorso tale termine la conformità si intende accertata”*

..... omissis .....

7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonché per l’utilizzo dei relativi proventi, *che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti.*

7-bis. Sono abrogati l’articolo 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

7-ter. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dai seguenti: “Ai fini di quanto previsto all’articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzo per l’ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall’ente, secondo direttive di carattere generale emanate

DECRETO MINISTERIALE  
1° giugno 1994<sup>(1)</sup>.

**Disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356<sup>(2)</sup>, e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio<sup>(3)</sup>.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare l'art. 12, primo comma, lettera c), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società", e l'art. 12, primo comma, lettera e), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi";

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 ottobre 1992;

Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 1993;

Visto il proprio decreto del 26 novembre 1993, n. 243265;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Tenuto conto delle difficoltà rap-

presentate per l'ordinato funzionamento degli enti conferenti connesse all'esercizio dell'opzione tra le cariche negli enti stessi e quelle nelle società ed enti del gruppo bancario da parte di coloro che alla data del 1° giugno 1994 versino in situazione di incompatibilità;

Decreta:

1. I componenti gli organi di amministrazione e di controllo degli enti conferenti i quali, alla data del 1° giugno 1994, versando in situazione di incompatibilità ai sensi del decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, abbiano optato per le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio, mantengono i loro incarichi negli enti conferenti fino alla nomina dei successori e comunque non oltre la scadenza del termine di quarantacinque giorni dalla data del presente decreto. Gli enti dovranno sollecitamente promuovere le procedure necessarie per la reintegrazione degli organi.

2. Resta peraltro stabilito che qualora la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi, l'incompatibilità per gli amministratori ed i sindaci degli enti conferenti sarà operativa allo scadere del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 1994, n. 138.

(2) Riportato al n. XXXVI.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

DIRETTIVA 18 novembre 1994.

**Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1 comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Tenute presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato;

Attesa la necessità che gli enti conferenti sviluppino la loro attività nell'ambito delle finalità a essi assegnate di intervento in settori di interesse generale e di utilità sociale;

Considerato che a tale scopo occorre che essi diversifichino il rischio di investimento del patrimonio e, in tale contesto, riducano progressivamente la partecipazione detenuta nella società conferitaria, salvaguardando nel contempo il valore economico del patrimonio;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Nella presente direttiva l'espressione:

a) "spese" indica le erogazioni per finalità istituzionali, escluse quelle effettuate ai sensi della legge n. 266/1991, deliberate in corso d'anno;

b) "redditi" indica il ricavo derivante dalle attività nelle quali è investito il patrimonio;

c) "società conferitaria" indica la società alla quale è stata originariamente conferita l'azienda bancaria e nella quale l'ente detiene una partecipazione, nonché la società finanziaria (generalmente la "holding" capogruppo) alla quale l'ente ha eventualmente conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria e nella quale l'ente stesso detiene una partecipazione;

d) "proventi" indica il corrispettivo in denaro ricevuto in cambio delle azioni della società conferitaria, dei diritti di opzione sulle medesime, delle azioni a qualsiasi titolo acquisite in cambio delle azioni della società conferitaria o dei diritti di opzione;

e) "strutture stabili" indica sia i beni immobili, sia i beni mobili durevoli, sia i complessi di risorse umane e materiali organizzate in via permanente.

Art. 2.

*Criterio di diversificazione*

1. Gli enti conferenti che procedono alla cessione delle azioni delle società conferitarie o dei diritti di opzione sulle medesime, ne deliberano modalità e tempi;

2. Entro cinque anni dall'emanazione della presente direttiva gli enti conferenti procedono alla diversificazione del proprio attivo in modo che:

a) le spese da sostenersi per il perseguimento degli scopi statutari vengano coperte in misura superiore al 50 per cento con redditi diversi da quelli deri-

vanti dalla partecipazione nella società conferitaria o, in alternativa;

b) non più del 50% del proprio patrimonio sia investito in azioni della società conferitaria.

3. Non costituisce realizzo di plusvalenze per l'ente conferente il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria e rivenienti dal conferimento che consenta di rispettare il parametro minimo di diversificazione di cui al punto b) del comma precedente. Per gli enti conferenti che abbiano rispettato il suddetto parametro minimo di diversificazione non costituisce altresì realizzo di plusvalenze il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria avvenuto in data successiva al predetto quinquennio.

#### Art. 3.

##### *Impiego dei proventi*

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare il valore economico del patrimonio degli enti conferenti i proventi derivanti dalle cessioni di cui al precedente art. 2 devono essere investiti:

a) in misura non inferiore al 30% in titoli di Stato italiani o esteri e in titoli obbligazionari;

b) in misura non inferiore al 30% in azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o esteri;

c) in alternativa alle forme di investimento indicate alle lettere a) e b) i proventi potranno essere investiti, in tutto o in parte, in quote di uno o più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani o esteri;

d) la parte dei proventi non investiti a norma delle precedenti lettere è destinata alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento individuati dall'ente conferente, ovve-

ro per una quota comunque non superiore al 20%, per altre esigenze, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

2. In casi eccezionali può essere autorizzato l'utilizzo dei proventi per finalità gestionali dell'ente, in deroga ai criteri di cui al comma 1.

3. Al fine di rispettare il parametro minimo di diversificazione previsto all'art. 2, le azioni della società conferitaria possono essere trasferite in proprietà di fondi assicurativi dei crediti per le piccole e medie imprese in contropartita di quote di partecipazione nei fondi medesimi.

#### Art. 4.

##### *Scopi istituzionali e criteri di intervento*

1. Gli enti conferenti individuano gli specifici settori di intervento e i criteri per la gestione dell'attività erogativa che va finanziata con i redditi come definiti all'art. 1, punto b).

#### Art. 5.

##### *Regolamento*

1. Entro il 31 marzo 1995 l'ente conferente adotta un regolamento che deve contenere:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare. Gli enti conferenti dovranno finanziare progetti specifici e di cui sia possibile quantificare il risultato in termini di analisi costi-benefici anche al fine di confrontarli con progetti alternativi;

la previsione dell'incarico a esperti

esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti.

2. Gli enti possono realizzare gli scopi statuari anche mediante l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione.

#### Art. 6.

##### *Modifiche statutarie degli enti conferenti*

1. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 del precedente art. 5, gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria.

#### Art. 7.

##### *Offerta pubblica di vendita*

1. La dismissione attraverso cessione al pubblico delle azioni delle società conferitarie deve avvenire, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre

1990, n. 356, mediante offerta pubblica di vendita.

#### Art. 8.

##### *Trattativa diretta*

1. In alternativa a quanto previsto all'art. 7, il Ministro del tesoro può autorizzare, per la dismissione delle azioni della società conferitaria, la procedura della trattativa diretta quando:

a) la cessione avviene nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte all'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di imprese di assicurazione;

b) si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti.

#### Art. 9.

##### *Determinazione del prezzo di vendita*

1. Gli enti conferenti, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei meccanismi di formazione del prezzo di vendita, tengono conto delle indicazioni contenute nella delibera del CIPE del 30 dicembre 1992, in quanto compatibili.

#### Art. 10.

##### *Informativa*

1. Gli enti conferenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono restare estranei alla gestione della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

2. Nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali, gli enti conferenti possono richiedere alla società conferi-

taria resoconti periodici sull'andamento generale del gruppo bancario, programmi triennali, nonchè informative concernenti le principali politiche gestionali e le materie da sottoporre all'assemblea.

Art. 11.

*Invio delle delibere  
al Ministero del tesoro*

1. La documentazione concernente le delibere di approvazione del regolamento di cui all'art. 5 e delle modifiche statutarie di cui all'art. 6 deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministro del tesoro approva le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990. Entro lo stesso termine il Ministro del tesoro può formulare rilievi in merito al predetto regolamento.

3. Le singole delibere di cui all'art. 2 concernenti la cessione della partecipazione devono essere direttamente presentate al Ministero del tesoro anche agli effetti dell'art. 1, comma 4, primo periodo, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474. Copia delle delibere viene contestualmente inviata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

*Ambito di applicazione*

1. La presente direttiva si applica agli enti esistenti alla data di emanazione della direttiva stessa. I decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20

novembre 1990, n. 356, conterranno indicazioni specifiche in ordine alle materie oggetto della presente direttiva.

La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

*Il Ministro: DINI*

DECRETO 1° febbraio 1995

**Disposizioni in materia di incompatibilità fra cariche ricoperte nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e in particolare l'art. 12, primo comma, lettera *c*), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina del comitato di gestione o organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione ed i componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società", e l'art. 12, primo comma, lettera *e*), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi";

Visto in particolare l'art. 14 del citato decreto legislativo n. 356;

Visto il proprio decreto n. 243265 del 26 novembre 1993;

Visto il proprio decreto n. 364429 del 1° giugno 1994;

Considerato che tali decreti prevedono che qualora la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi, l'incompatibilità per i componenti gli organi amministrativi e di controllo degli enti conferenti diverrà operante allo spirare

del termine più ravvicinato fra le cariche ricoperte;

Tenuto conto dei tempi necessari per il perfezionamento sul piano tecnico delle operazioni di concentrazione, dopo che le operazioni medesime sono state poste in atto;

Vista la propria direttiva del 18 novembre 1994 recante "Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti";

Ritenuta la necessità di sottoporre a revisione la disciplina attuativa del divieto di cumulo delle cariche di cui all'art. 12, primo comma, lettera *e*), del cennato decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Considerato che il ridursi del vincolo partecipativo tra ente conferente e società conferitaria attenua l'esigenza di differenziare i componenti dei rispettivi organi amministrativi e di controllo;

DECRETA:

Art. 1.

1. Qualora l'organo competente dell'ente conferente abbia deliberato l'impegno alla cessione delle azioni della società conferitaria in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera *b*) della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994, la regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo credi-

tizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993 non si applica ai componenti l'organo di controllo e a non più di tre componenti l'organo amministrativo dell'ente conferente.

2. I componenti gli organi degli enti conferenti di cui al comma precedente che assumano cariche nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio decadono tuttavia dalla carica nell'ente conferente ove a essi vengano delegate dal consiglio medesimo attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 del codice civile diverse dall'appartenenza al comitato esecutivo.

3. Qualora per effetto delle dimissioni l'ente conferente pervenga alla diversificazione del proprio attivo in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 e perda altresì il controllo della società conferitaria, la regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, cessa di applicarsi.

4. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'art. 1 della direttiva del 18 novembre 1994.

## Art. 2.

1. Coloro che ai sensi del secondo comma del decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 243265, hanno mantenuto cariche nell'ente conferente e nel-

la società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, qualora il termine più ravvicinato fra le cariche ricoperte venga a scadere anteriormente al 1° giugno 1995, potranno essere confermati nella carica per un ulteriore mandato, purchè alla data di scadenza della carica l'operazione di concentrazione che coinvolge la società bancaria conferitaria (fusione, acquisizione del controllo) sia posta in atto.

2. Coloro che, in applicazione del comma 1, alla data del 30 giugno 1996 si trovino a ricoprire cariche nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio dovranno in ogni caso esercitare l'opzione tra le cariche incompatibili entro e non oltre tale data, sempre che beninteso non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Roma, 1° febbraio 1995

*Il Ministro: DINI*

DIRETTIVA 20 febbraio 1995

**Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonchè per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la direttiva del 18 novembre 1994, recante "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonchè per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti";

Visto in particolare l'art. 5 della cennata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l'altro:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

la previsione dell'incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;

Visto l'art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo

1995 le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto-legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finchè l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria;

Attesa l'opportunità di prorogare i termini ora previsti al fine di consentire agli enti interessati di disporre dei necessari tempi tecnici per l'assunzione delle determinazioni finalizzate alla emanazione del regolamento e alle modifiche statutarie;

Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994;

EMANA

la seguente direttiva

i termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 30 giugno 1995, salva la possibilità di accordare ulteriori proroghe in relazione a casi singoli per motivate particolari ragioni.

Roma, 20 febbraio 1995

*Il Ministro: DINI*

DIRETTIVA 28 giugno 1995

**Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la direttiva del 18 novembre 1994 recante: "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".

Visto in particolare l'art. 5 della censuata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l'altro:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

la previsione dell'incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in campo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;

Visto l'art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo

1995 le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto-legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria;

Vista la direttiva del 20 febbraio 1995 con la quale il termine del 31 marzo 1995 previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva del 18 novembre 1994 è stato prorogato al 30 giugno 1995;

Viste le richieste pervenute dagli enti conferenti tese ad ottenere un'ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6;

Considerato che gli enti conferenti si stanno impegnando attivamente per dare attuazione alla direttiva del 18 novembre 1994, ma che sussistono difficoltà applicative connesse alla complessità delle problematiche e alla necessità di attente e approfondite valutazioni;

Considerato che il tesoro intende contribuire alla migliore attuazione della direttiva con una propria circolare applicativa, anche al fine di assicurare un'uniformità di comportamenti;

Attesa l'opportunità di concedere un'ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6 della direttiva per consentire agli enti conferenti di assumere le relative determinazioni con

la dovuta ponderazione e in conformità con quanto previsto dalla richiamata circolare applicativa;

Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994;

EMANA

la seguente direttiva:

i termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 31 dicembre 1995.

Roma, 28 giugno 1995

*Il Ministro:* DINI

CIRCOLARE 28 giugno 1995.

**Indicazioni applicative della direttiva del Ministro del tesoro, in data 18 novembre 1994, in tema di dimissioni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, commi 7 e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 (d'ora in avanti semplicemente "direttiva") (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994);

Considerata l'opportunità di fornire indicazioni applicative della direttiva;

EMANA

la seguente circolare:

1. *Procedure per le dimissioni.*

1.1. Nell'ambito del processo di diversificazione dell'attivo indicato dall'art. 2, comma 2, della direttiva, gli enti conferenti procedono alla cessione delle azioni o dei relativi diritti di opzione della società conferitaria in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale o altro organo equivalente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Tale deliberazione, quando si riferisca a cessioni di quote maggiori o u-

guali all'uno per cento del capitale della società conferitaria, deve contenere la determinazione del prezzo massimo e del prezzo minimo di cessione nonché l'indicazione dei criteri seguiti per la relativa determinazione. Una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, accerta la congruità del prezzo o della fascia di prezzo fissata.

Le cessioni da realizzarsi con modalità diversa dall'offerta pubblica di vendita devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro a norma dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990.

L'autorizzazione alla cessione con modalità diversa dall'offerta pubblica di vendita sarà rilasciata solo qualora si proceda a trattativa diretta e la cessione avvenga nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di imprese di assicurazioni, ovvero quando si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti; in tale ultimo caso andranno indicati i soggetti partecipanti e il contenuto degli eventuali accordi tra gli stessi.

Quando la cessione a trattativa diretta nei confronti dei soggetti indicati al comma precedente abbia ad oggetto un quantitativo di azioni non superiore al limite complessivo dell'uno per cento del capitale (sempre riferito all'arco degli ultimi dodici mesi), l'autorizzazione si intende rilasciata in via generale dalla presente circolare.

Possono essere liberamente effettuate cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'uno per cento del capitale, da calcolarsi con ri-

ferimento alle cessioni realizzate nell'arco degli ultimi dodici mesi.

1.2. La diversificazione dell'attivo può essere perseguita in ogni forma.

In relazione all'obiettivo indicato dall'art. 2, comma 2, lettera *b*), della direttiva, è peraltro presumibile che si verifichino, in concreto, le seguenti ipotesi:

*a*) cessione in unica soluzione della partecipazione in misura tale da raggiungere immediatamente l'obiettivo;

*b*) cessione della partecipazione in lotti, a condizioni predeterminate e a scadenze prefissate, decisa con un'unica deliberazione la cui attuazione sia tale da raggiungere l'obiettivo;

*c*) pluralità di cessioni coordinate in un programma unitario, ad attuazione progressiva, nel quale ogni singola fase, pur formando oggetto di separata decisione, sia comunque strumentale al raggiungimento dell'obiettivo.

Nelle ipotesi descritte sub *a*) e *b*) la conformità della relativa deliberazione alla direttiva è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa. Poichè decorso tale termine la conformità si intende accertata, la deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministro del tesoro in forma idonea a certificare la data di ricezione, insieme alla relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo.

Copia della deliberazione deve essere contestualmente inviata, prima della sua esecuzione, alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi sub *c*) dovranno essere inviate al Ministro del tesoro:

1) il programma deliberato e le eventuali variazioni dello stesso, ai fini dell'accertamento della conformità alla direttiva;

2) le singole deliberazioni di esecu-

zione (sempre insieme alle relazioni sulla congruità del prezzo) ai fini dell'accertamento della conformità al programma deliberato.

L'autorizzazione alla cessione mediante trattativa diretta e l'accertamento di conformità della deliberazione di cessione alla direttiva può essere rilasciata dal Ministro del tesoro con unico atto.

L'ente conferente dà tempestiva comunicazione al Ministro del tesoro di ogni cessione effettuata anche di ammontare inferiore all'uno per cento del capitale.

## 2. Agevolazioni fiscali.

2.1. Nelle ipotesi indicate alle lettere *a*) e *b*) del punto 1.2, se il parametro di diversificazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b*), della direttiva viene conseguito con un'unica operazione o deliberazione entro il prescritto quinquennio (vale a dire entro il 22 novembre 1999), l'ente conferente beneficia dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489 come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474, una volta che il Ministro del tesoro abbia accertato la conformità al parametro indicato dalla direttiva.

2.2. Nel diverso caso in cui l'ente conferente intenda raggiungere lo stesso parametro di diversificazione mediante una pluralità di operazioni di dismissione, coordinate in un programma unitario (v. punto 1.2. lettera *c*), l'agevolazione fiscale si consegue, in via definitiva, per ciascuna cessione realizzata nel quinquennio, con l'accertamento di conformità di ciascuna cessione al programma deliberato.

2.3. Il conseguimento nel termine dello stesso parametro di diversificazione opera come presupposto dell'esenzione fiscale anche per le cessioni delle azioni della società conferitaria successive a tale data (22 novembre 1999). Diversamente, se il parametro fissato dalla norma citata non sia stato raggiunto nel quinquennio - pur restando ferma l'esenzione per le cessioni già realizzate - l'agevolazione non si applicherà alle cessioni delle azioni della società conferitaria successive alla scadenza del quinquennio, che dovranno essere comunque realizzate in attuazione del programma deliberato.

Spetterà al Ministro del tesoro, in qualità di autorità vigilante sugli enti conferenti, assicurarsi che l'obiettivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b*), della direttiva venga comunque realizzato, anche in considerazione delle ragioni del ritardo.

### 3. Modifiche statutarie.

3.1. In ordine all'art. 4 della direttiva, gli enti conferenti individuano nello statuto gli specifici settori di intervento tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale nel quale operano nonché dell'ordine di grandezza delle risorse disponibili, anche in prospettiva, in modo da evitare il rischio di una loro dispersione.

In proposito deve tenersi conto anche della necessità di favorire rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento (art. 6, lettera *a*), della direttiva), che diventa più problematica all'aumentare del numero dei settori prescelti.

La scelta degli specifici settori di intervento può anche essere effettuata, in base ad un richiamo di norma statutaria,

nel regolamento di cui all'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.2. L'incremento della rappresentatività negli organi collegiali degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti (art. 6, lettera *a*), della direttiva) implica che lo statuto dell'ente conferente preveda la presenza nell'organo amministrativo di componenti espressione di quegli interessi, in misura significativa (ad es. compresa tra un quinto ed un terzo, anche in relazione all'ampiezza dell'organo ed al numero dei settori di intervento indicati dallo statuto).

Tale risultato può essere alternativamente perseguito attraverso i seguenti metodi:

*a*) ampliamento dell'organo di amministrazione, con attribuzione del potere di nomina o designazione dei nuovi componenti ad enti esponenziali degli interessi connessi agli specifici settori di intervento dell'ente;

*b*) ampliamento dell'organo di amministrazione mediante cooptazione;

*c*) mantenimento dell'attuale disciplina statutaria in ordine al numero e alla competenza alla nomina dei membri dell'organo di amministrazione. In tal caso lo statuto dovrebbe prevedere gli strumenti per assicurare che gli enti terzi cui siano affidati i poteri di nomina si attengano alla previsione statutaria di cui al periodo successivo.

In ogni caso lo statuto indica i requisiti di professionalità ai quali attecnersi ovvero attribuisce ad un organo dell'ente conferente, fissando i criteri di massima, il compito di specificare i requisiti soggettivi richiesti per la nomina o la designazione del componente l'organo collegiale.

3.3. Negli enti conferenti a struttura istituzionale, l'eventuale ampliamento

mento del consiglio di amministrazione potrebbe rendere opportuna la distinzione delle competenze tra consiglio e comitato esecutivo, con affidamento al primo di compiti di supervisione, indirizzo, programmazione e controllo e al secondo di gestione dell'ente.

In queste ipotesi i componenti espressione dei settori di intervento dovrebbero essere chiamati a far parte necessariamente dell'organo di indirizzo, programmazione e controllo; sarebbe comunque opportuno assicurare una loro partecipazione anche nell'organo di gestione.

3.4. Negli enti a struttura associativa, o lo statuto dei quali affidi comunque ad organi di tipo assembleare la scelta degli amministratori, il rispetto delle previsioni di cui al punto 3.2, in sede di nomina degli amministratori, potrebbe rendere necessaria la cooptazione di nuovi "soci", esponenti dei medesimi settori, nell'organo assembleare: ovviamente ciò si renderebbe necessario solo se lo statuto prevedesse che gli amministratori debbano essere scelti esclusivamente fra i componenti l'organo assembleare; in tal caso, occorrerebbe prevedere che una certa percentuale di "soci" disponga dei requisiti necessari per assicurare la equilibrata composizione dell'organo di amministrazione.

Nulla esclude però che - anche negli enti conferenti con organo assembleare - lo statuto possa prevedere l'integrazione del consiglio, per cooptazione o nomina esterna, secondo metodi analoghi a quelli descritti al punto 3.2, lettere *a)* e *b)*.

3.5. In ogni ipotesi di conferimento del potere di nomina di amministratori o componenti di organi collegiali a

soggetti esterni all'ente sarebbe opportuno precisare - se lo statuto non fosse chiaro sul punto - che l'attribuzione del potere di nomina è funzionale esclusivamente al migliore e più proficuo andamento dell'ente e non comporta rappresentanza dei soggetti cui è affidata la nomina, in seno all'ente stesso. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del nominante sul nominato, revoca compresa. L'esclusione di questi poteri è auspicabile che formi oggetto di una esplicita previsione statutaria, al fine di evitare equivoci interpretativi.

3.6. Il riassetto organizzativo dell'ente conferente, alla luce dell'art. 6, lettera *a)*, della direttiva, potrebbe anche riguardare la separazione delle competenze relative all'attività connessa al perseguimento dei fini istituzionali e alla gestione del portafoglio dell'ente, posto che vengono richieste professionalità diverse, sempre che l'ente non intenda affidare interamente ad intermediari autorizzati la gestione del proprio portafoglio. Tale separazione potrebbe essere realizzata attribuendo le diverse competenze ad organi diversi oppure individuando appositi servizi interni all'ente ed eventualmente disciplinati nel regolamento previsto dall'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.7. Una modifica statutaria è necessaria per mutare il regime della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Nel caso in cui l'ente perda il controllo della società conferitaria la previsione della riserva può essere eliminata, con la conseguenza che le somme accantonate per essa perdono il vincolo di destinazione. Resta comunque ferma la facoltà dell'ente di mantenere la ri-

serva, dimensionandola e alimentandola nella misura che parrà congrua, salvo che sia stata ceduta la totalità delle azioni della società conferitaria, nel qual caso la riserva andrà comunque eliminata.

Qualora l'ente mantenga il controllo della società conferitaria, lo statuto dovrà comunque prevedere la riserva in misura non inferiore al 10 per cento dei redditi derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria. Le somme già accantonate ed eccedenti rispetto alla percentuale eventualmente modificata sono svincolabili con deliberazione dell'organo competente.

3.8. Altre modifiche statutarie potrebbero essere connesse all'adozione del regolamento di cui all'art. 5 della direttiva. Ad esempio, in via alternativa:

*a)* non delegabilità della competenza dell'organo amministrativo sulle deliberazioni relative al regolamento;

*b)* previsione di maggioranze qualificate per l'adozione o la modifica del regolamento;

*c)* adozione e/o modifica del regolamento da parte del o degli organi competenti in materia di modifiche statutarie.

3.9. Copia della o delle delibere di approvazione delle modifiche statutarie e la documentazione eventualmente allegata, dichiarata conforme all'originale a norma di statuto o certificata da pubblico ufficiale, deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministro del tesoro approva le modifiche statutarie a norma dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

#### 4. Il regolamento.

4.1. Gli enti procedono ad una organica disciplina della loro attività nei settori previsti dallo statuto. Il regolamento potrebbe essere la sede per individuare gli specifici settori di intervento (v. punto 3.1), nonché le specifiche competenze delle strutture interne chiamate ad amministrare gli investimenti dell'ente.

Il regolamento potrà definire le diverse modalità di intervento dell'ente nei settori prescelti. Ad esempio: intervento diretto o tramite enti direttamente promossi; finanziamento di iniziative di terzi; erogazioni; assunzione di pubblici servizi in concessione a condizioni di economicità.

Sarà opportuno valorizzare il bilancio preventivo come strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente, eventualmente prevedendo – per gli enti dotati di organo assembleare – possibilità di integrazione o modifica in sede di approvazione.

4.2. Il regolamento dovrà inoltre contenere:

*a)* la ripartizione delle risorse, o i criteri per determinarla, tra i diversi settori;

*b)* la definizione di criteri di selezione di iniziative e progetti, propri e di terzi, all'interno dei settori prescelti;

*c)* la procedura di presentazione e valutazione di progetti e iniziative promossi da terzi e i criteri di valutazione comparativa in termini di analisi costi-benefici;

*d)* le modalità di finanziamento dei progetti o delle iniziative di durata pluriennale e i procedimenti di verifica interinale dei risultati conseguiti.

4.3. Il regolamento dovrà altresì disciplinare l'intervento di soggetti esterni

all'ente, eventualmente riuniti in comitati tecnici e scientifici, scelti tra personalità di particolare competenza nei settori di intervento dell'ente, al fine di fornire all'organo amministrativo una forma di consulenza nella valutazione e nella selezione dei progetti di maggior rilievo. L'intervento di tali soggetti e comitati (che potranno avere o meno la forma di veri e propri organi consultivi, nel qual caso dovrebbero essere previsti dallo statuto) è finalizzato a fornire competenze tecniche e scientifiche per le valutazioni di merito dell'ente, evitando però che ciò possa dar luogo a forme di condizionamento. È quindi essenziale che si tratti di soggetti (o di organi composti da soggetti) indipendenti. Qualora il regolamento preveda l'eventuale compenso per l'attività prestata dagli esperti esterni, sarà opportuno che tale compenso di norma abbia la forma e la funzione di un rimborso spese piuttosto che di una retribuzione vera e propria.

Infine, il regolamento dovrà disciplinare le modalità con cui l'ente assolve l'obbligo (previsto dall'art. 5 della direttiva) di dare pubblicità all'attività svolta in ciascun esercizio, con particolare riferimento ai progetti finanziati ed ai risultati ottenuti.

4.4. La documentazione concernente l'approvazione del regolamento deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni il Ministro del tesoro può formulare rilievi in merito al regolamento (art. 11, comma 2, della direttiva).

4.5. Al fine di agevolare l'adozione del regolamento, se ne riporta lo schema tipo in allegato.

*Il Ministro:* DINI  
Allegato

## **REGOLAMENTO**

(Schema - tipo)

### Art. 1.

#### *Definizioni*

1.1. Il termine "progetto" indica un insieme di azioni e di interventi mirati in modo organico e integrato al perseguimento di un obiettivo predeterminato.

1.2. Il termine "programma" di interventi indica un insieme di progetti e di interventi fra loro coordinati, per la soddisfazione di una specifica esigenza.

1.3. Il termine "iniziativa" indica qualunque forma di attività comunque organizzata, anche a carattere continuativo, svolta da soggetti estranei all'ente, nei settori di intervento di quest'ultimo.

1.4. Il termine "interventi" indica ogni svolgimento delle attività dell'ente nei settori statutariamente indicati.

1.5. Il termine "terzi" indica i soggetti estranei all'ente; non rientrano tra i "terzi" i soggetti, anche non societari, legati all'ente stesso da vincoli di carattere patrimoniale od organizzativo tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale.

### Art. 2.

#### *Oggetto*

2.1. Il presente regolamento disciplina le modalità di intervento dell'ente nei settori previsti dallo statuto.

2.2. L'ente, per rendere più efficace il perseguimento dei propri fini, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, a singoli settori o sottosectori, tra quelli previsti nello statuto; la relativa delibe-

razione spetta all'organo competente per le modificazioni statutarie.

Art. 3.

*Gestione del portafoglio*

3.1. La gestione del portafoglio dell'ente è affidata ad intermediari autorizzati, o ad appositi servizi interni all'ente separati da quelli preposti al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 4.

*Modalità d'intervento*

4.1. L'ente opera nei settori individuati ai sensi dell'art. 2.2 attraverso:

- a) interventi diretti;
- b) interventi attraverso società o enti ad esso legati da vincoli di carattere partecipativo o organizzativo tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale;
- c) il finanziamento e il sostegno di iniziative promosse da terzi;
- d) l'assunzione di servizi pubblici in regime di concessione a condizioni di economicità.

Art. 5.

*Bilancio preventivo*

5.1. Il bilancio preventivo costituisce lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente per l'esercizio di riferimento.

5.2. Il bilancio preventivo:  
– ripartisce le risorse disponibili tra i settori di intervento nei quali l'ente, tempo per tempo, svolge la sua attività;  
– limita le risorse destinate all'erogazione a fondo perduto per il finanziamento di attività e progetti promossi e/o realizzati da terzi al .....% delle risorse disponibili per ciascun settore.

Art. 6.

*Criteri di ripartizione fondi*

6.1. Le risorse dell'ente, al netto degli eventuali stanziamenti per gli scopi previsti al punto 6.2, vengono ripartite secondo i seguenti criteri:

- una percentuale compresa tra il .... e il ....% delle risorse disponibili per ciascun settore di intervento è destinata alla realizzazione degli interventi diretti o indiretti previsti al punto 4.1, lettere a) e b);
- una percentuale compresa tra il ... e il ....% delle risorse disponibili per ciascun settore può essere destinata al finanziamento di iniziative di soggetti terzi.

6.2. In ogni caso, non può essere destinata alla realizzazione di programmi di intervento pluriennali più di un quinto delle risorse mediamente disponibili ogni anno.

Art. 7.

*Criteri di scelta*

7.1. L'ente sceglie progetti dei quali sia possibile quantificare il risultato mediante una analisi di costi e benefici, anche al fine di confrontarli con progetti alternativi.

7.2. I progetti per i quali sia prevista una spesa superiore a ..... dovranno essere valutati tenendo conto dei risultati delle analisi costi-benefici, del parere degli organi tecnici consultivi e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.

7.3. In ogni caso la scelta dovrà essere motivata indicando i criteri seguiti nella comparazione. A parità di ogni altra condizione verrà seguito l'ordine cronologico di presentazione.

7.4. Le iniziative diverse verranno

scelte in base al giudizio di meritevolezza espresso dall'organo competente per la assegnazione dei fondi.

#### Art. 8.

##### *Procedure di presentazione e valutazioni*

8.1. Il presente articolo disciplina la procedura di presentazione delle domande per la realizzazione di interventi previsti all'art. 4.1, lettera *c*).

8.2. Le domande di assegnazione di fondi per la realizzazione di interventi dovranno essere presentate entro il termine di ..... dalla pubblicazione del bilancio preventivo dell'ente.

8.3. La scelta spetta al consiglio di amministrazione, che tiene conto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel bilancio preventivo.

8.4. I criteri di valutazione comparativa dei progetti e degli interventi di provenienza esterna, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 6, dovranno essere determinati dall'organo competente prima dell'inizio delle operazioni.

8.5. La scelta sarà effettuata entro ..... (termine per la valutazione).

#### Art. 9.

##### *Organi consultivi per la valutazione tecnica*

9.1. La valutazione tecnica di progetti relativi ad interventi ad elevato grado di specializzazione può essere affidata ad esperti esterni dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza. Tali esperti svolgeranno esclusivamente una funzione consultiva per il consiglio di amministrazione.

9.2. Il consiglio di amministrazione può nominare comitati tecnici e scientifici formati da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori di intervento dell'ente.

9.3. I comitati tecnici e scientifici svolgono un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti e sulle altre questioni loro sottoposte dagli organi dell'ente.

#### Art. 10.

##### *Programmi pluriennali e servizi in concessione*

10.1. Il finanziamento di programmi pluriennali viene accordato per tranches contributive. L'erogazione delle tranches è subordinata alla verifica periodica dei risultati conseguiti.

10.2. Le determinazioni che concernono la realizzazione di strutture stabili nei diversi settori di intervento, di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d*), della direttiva, nonché l'eventuale assunzione di pubblici servizi in regime di concessione, di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva medesima, sono adottate con la maggioranza qualificata di (da determinarsi dall'organo amministrativo).

#### Art. 11.

##### *Bilanci e pubblicità*

11.1. Il bilancio consuntivo recherà in allegato un resoconto circa le finalità, le modalità operative e i risultati ottenuti dai progetti di maggiore rilevanza in ciascun settore.

11.2. La pubblicazione del resoconto si dà per avvenuta qualora l'ente ne fornisca copia a chiunque ne faccia richiesta.

DECRETO 8 ottobre 1997.

**Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

di concerto con

IL MINISTRO  
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico

fondo speciale, così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli istituendi centri di servizio possano essere anche più di uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

*Destinazione delle somme*

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine

di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

#### Art. 2.

##### *Fondo speciale presso ogni regione*

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;

d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;

e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;

f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione.

5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

6. Il comitato di gestione:

a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;

b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;

c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;

e) ripartisce annualmente, fra i cen-

tri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;

g) cancella con provvedimento motivato dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.

7. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

8. L'Associazione fra le casse di risparmio Italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale.

Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

## Art. 3.

*Centri di servizio*

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.

3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:

a) un'organizzazione di volontaria-

to di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991;

b) oppure, in alternativa un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione, dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.

## Art. 4.

*Compiti dei centri di servizio*

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le pro-

prie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

#### Art. 5.

##### *Funzionamento dei centri di servizio*

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.

2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi.

Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio.

I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991.

In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi re-

lativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.

Art. 7.

*Abrogazione del decreto ministeriale  
21 novembre 1991*

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 ottobre 1997

LEGGE23 dicembre 1998, n. 461.

**Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999**

Art. 1.

*Ambito della delega*

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e

della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

Art. 2.

*Regime civilistico degli enti*

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statutari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì

adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statuari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità,

fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche suc-

cessivamente, finchè ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordina-

ria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

### Art. 3.

#### *Regime tributario degli enti*

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, let-

tera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

#### Art. 4.

##### *Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie*

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute

nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile nelle società di cui alla medesima lettera a);

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

#### Art. 5.

##### *Regime fiscale degli scorpori*

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a

favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonchè partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonchè alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento

di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.

4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.

5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazio-

ni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### Art. 6.

##### *Disciplina fiscale delle ristrutturazioni*

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonchè per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di

controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il disavanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in so-

cietà, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distortivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

#### Art. 7.

##### *Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia*

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capita-

le della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statuari.

#### Art. 8.

##### *Copertura finanziaria*

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

#### **Disposizioni esplicative del D.M. 8 ottobre 1997 sostitutivo del D.M. 21 novembre 1991 concernente le modalità per la costituzione dei Fondi speciali per il volontariato presso le Regioni.**

1. Il D.I. 8 ottobre 1997 modifica ed integra la normativa previgente (D.I. 21 novembre 1991 e D.I. 2 dicembre 1994) concernente le modalità di costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni, allo scopo di ovviare a taluni inconvenienti riscontrati in sede di prima applicazione e tener conto di quanto previsto nella sentenza 355/1992 della Corte Costituzionale.

L'ampiezza delle modifiche e delle integrazioni apportate ha reso preferibile, per esigenze di chiarezza, sostituire integralmente la normativa citata. Tuttavia il nuovo D.I. 8 ottobre 1997, che ripropone nelle parti non modificate il testo del decreto abrogato, fa salva la validità e l'efficacia degli atti già adottati ai sensi delle relative disposizioni così abrogate (art.7).

2. L'art. 1 del nuovo Decreto mantiene inalterata la destinazione delle somme prevista dall'art. 15 della legge 266/1991 e l'obbligo di ripartizione annuale di dette somme posto a carico delle Casse di Risparmio e degli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, attuativo della legge 30 luglio 1990 n. 218.

In attesa di un intervento normati-

vo in linea con gli auspici della Corte Costituzionale (Sent. 500/1993 e 75/1992) di riequilibrio dei fondi tra le regioni, è rimasta inalterata l'impostazione dell'assegnazione dei fondi da parte dei suddetti enti finanziatori:

- il 50% è destinato al Fondo regionale presso la regione ove trovasi la sede legale dell'ente;

- il restante 50% va ad uno o più altri fondi speciali, scelti liberamente dall'ente stesso.

La ripartizione percentuale delle somme in questione da parte degli enti finanziatori va effettuata al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo, con obbligo di segnalazione, entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro, delle somme assegnate ai fondi regionali, ai Comitati di gestione destinatari, al Presidente dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 12 della legge 266/1991 e all'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI). Le relative somme sono così accreditate presso i Fondi regionali di competenza, intendendo con il termine accredito l'assegnazione delle somme a ciascun Fondo regionale. In sede di prima applicazione, sino all'istituzione di ogni singolo Comitato di gestione permane l'obbligo di effettuare tali segnalazioni al Presidente del predetto Osservatorio e all'ACRI.

3. L'art. 2 del Decreto ribadisce l'istituzione presso ogni regione di un fondo denominato "Fondo speciale di cui alla legge 266/1991" nonché l'obbligo di contabilizzazione in tali fondi degli importi indicati dalle Fondazioni bancarie, come patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza delle Fondazioni stesse.

Viene altresì previsto che dette

somme siano utilizzabili dai Centri di servizio per le proprie finalità istituzionali ex art. 4 del Decreto ed anche “*per le spese di funzionamento e di attività del Comitato di gestione*” secondo le modalità di cui al Decreto stesso. Ciò permette di utilizzare i fondi di cui all’art. 15 della legge 266/1991, oltre che per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali dei Centri di servizio per il Volontariato, anche per le stesse spese operative e per le attività dei Comitati di gestione, in relazione alle funzioni ad essi demandate (istituzione, indirizzo e controllo dei Centri di servizio), in modo da assicurare la copertura delle spese vive sostenute dai relativi membri per partecipare alle riunioni e delle altre spese dei Comitati.

L’art. 2, comma 4, del Decreto infatti consente la copertura delle spese di funzionamento e di attività dei Comitati di gestione nella “*misura strettamente necessaria*” per l’assolvimento delle funzioni previste dal Decreto. Tali spese sono da porre a carico dei Centri di servizio della regione, in via proporzionale alle somme attribuite ai Centri medesimi. A titolo esemplificativo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute dai membri del comitato per la partecipazione alle riunioni, possono trovare collocazione entro tale ambito le spese sostenute dai Comitati per rendere pubblici i criteri per l’istituzione dei Centri di servizio nonché quelle per la pubblicizzazione del relativo elenco, le spese logistiche e di segreteria ove non sopportate dalle Regioni di competenza, gli eventuali onorari professionali e i rimborsi spese connessi per l’esame tecnico dei bilanci dei Centri di servizio e per il proprio contenzioso giudiziario e in particolare per la resistenza in giudizio nel caso di

impegnativa di propri atti.

La destinazione di tali somme alla copertura delle necessità dei Comitati di gestione non deve però determinare l’insorgere in capo al Comitato di gestione stesso di una contabilità separata rispetto alle contabilità dei singoli Centri di servizio, operanti nella regione stessa. Infatti, come previsto nel 2° e 3° periodo del 4° comma dell’articolo 2 del nuovo Decreto, i Comitati di gestione prelevano annualmente le somme necessarie al proprio funzionamento dai fondi accantonati, come sopra specificato, presso ciascun Fondo speciale regionale, imputando tali prelievi alla contabilità preventiva e consuntiva dei Centri di servizio stessi, in proporzione alle somme disponibili attribuite dal competente Comitato di gestione a favore di ciascun Centro di servizio.

Nell’ambito della propria autonomia organizzativa, il Comitato di gestione provvederà quindi a disciplinare le modalità di effettuazione delle operazioni di prelevamento e di spesa, disponendo altresì per l’eventuale apertura e movimentazione di conti bancari.

La documentazione relativa alle spese sostenute dai Comitati di gestione, non va trasferita presso i Centri di servizio stessi, ma va conservata presso il Comitato di gestione, a disposizione per le verifiche contabili da parte dei competenti organi di controllo dei singoli Centri di servizio.

**4.** La composizione dei Comitati di gestione incaricati di amministrare i singoli Fondi regionali di cui alla legge 266/1991, prevista dall’articolo 2, comma 2, del Decreto, risente del disposto della citata sentenza n. 355/1992 della Corte Costituzionale, per effetto della quale sono ora nomi-

nati “secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia” sia il membro del Comitato di gestione in rappresentanza dell’Ente Regione, territorialmente competente, sia i quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nei Registri regionali, maggiormente presenti nel territorio regionale. Inoltre il nuovo Decreto prevede la presenza in seno al Comitato di gestione, che passa così da 14 a 15 componenti, di “un membro in rappresentanza degli enti locali della regione nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia” (art. 2, comma 2, lett. f). In ciascuna regione quindi si dovrà provvedere con piena autonomia valutativa ad individuare i criteri di scelta di detto rappresentante ed alla relativa nomina.

Resta inteso, anche con riferimento all’art. 7, comma 2, del Decreto, il quale fa salvi gli atti in precedenza adottati in forza del D.I. 21 novembre 1991, che l’inserimento di un nuovo membro non osta né alla piena efficacia degli atti emanati, né al compimento dei successivi atti da parte dei Comitati già insediati antecedentemente all’entrata in vigore del nuovo decreto. Detti Comitati potranno continuare ad operare secondo le previsioni del proprio Regolamento interno in materia di quorum necessari per la validità delle delibere, anche nelle more della predetta nomina alla quale le Regioni dovranno provvedere con la massima sollecitudine al fine di integrare i singoli comitati.

5. Il Comitato di gestione resta in carica per un biennio, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del mandato precedente. Ovviamente, in sede di prima applicazione, la scadenza della carica non potrà avere decorrenza che dalla data di insediamento del sin-

golo Comitato. In tal modo, si è inteso sollecitare gli enti titolari del potere di nomina a provvedere per tempo all’esercizio dello stesso e permettere al Comitato di operare senza soluzione di continuità, allorché intervenga la nomina della maggioranza di componenti prevista dai rispettivi regolamenti entro la data di entrata in carica del nuovo Comitato. Pertanto l’inerzia degli enti titolari del potere di nomina penalizza la durata del mandato dei membri nominati successivamente alla data di entrata in carica prevista dal Decreto.

Analogamente eventuali membri nominati in sostituzione di membri cessati nel corso del mandato restano in carica esclusivamente per la durata residua del mandato dei membri che sono chiamati a sostituire.

Il nuovo Decreto conferma la natura gratuita della carica di membro del Comitato di gestione, con il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni del Comitato. È da escludere quindi qualsiasi forma di gettoni di presenza, nonché di rimborso forfettario in contrasto con la nozione di effettività della spesa da rimborsare.

6. In base all’articolo 2, comma 5, del Decreto, ciascun Comitato, nella prima riunione, dovrà provvedere ad autodisciplinare il proprio funzionamento, adottando in linea di massima una delibera di portata generale ovvero un regolamento operativo nonché ad eleggere nel proprio seno il presidente.

Con riferimento ai compiti e al funzionamento dei Comitati di gestione, il successivo 6° comma dell’articolo 2 del Decreto conforma esplicitamente il processo decisionale degli stessi ai principi di trasparenza propri dell’esercizio di pubbliche funzioni: soprattutto

l'individuazione dei soggetti destinatari dei fondi in questione, cioè dei Centri di servizio operanti nella regione con il supporto finanziario previsto dalla legge n. 266/1991 e la cancellazione dall'Elenco regionale dei centri già istituiti ove ne esistano i presupposti.

Infatti il Comitato di gestione è tenuto ad individuare preventivamente e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più Centri di servizio nella regione di competenza. In base al Decreto, il Comitato di gestione formula i criteri di istituzione dei Centri di servizio per la qualificazione e il sostegno delle organizzazioni di volontariato della regione. In particolare, il Comitato di gestione ha il potere discrezionale di decidere se i Centri di servizio istituiti nella Regione possano essere limitati ad un unico soggetto ovvero possano comprendere più soggetti. Il Comitato di gestione è chiamato a decidere sulla istituzione dei Centri con provvedimento motivato, in conformità ai criteri preventivamente individuati e pubblicati, i quali prevedono, altresì, le opportune forme di coordinamento tra i Centri da istituire.

7. Permangono immutati i compiti dei Comitati di gestione relativi all'istituzione dell'Elenco regionale dei Centri di servizio, ora denominato esplicitamente "Elenco regionale dei Centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266" per un più puntuale riferimento alla normativa di legge da cui i centri stessi trovano origine e supporto finanziario.

Come pure resta immutato il compito dei Comitati di pubblicizzare l'esistenza dei Centri istituiti nonché l'attività svolta da ciascun Centro e i regolamenti che li disciplinano.

Parimenti immutato è il potere di

nomina da parte del Comitato di gestione di un membro degli organi deliberativi e di un membro degli organi di controllo dei Centri di servizio della regione nonché il potere di ripartizione, nel caso di pluralità di Centri nella regione, ovvero di assegnazione, nel caso di un unico Centro, con cadenza annuale, delle somme disponibili in base ai criteri con cui ha provveduto ad istituire detti Centri.

Ove in sede di predisposizione dei criteri per l'istituzione dei Centri di servizio, il Comitato non abbia provveduto a disporre anche in ordine ai criteri di ripartizione dei fondi disponibili nei singoli esercizi annuali e, nel caso di pluralità di Centri istituiti, anche tra i medesimi, lo stesso provvederà in merito con apposita delibera preventiva, indirizzata al Centro o ai Centri istituiti.

A titolo esemplificativo in sede di delibera di ripartizione, il Comitato potrà decidere in particolare se ripartire i fondi su base annuale in parti uguali ovvero con diversa proporzione e, in questa seconda ipotesi, dovrà stabilire parimenti i criteri in base ai quali provvederà alla ripartizione differenziata.

In ordine ai bilanci preventivi dei Centri di servizio sulla base dei quali il Comitato di gestione dovrà effettuare la ripartizione delle somme, si precisa che gli stessi dovranno essere articolati su previsioni contabili di spesa e su una parte relazionale esplicativa degli stessi che consenta al Comitato di valutare l'effettivo svolgimento da parte del Centro di attività in favore del volontariato in relazione alle singole spese preventivate.

Sui bilanci dei Centri di servizio, anche nel nuovo testo del Decreto, il Comitato di gestione continua ad esercitare un'attività di controllo, verifi-

cando “la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti”, restando escluso ogni controllo di merito su singole attività dei Centri. Anche per tale attività, in relazione alla necessità di specifiche conoscenze e valutazioni tecniche, ove non possa provvedere direttamente, il Comitato può avvalersi di prestazioni d’opera di professionisti all’uopo abilitati, considerando il relativo onere come spese del proprio funzionamento.

**8.** Il Comitato, nell’ambito dei propri poteri di controllo dell’operato dei Centri di servizio, provvede alla cancellazione dei Centri dall’Elenco regionale, con contestuale perdita per il futuro dei fondi previsti dalla normativa in esame, nei casi previsti dall’art. 3, comma 5, del Decreto.

Tale accertamento da parte dei Comitati deve essere effettuato attraverso il ricorso alle procedure di cui all’articolo 6, commi 4 e 5, della legge 266/1991, nel caso di venir meno dell’effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, e deve concludersi con un provvedimento motivato da comunicarsi formalmente al Centro di servizio interessato.

Il richiamo alle norme della legge 266/1991 implica che i Comitati provvedano a determinare preventivamente i criteri per la revisione periodica dell’iscrizione all’Elenco dei Centri di servizio per il volontariato da essi istituiti “al fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento delle attività dei centri nell’interesse delle organizzazioni di volontariato” e quindi adottino gli eventuali provvedimenti di cancellazione in assoluta coerenza con detti criteri. Contro tale provvedimento di cancellazione, è possibile proporre,

per relationem all’art. 6 della legge n. 266/1991, ricorso giurisdizionale speciale al TAR competente per territorio, a cura del Centro cancellato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della cancellazione.

La decisione del TAR è appellabile al Consiglio di Stato da entrambe le parti entro trenta giorni dalla notifica della stessa.

Con le stesse modalità il Comitato di gestione può altresì disporre la cancellazione dall’Elenco regionale dei Centri di servizio in precedenza istituiti, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o una diversa competenza territoriale nella regione stessa. In tale caso è necessario che la stessa cancellazione sia preventivamente supportata da una delibera del Comitato con cui vengano ridisegnati i criteri istitutivi a suo tempo individuati e pubblicizzati, alla luce del riscontro di mutate esigenze di prestazione dei servizi alle organizzazioni di volontariato della Regione. Conseguentemente, la delibera di cancellazione dei Centri di servizio esistenti sulla base della nuova valutazione di opportunità sulla diversa funzionalità e/o competenza territoriale dei centri esistenti deve essere rigorosamente motivata con riferimento alla precedente ed anche la successiva istituzione di nuovi Centri dovrà essere strettamente coerente con la nuova impostazione dei criteri istitutivi adottata dal Comitato.

**9.** Gli enti legittimati dall’articolo 3, comma 1, del Decreto possono chiedere al Comitato di gestione competente l’istituzione di un Centro di servizio, che deve necessariamente essere un’organizzazione di volontariato di cui all’art. 3 della legge 266/91, ovvero un’entità giuridica costituita da orga-

nizzazioni di volontariato, o con presenza maggioritaria di esse. L'istanza va sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo Centro di servizio, e deve indicare chi assume la responsabilità amministrativa del Centro stesso, il quale deve sottoscrivere parimenti l'istanza.

La richiesta di istituzione del Centro di servizio deve essere avanzata dai soggetti legittimati per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito, intendendo con il termine ente locale sia i Comuni che le Province in cui operi l'organizzazione.

Il parere dell'ente locale può essere disatteso dal Comitato di gestione solo con congrua motivazione sul punto. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere e dell'istanza istitutiva nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza stessa, il Comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere. A tale scopo, è previsto che copia dell'istanza di istituzione del centro di servizio (con la documentazione di corredo) debba essere inviata a cura dei proponenti, anche al Comitato di gestione per conoscenza, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato.

L'istituzione dei Centri avverrà quindi sulla base di una valutazione comparata delle istanze ricevute da parte del Comitato di gestione, sulla base della conformità ottimale dei Centri da istituire ai criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, come già detto, con un provvedimento motivato, che accerti anche la configurazione giuridica in precedenza indicata dal Centro istituito, conforme alle lettere a)

ovvero b) dell'art. 3, comma 3, del Decreto 8 ottobre 1997.

**10.** Anche i Centri di servizio devono adottare, ad integrazione del proprio Statuto, un apposito regolamento relativo al proprio funzionamento, ispirato ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 266 del 1991 ed approvato dagli organi competenti del Centro stesso. In tale regolamento vanno specificate le attività concrete previste dagli scopi propri dei Centri di servizio, quali quelli di sostenere e qualificare l'attività di volontariato e di erogare per tali fini le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle Organizzazioni di volontariato non solo iscritte ma anche, come precisato dal nuovo testo del Decreto, non iscritte nei registri regionali, provvedendo in particolare a:

a) approntare strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrire consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumere iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrire informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

**11.** Le attività dei Centri di servizio devono trovare rappresentazione contabile sia in via preventiva, al fine di individuare gli impegni per categorie di spesa, sia in via consuntiva al fine di consentire i previsti controlli dei Comitati di gestione sui bilanci preventivi e consuntivi che devono essere trasmessi con lettera raccomandata.

A fini conoscitivi, in detti bilanci dovranno avere rappresentazione, con autonoma prospettazione e temporizzazione di spesa, i proventi finanziari dei Centri di servizio diversi da quelli derivanti dai trasferimenti del fondo speciale di cui alla legge 266/1991.

La previsione di spesa nei bilanci preventivi è necessaria per consentire ai Centri di servizio, come pure ai Comitati di gestione, di prelevare le somme occorrenti per il proprio funzionamento da quelle assegnate dagli enti finanziatori al fondo speciale regionale. Gli enti finanziatori dovranno provvedere al deposito di dette somme entro un mese dalla comunicazione effettuata annualmente dal Comitato di gestione. Lo stesso Comitato potrà provvedere all'acquisizione dei fondi necessari al proprio funzionamento anche indipendentemente dalla presentazione dei bilanci preventivi dei Centri di servizio, in cui dovranno trovare poi riscontro contabile anche i fondi che il Comitato abbia provveduto annualmente a riservarsi.

**12.** Al fine di ovviare ai ritardi attuativi della disciplina previgente, il nuovo Decreto ha parzialmente modificato le disposizioni relative agli accantonamenti dei fondi da parte dei soggetti erogatori. A questo proposito era già stato previsto che, per quanto riguarda le Casse di Risparmio non ancora trasformate al momento dell'emanazione delle disposizioni in commento, il primo esercizio a partire dal quale la disciplina in questione trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, fosse quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto 21 novembre 1991; mentre per gli enti con-

ferenti di cui alla legge n. 218/1990 e al D.Lgs. n. 356/1990, il primo esercizio da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione delle somme dovute fosse quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto 21 novembre 1991.

In particolare, l'art. 6, comma 3, del nuovo Decreto prevede che il primo riparto delle somme da destinarsi ai centri di servizio per il volontariato, cui conseguono i calcoli di cui all'art. 2, comma 7, sia effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dalle Casse di risparmio non ancora trasformate e dagli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

Il nuovo comma 4 del citato art. 6, invece, onde ovviare ai ritardi sin qui accumulatisi nell'utilizzo delle risorse accantonate, stabilisce che il riparto successivo al primo, cui andranno riferiti anche i calcoli per l'attribuzione dei rappresentanti degli enti finanziatori, vada effettuato avendo riguardo alle somme destinate ai fondi speciali sulla base dei bilanci consuntivi relativi a tutti gli esercizi utili non presi in considerazione per il primo riparto.

A tale fine assumono rilievo le somme comunicate dagli enti finanziatori, secondo le previsioni dell'art. 1, commi 2 e 3, del decreto, entro il 30 giugno dell'anno precedente la scadenza del mandato di ciascun Comitato, fermo restando l'obbligo per le Fondazioni di tempestiva comunicazioni all'ACRI e all'Osservatorio nazionale per il volontariato delle somme accantonate entro e non oltre i termini previsti dalla normativa che le riguarda in relazione alla definitiva approvazione dei bilanci consuntivi.

Le nomine dei componenti dei singoli Comitati dovranno essere comunicate oltre che al presidente del Comitato in scadenza, anche all'Osservatorio nazionale per il volontariato cui è attribuito, tra l'altro, il compito di seguire lo stato di attuazione della normativa.

Infine, va ricordato che le risorse di pertinenza del Comitato scaduto eventualmente residuanti andranno a confluire nelle disponibilità gestite dal successivo Comitato, non potendosi ammettere l'esistenza di più fondi speciali per il volontariato presso la stessa regione ai sensi dell'art. 2 del Decreto né, tantomeno, più Comitati di gestione per il medesimo fondo speciale.

DECRETO LEGISLATIVO  
17 maggio 1999, n. 153.

**Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, contenente disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, relativo a disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che approva il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni;

Visto, il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art.1

*Definizioni*

1. Nel presente decreto si intendono per:

a) "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;

b) "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

d) "Settori Rilevanti": i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie

sociali deboli, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge di Delega;

e) "Autorità di Vigilanza": l'autorità prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo 10;

f) "Società Bancaria Conferitaria": la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della Fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Bancaria Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Società Bancaria Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

g) "Società Conferitaria": la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Conferitaria; 3) la società beneficiaria di ope-

razioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

h) "Impresa Strumentale": impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;

i) "Partecipazione Indiretta": la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;

j) "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;

k) "Fondi Immobiliari": i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

l) "Direttiva del 18 novembre 1994": la direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

## TITOLO I REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI

### Art. 2

#### *Natura e scopi delle Fondazioni*

1. Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

2. Lo statuto individua i settori ai quali ciascuna Fondazione indirizza la propria attività, comprendendo fra questi almeno uno dei Settori Rilevanti.

### Art. 3

#### *Modalità di perseguimento degli scopi statutari*

1. Le Fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei Settori Rilevanti.

2. Non sono consentiti alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle Imprese Strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

3. Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di

cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le Fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

### Art. 4

#### *Organi*

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, si conformano ai seguenti principi:

a) revisione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;

b) attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 4) trasformazioni e fusioni;

c) previsione, nell'ambito dell'or-

gano di indirizzo, di un'adeguata e qualificata rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali, nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza, ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla formazione dell'organo;

d) le Fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c), in tale caso, i soggetti nominati per designazione dall'assemblea dei soci, unitamente a quelli eventualmente nominati per cooptazione ai sensi del comma 6, non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo.

e) attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;

f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle Fondazioni la cui attività è indirizzata dai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti, da almeno tre anni nei territori stessi;

g) determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), di requisiti di professionalità e onorabilità, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società Bancaria Conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

h) previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;

i) previsione che i componenti degli organi della Fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;

j) previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti e-

sterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

3. I membri dell'organo di amministrazione non possono assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella Società Bancaria Conferitaria.

4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

5. La costituzione degli organi della Fondazione mediante il sistema della cooptazione è consentita soltanto con riguardo all'organo di indirizzo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettera c). Alle associazioni rappresentative o di categoria delle Fondazioni non possono esseri attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della Fondazione

#### Art. 5 *Patrimonio*

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutarî. Le Fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi dei decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta

rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera C), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

#### Art. 6 *Partecipazioni di controllo*

1. Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.

2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi dei primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:

a) la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b) la Fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina, o la revoca della maggioranza, degli amministratori;

c) sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, né conservare le partecipazioni di control-

lo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.

5. La scissione a favore di società controllate dalla Fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.

#### Art. 7

##### *Diversificazione del patrimonio*

1. Le Fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.

2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le Fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.

3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla Fondatore nella Società Bancaria Conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

#### Art. 8

##### *Destinazione del reddito*

1. Le Fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:

a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla singola Fondazione;

b) oneri fiscali;

c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;

d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai Settori Rilevanti;

e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;

f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.

3. È fatto divieto alle Fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Ai fini dei Titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

#### Art. 9

##### *Bilancio e scritture contabili*

1. Il bilancio delle Fondazioni è co-

stituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

3. Le Fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della Fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.

4. Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di Vigilanza disciplina

con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle Fondazioni, in modo da:

a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni;

b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

#### Art. 10

#### *Organi, finalità e modalità della vigilanza*

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna Fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

3. L'Autorità di Vigilanza:

a) autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natu-

ra giuridica e degli scopi istituzionali delle Fondazioni, come individuati all'articolo 2;

b) determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle Fondazioni;

c) approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione interessata;

d) può chiedere alle Fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni;

e) emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospen-

sione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto;

f) può effettuare ispezioni presso le Fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;

g) emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;

h) può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di Fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i) stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;

j) quando non siano adottati dai competenti organi della Fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;

k) cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle Fondazioni.

#### Art. 11

##### *Provvedimenti straordinari dell'Autorità di Vigilanza*

1. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con fun-

zione di amministrazione e di controllo della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.

3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al proseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di Vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7.

4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza ed è posta a carico della Fondazione.

6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.

7. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutarî e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di Vigilanza,

nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.

9. L'Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della Fondazione.

## TITOLO II REGIME TRIBUTARIO DELLE FONDAZIONI

### Art. 12

#### *Disposizioni varie di carattere tributario*

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono

le loro finalità mediante esercizio, le modalità previste all'articolo 9, di Imprese Strumentali ai loro fini statuari.

2. Alle Fondazioni previste dal comma 1, operanti nei Settori Rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica fino all'adozione delle disposizioni statuarie previste dal comma 1, alle Fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

3. La Fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società Bancaria Conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.

4. La natura di ente non commerciale viene meno se la Fondazione, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da Imprese Strumentali. In ogni caso, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i

due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dai commi 1 e 2 si applica anche se la Fondazione possiede, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, partecipazioni di controllo nella Società Bancaria Conferitaria ai sensi dell'articolo 6.

6. Non si fa luogo al rimborso o a rporto a nuovo dei crediti di imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni.

7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1996, n. 346 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

#### Art. 13 *Plusvalenze*

1. Per le Fondazioni, non concorrono

no alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle Azioni detenute nella medesima Società Bancaria Conferitaria, realizzate dalla società nella quale la Fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

### TITOLO III REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI

#### Art. 14

#### *Soggetti e oggetto degli scorpori*

1. Le Società Conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo, mediante scissione o retrocessione a favore della Fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria, dei beni non strumentali, nonchè delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di Conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liqui-

dazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi Immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

#### Art. 15

#### *Scissione*

1. Le Società Conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllate dalla Fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

Art. 16  
*Assegnazione*

1. Le Società Conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. L'assegnazione alle Fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei Settori Rilevanti.

2. Il patrimonio netto delle Società Conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società Conferitaria.

3. Per la Società Conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai

fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società Conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. Le Società Conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previste dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla Fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la Fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b9, della Direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 17  
*Cessione diretta*

1. Le Società Conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso, si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

Art. 18  
*Apporto di beni immobili  
a Fondi Immobiliari*

1. Le Società Conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di Fondi Immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla Fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società Conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni

che regolano i Fondi Immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del Fondo Immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del Fondo Immobiliare che intende ricevere l'apporto.

Art. 19  
*Apporto di beni immobili  
da parte di Fondazioni*

1. Le Fondazioni, possono sottoscrivere quote di Fondi Immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. All'apporto effettuato da Fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La Fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 20  
*Permuta di beni immobili*

1. La permuta, mediante la quale la Fondazione acquisisce beni o titoli della Società Bancaria Conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è

soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la Fondazione e la Società Bancaria Conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 21

*Valutazione dei beni e delle partecipazioni*

1. Le Società Conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei Conferimenti.

2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di Conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.

3. Le Società Conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

TITOLO IV  
DISCIPLINA FISCALE  
DELLE RISTRUTTURAZIONI

Art. 22

*Fusioni ed altre operazioni di concentrazione strutturale*

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi di imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati, ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.

2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme

attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.

3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.

4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto, dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'arti-

colo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.

#### Art. 23

##### *Operazioni di concentrazione non strutturale*

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche con-

trolate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

#### Art. 24

##### *Regime speciale ai fini delle imposte indirette*

1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

## TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 25

##### *Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio*

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società Bancarie Conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della loro dismissione. Nel caso di mancata dismissione entro il suddetto termine, le partecipazioni previste dal presente comma possono ulteriormente essere detenute per non oltre due anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla Fondazione in Imprese Strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di Vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine quadriennale di cui allo stesso comma 1.

3. Qualora la Fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la Fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'Autorità di Vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio.

## Art. 26

*Coordinamento con la direttiva  
del Ministro del tesoro  
del 18 novembre 1994*

1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della Direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 2, comma 3, della Direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma purché entro il termine di cui all'articolo 13.

2. Per le Fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla Direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

## Art. 27

*Partecipazione al capitale  
della Banca d'Italia*

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:

a) abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;

b) operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;

c) prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei Settori Rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10.

2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.

3. Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle Fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.

4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione dello quote di partecipazione al capitale della Banca.

Art. 28

*Disposizioni transitorie*

1. Le Fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di Vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti, debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta, giorni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le Fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.

2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole Fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.

3. Le Fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:

a) convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società Conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la Fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo dello quote ri-

chieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.

4. L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di Fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società Bancarie Conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella Fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi dei comma 1.

5. L'Autorità di Vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto.

6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore

del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

Art. 29  
*Disposizione finale*

1. Per quanto non previsto dalla Legge di Delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

Art. 30  
*Abrogazioni*

1. Sono abrogati:
- a) l'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;
  - b) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
  - c) l'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

Art. 31  
*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge di Delega.

2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

**ATTO DI INDIRIZZO A CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DELLE FONDAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 461 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MAGGIO 1999, N. 153.**

VISTA la legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, relativo al riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e alla disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

VISTO in particolare, l'art. 28, c. 1, del predetto decreto legislativo n. 153 del 1999, in base al quale "le fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data della entrata in vigore del decreto stesso" e "il periodo di tempo intercorrente tra tale data e quella nella quale l'Autorità di vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine dei centottanta giorni";

VISTO il richiamato articolo 10, comma 1, lettera e), il quale attribuisce all'Autorità di vigilanza, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, il potere di emanare atti di indirizzo a carattere generale nelle materie

riguardanti, fra l'altro, l'adeguamento statutario di cui al predetto articolo 28;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 è entrato in vigore il 1° giugno 1999 e che il presente atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 153 del 1999, deve essere emanato nel termine di sessanta giorni da tale data, coincidente con il 15 agosto 1999, trascorso il quale le fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti;

SENTITA, ai sensi del citato articolo 10, c. 1, lettera e), l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;

EMANA

il seguente atto di indirizzo

**AVVERTENZE GENERALI**

Il presente atto di indirizzo contiene le indicazioni necessarie per l'adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni della legge 23 dicembre 1998 (di seguito: legge di delega) e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (di seguito: d.lgs. n. 153), da intendersi quale esplicitazione di massima dei criteri generali ai quali l'autorità di vigilanza si atterrà nell'approvazione degli statuti medesimi.

Il termine per l'adeguamento degli statuti (art. 28, c. 1, del d.lgs. n. 153), è di 180 giorni dalla data di emanazione del presente atto.

Le fondazioni trasmettono gli statuti all'Autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla loro adozione, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 10, c. 3, lettera e), del d.lgs. n. 153.

Gli statuti si adeguano in ogni caso

alle disposizioni della legge di delega e del d.lgs. n. 153, a prescindere dall'espresso richiamo o dalla ripetizione del loro contenuto nel presente atto.

Le espressioni e i termini adoperati hanno il significato indicato nelle "Definizioni" di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 153, con la seguente integrazione:

a) "ordinamento di settore": l'insieme delle disposizioni contenute nella legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 e nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Le abbreviazioni "art.", "lett.", "c." e "cit." stanno, rispettivamente, per "articolo", "lettera", "comma" e "citato".

## 1. NATURA E SCOPI DELLE FONDAZIONI

L'art. 2 del d.lgs. n. 153 prevede che le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro e possono perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto nei rispettivi statuti.

E' necessario pertanto che lo statuto individui i settori ai quali ciascuna fondazione indirizza la propria attività. Fra questi deve essere incluso almeno uno dei settori rilevanti (ricerca scientifica, istruzione, arte, conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, sanità e assistenza alle categorie sociali deboli).

L'ordinamento di settore fissa, al riguardo, il contenuto minimale dell'obbligo (almeno uno dei settori rilevanti) e non esclude, pertanto, che lo statuto possa prevedere che l'attività della fondazione si estenda a più settori

fra quelli indicati o, in ipotesi, alla totalità dei settori stessi. Tuttavia, se tale possibilità può ritenersi formalmente consentita, è da osservare che, in concreto, la scelta dei settori di intervento deve ragionevolmente rispondere ad un criterio di adeguatezza, nel senso che essa non può prescindere da una valutazione di "fattibilità" che assicuri la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi (art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 153). E' evidente, infatti, che una eccessiva dispersione delle risorse in un gran numero di iniziative difficilmente potrebbe ritenersi conforme ai criteri anzidetti. Il che, naturalmente coinvolge anche la considerazione delle dimensioni patrimoniali, finanziarie e territoriali della fondazione interessata. Altri elementi che possono venire in evidenza sono le previsioni contenute nelle attuali norme statutarie la tradizione che caratterizza la presenza di ciascuna fondazione nella comunità in cui opera, ferma restando la piena autonomia delle fondazioni nel modificare gli statuti anche in direzioni diverse ed innovative, in relazione ai nuovi bisogni della società.

Al di fuori dei settori rilevanti, l'individuazione degli altri eventuali ambiti di attività della fondazione può essere effettuata dallo statuto con riferimento a grandi aree o settori omogenei di intervento, rapportabili a concreti obiettivi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico.

Nell'ambito degli scopi delle fondazioni gli statuti sono tenuti ad "assicurare" il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (art. 3, c. 3 del d.lgs. n. 153), cioè il sostegno delle organizzazioni di volontariato, nei termini previsti dalla disposizione predetta.

## 2. MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI

Premesso che le fondazioni possono operare con tutte le modalità consentite dalla loro natura di persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, è da osservare che la scelta delle predette modalità non è necessariamente rimessa alla sede statutaria, apparendo legittimo che gli statuti si limitino a prevedere il procedimento per l'emanazione di *regolamenti interni* con cui disciplinare, accanto ad altri profili (es. gestione del patrimonio, organizzazione interna) anche le modalità di perseguimento degli scopi statuari.

In relazione a tali regolamenti è necessario inserire negli statuti le indicazioni volte a vincolarne il contenuto al puntuale rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 153 (disciplina delle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati negli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi).

Nei settori rilevanti individuati dallo statuto le fondazioni possono esercitare anche attività di impresa (*impresa strumentale*), purché la stessa operi in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti dalla fondazione nei settori medesimi. In tale tipo di imprese, qualora non esercitate direttamente, la fondazione può detenere partecipazioni di controllo.

L'istituzione di imprese strumentali va inserita dallo statuto fra le compe-

tenze dell'organo di indirizzo della fondazione. In materia di imprese strumentali è opportuno che lo statuto richiami, in caso di istituzione, l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 9, c. 3, del d.lgs. n. 153, aggiungendo eventualmente le altre disposizioni ritenute opportune o necessarie. Nell'esercizio dell'autonomia statutaria lo statuto potrebbe, in via di ipotesi, optare anche per il divieto di istituire imprese strumentali. Il che, peraltro, sembra poco opportuno, perché cristallizzerebbe nello statuto una scelta che potrebbe nel tempo essere riconsiderata in base alle concrete esigenze operative della fondazione.

Oltre che nei settori rilevanti le fondazioni possono operare in altri settori di utilità sociale, a condizione che si tratti di attività non lucrativa e che l'attività stessa non sia svolta in forma di impresa. A tal fine lo statuto può individuare, come già accennato, grandi aree o settori omogenei di intervento, rapportabili a concreti obiettivi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico. Lo statuto, nella sua autonomia, può anche stabilire, o al limite vietare, per determinati settori, particolari forme e modalità di intervento.

E' opportuno, per completezza, che gli statuti ribadiscano il divieto per le fondazioni di esercitare funzioni creditizie e di attuare le forme di intervento previste nell'art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 153, con le eccezioni ivi indicate.

In materia di modalità di perseguimento degli scopi statuari si segnala l'opportunità che l'attività istituzionale delle fondazioni sia ispirata ad un criterio di programmazione pluriennale, sulla base di un documento deliberato dall'organo di indirizzo e riferito ad un

congruo periodo di tempo, nel quale siano individuate, in rapporto alla gestione e utilizzazione del patrimonio, le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato e le linee, i programmi, le priorità e gli strumenti di intervento. La programmazione pluriennale dell'attività, alla quale gli statuti possono fare riferimento anche in termini generali (demandando ai regolamenti interni la disciplina di dettaglio) è funzionale all'esigenza di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi (art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 153), il rispetto del principio di economicità della gestione (art. 3, c. 1, del d.lgs. n. 153) e l'osservanza di criteri prudenziali di rischio preordinati a conservare il valore del patrimonio e ad ottenerne una redditività adeguata (art. 5, c.1, del d.lgs. n. 153).

### 3. AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE FONDAZIONI

L'ordinamento di settore prevede che lo statuto possa indirizzare l'attività della fondazione *a specifici ambiti territoriali*.

Ciò può essere realizzato, secondo la scelta statutaria, sia attraverso la delimitazione *in via esclusiva* dell'operatività della fondazione ad un determinato territorio, sia mediante l'individuazione del territorio come riferimento *prevalente* dell'attività della fondazione, senza che ciò escluda la possibilità di operare al di fuori di tale ambito. In entrambi i casi, si ritiene che la delimitazione possa essere agevolmente individuata, in linea di massima, con riferimento al territorio al quale si estendono le competenze di determinati enti locali

(regioni, comuni, province, comunità montane, ecc.); tuttavia, non è da escludere che, in base a particolari tradizioni locali ovvero a motivate scelte statutarie, da ritenersi del tutto legittime, l'ambito territoriale al quale lo statuto intende indirizzare l'attività della fondazione sia determinato in base ad altri criteri, aventi comunque il requisito della certezza applicativa.

Lo statuto può anche non disporre alcun tipo di delimitazione (la limitazione dell'attività della fondazione ad uno specifico ambito territoriale è una facoltà accordata dall'ordinamento di settore). In tale ipotesi l'operatività della fondazione si intende di regola estesa all'ambito nazionale, salva diversa indicazione dello statuto (a titolo di esempio, si potrebbe immaginare la possibilità di iniziative per gli italiani all'estero, ovvero interventi atti a favorire la conoscenza reciproca della cultura e dell'arte di regioni transfrontaliere). In ogni caso, l'operatività anche all'estero della fondazione deve trovare riscontro in una disposizione statutaria.

### 4. ORGANI DELLA FONDAZIONE

L'ordinamento di settore fa obbligo alle fondazioni di prevedere nello statuto distinti organi per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Tale tipo di organizzazione, delimitata dall'art. 4, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 153, costituisce non *solo il modulo organizzativo minimo inderogabile* che ogni fondazione deve prevedere nel proprio statuto, ma anche il criterio direttivo al quale deve ispirarsi l'eventuale ulteriore articolazione organizzativa delle fondazioni (ad esempio: co-

mitati scientifici, nuclei tecnici di valutazione), nel senso che i compiti dei vari organi devono essere distribuiti nell'ambito di una corretta e nitida distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Gli statuti, inoltre, devono assicurare il rispetto della disposizione di cui all'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 153, secondo cui, qualora la gestione di patrimonio non sia affidata a intermediari esterni, essa deve essere svolta da strutture interne diverse e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della fondazione.

#### 4.1 *Fondazioni di origine associativa*

La disposizione dell'art. 1, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 153, che fa obbligo alle fondazioni di prevedere nello statuto distinti organi per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ha valenza generale e si applica anche alle fondazioni di origine associativa, come espressamente stabilito dall'art. 4, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 153. In particolare, anche presso tali fondazioni è fatto obbligo di costituire l'organo di indirizzo, con i compiti previsti dall'art. 4, c. 1, lett. b), del citato d.lgs. n. 153.

Per le fondazioni di cui sopra, gli statuti possono prevedere l'abolizione o il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione e le modalità di designazione e di nomina, anche in maniera diversa da quella attuale. In aderenza allo sfavore manifestato dall'ordinamento di settore verso il sistema delle cooptazioni negli organi collegiali delle fondazioni, specie se a tempo indeterminato, si rappresenta l'esigenza che gli statuti limitino nelle assemblee dei soci la quota

dei componenti nominati per cooptazione e, comunque, eliminino eventuali forme di cooptazione "a vita" tuttora esistenti, prevedendo disposizioni transitorie per gli attuali componenti.

Circa le funzioni che possono essere riconosciute nel nuovo assetto alle assemblee dei soci (qualora mantenute in vita dai nuovi statuti) è da ribadire che esse non possono svolgere in alcun modo compiti di organo di indirizzo. L'unica disposizione espressa, in materia, è quella dell'art. 4, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 153, in base alla quale lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare una quota "non maggioritaria" dei componenti dell'organo di indirizzo. Ulteriori compiti possono essere previsti dallo statuto, purché non si sovrappongano né interferiscano operativamente con quelli degli altri organi. In particolare, per le assemblee appare opportuno delineare un nuovo specifico ruolo, che consenta di dare voce e continuità alla rappresentanza degli interessi storici originari della fondazione, nel contesto delle funzioni previste dal nuovo ordinamento (in tale prospettiva si segnalano, come possibili compiti delle assemblee dei soci, quelli propri dei collegi dei probiviri, ovvero di garanzia dell'osservanza del codice etico della fondazione, di istanza di tutela dei soggetti destinatari degli interventi, ecc.).

L'art. 4, sopra richiamato, stabilisce che i soggetti nominati nell'organo di indirizzo per designazione dell'assemblea dei soci, unitamente a quelli eventualmente nominati per cooptazione ai sensi dello stesso art. 4, c. 5, del d.lgs. n. 153, non possono superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo. Qualora lo statuto intendesse, appunto, riservare all'organo

di indirizzo la predetta facoltà di nomina per cooptazione di una quota dei propri componenti, potrebbe rivelarsi utile, in via transitoria, per consentire sin dall'inizio l'integrale costituzione dell'organo, attribuire all'assemblea dei soci, in prima applicazione, la facoltà di designare anche la quota attribuita a regime all'organo di indirizzo.

Al fine di assicurare, anche dal punto di vista dell'assetto preventivo dei rapporti tra organi della fondazione, formali condizioni di indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e di assoluta trasparenza delle decisioni (a prescindere dalle situazioni concrete che potrebbero eventualmente dar luogo a conflitti di interesse), si ritiene necessario affermare un *principio di incompatibilità* fra la qualità di componente dell'assemblea dei soci e quella di componente dell'organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo della fondazione, nonché con la carica di direttore generale della fondazione.

Pertanto, nei casi in cui lo statuto attribuisca alle assemblee dei soci il potere di designare una quota dei componenti dell'organo di indirizzo e l'assemblea designi a tale scopo propri membri, questi ultimi decadono dall'assemblea con l'accettazione della nomina presso l'organo di indirizzo. Lo stesso è a dirsi qualora un componente dell'assemblea dei soci sia nominato, dai competenti organi previsti dallo statuto, nell'organo di amministrazione o di controllo della fondazione.

#### 4.2 Organo di indirizzo

4.2.1. L'organo di indirizzo ha i compiti previsti dall'art. 4, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 153. Altri eventuali compi-

ti che lo statuto intendesse assegnare a tale organo devono mantenersi nell'ambito di una corretta distinzione tra funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo, evitando ogni commistione o sovrapposizione di ruoli, che sarebbe in contrasto con quanto disposto dall'ordinamento di settore.

4.2.2. Il numero dei componenti dell'organo di indirizzo è rimesso dall'ordinamento di settore alla libera scelta statutaria, sulla base del criterio direttivo secondo cui esso deve essere fissato in modo da assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti. Non si ritiene in questa sede di fornire indicazioni numeriche di soglie minime e massime, sembrando che il problema debba essere valutato in concreto, tenuto conto delle dimensioni patrimoniali della singola fondazione e del suo ambito di operatività, riferita sia al territorio sia ai settori di intervento. In sostanza, si ribadisce la necessità di seguire in materia un criterio di adeguatezza, al fine di evitare che una composizione eccessivamente ridotta o, al contrario, inutilmente pletorica, possa pregiudicare l'efficace esercizio dell'azione di indirizzo, dell'attività deliberativa rimessa allo stesso organo e dell'azione di controllo sull'attività degli amministratori.

4.2.3. Per la composizione dell'organo di indirizzo l'ordinamento settoriale fornisce indicazioni di massima sufficientemente articolate, lasciando alla libera scelta statutaria la determinazione concreta delle modalità di designazione dei componenti e di determinazione dei soggetti chiamati a partecipare alla formazione dell'organo.

In linea generale gli statuti possono

procedere all'individuazione delle istituzioni, degli enti locali territoriali e degli altri enti, organismi e associazioni chiamati a designare, anche con criteri di rotazione, i componenti dell'organo di indirizzo, avuto riguardo alle zone ove le singole fondazioni svolgono una parte significativa della loro attività.

Occorre sottolineare che tutte le designazioni debbono essere fatte nell'interesse della fondazione.

La designazione va intesa non come una forma di rappresentanza in seno alla fondazione degli interessi propri dell'ente o dell'associazione designante bensì quale strumento rivolto a realizzare la confluenza in un unico organismo di esperienze, capacità e professionalità diverse, con il fine di concorrere alla migliore realizzazione degli scopi affidati alla fondazione. Ciò si desume, oltre che dalla "ratio" del sistema previsto dall'ordinamento di settore, dalla disposizione espressa dell'art. 4, c. 2, del d.lgs. n. 153, in base alla quale i componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati (cioè designati ai fini della nomina), né ad essi rispondono.

Le considerazioni che precedono hanno importanti implicazioni sulla configurazione del potere di designazione, in particolare sul grado di vincolatività che le designazioni vengono ad assumere nei confronti dell'organo della fondazione al quale è attribuito il potere di nomina.

Secondo ma corretta impostazione logico-giuridica è da ritenere che il potere di designazione abbia carattere vincolante (e possa tradursi addirittura in un potere diretto di nomina) nei casi in cui la persona designata è chiamata a "rappresentare" l'ente designante in un

collegio di composizione di interessi. Nelle predette ipotesi, infatti, è evidente che la scelta del soggetto e la valutazione circa la sua idoneità a rappresentare i propri interessi nell'ente designato non può che appartenere al soggetto designante.

Nell'ordinamento delle fondazioni, invece, si verifica una situazione diversa, nel senso che gli enti designatori concorrono alla formazione dell'organo di indirizzo presso l'ente designato, ma le persone interessate non "rappresentano" i soggetti esterni che le hanno prescelte né ad essi rispondono. Ne deriva che il grado di vincolatività della designazione non può che essere inteso in senso relativo. Appare pertanto ammissibile la predeterminazione nello statuto (ovvero il rinvio ai regolamenti interni sulla base dei criteri indicati nello statuto) di requisiti anche specifici di professionalità per i soggetti designati (art. 2, c. 1, lett. g) della legge di delega), nonché la possibilità di richiedere rose di candidati. In particolare, è possibile che lo statuto stabilisca che ogni componente, da qualsiasi ente designato, debba essere in possesso non solo dei requisiti di onorabilità stabiliti dallo statuto stesso, ma anche di titoli culturali e professionali e di competenza ed esperienza, anche specifiche, adeguati ai compiti da svolgere, in base alle esigenze operative della fondazione. Tali requisiti debbono essere ovviamente fissati in termini generali ed oggettivi, in modo da evitare un'indiscriminata discrezionalità della fondazione, tale da indurre ad una non ragionevole ed indebita restrizione del potere di designazione.

Quanto sopra si desume chiaramente dalla disposizione dell'art. 4, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 153, il quale, nel-

l'individuare le due principali categorie di soggetti chiamate a comporre l'organo di indirizzo (rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali, e personalità scelte al di fuori di tale ambito), richiede che la rappresentanza del territorio sia "adeguata e qualificata" e che gli altri componenti dell'organo, scelti al di fuori di tale categoria, debbono essere "personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della fondazione".

Orbene, nel comporre l'organo di indirizzo, il principio fondamentale fissato dall'ordinamento di settore, oltre ai due predetti criteri attinenti ai soggetti (rappresentanza del territorio e personalità), è quello, di carattere oggettivo, dell'equilibrio fra le diverse componenti, dovendo lo statuto prevedere modalità di nomina e di designazione "dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla formazione dell'organo" (art. 4, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 153). Occorre pertanto prevedere nello statuto un bilanciamento generale fra le anzidette categorie generali e, all'interno di esse, un'equilibrata distribuzione del potere di designazione fra i diversi soggetti, intendendo per soggetti anche singole tipologie (istituzionali od associative, e simili). Al fine di consentire la più ampia partecipazione, potranno eventualmente essere previsti, fra più soggetti compresi nella stessa tipologia (esempio più enti locali), opportune forme di turnazione nella designazione dei componenti dell'organo di indirizzo.

L'insieme delle disposizioni di cui sopra tende sostanzialmente ad evitare che un potere di designazione a carattere maggioritario di un gruppo di soggetti possa determinare il collegamento permanente della fondazione con interessi definiti o con strutture istituzionali, in violazione dell'autonomia che l'ordinamento di settore riconosce alle fondazioni, tenuto conto che il perseguimento da parte delle fondazioni di scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico non può ritenersi sostitutivo ma deve essere attuato "fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni" (art. 2, c. 1, lett. a) della legge di delega).

Si rammenta, per completezza, che alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di designazione degli organi della fondazione (art. 4, c. 5, del d.lgs. n. 153).

Per quanto riguarda le assemblee dei soci (ove mantenute dagli statuti), è da ritenere che le stesse non possano essere considerate, ai fini dell'eventuale attribuzione di un potere di designazione, come un unico soggetto, sia in considerazione del fatto che la loro composizione risulta essa stessa da un processo di designazione frazionato, sia tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, c. 1, lett. d) del d.lgs. n. 153, il quale pone come limite alla designazione la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo, unitamente agli eventuali soggetti nominati per cooptazione ai sensi dello stesso art. 4, c. 5.

E' opportuno che gli statuti prevedano strumenti idonei ad ovviare ai casi in cui gli enti e gli organismi interessati non procedano alle designazioni di

propria competenza.

E' da ricordare, come specificato in precedenza, che in caso di delimitazione dell'attività della fondazione in modo esclusivo ad un determinato territorio, ricorre l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 153 in merito alla necessaria presenza negli organi collegiali della fondazione (nella specie in quello di indirizzo) di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi. Tale criterio è da considerarsi aggiuntivo rispetto ai criteri già illustrati.

4.2.4. Lo statuto, con riferimento alla durata in carica dei componenti l'organo di indirizzo, è tenuto al rispetto della disposizione in base alla quale essi sono nominati per un periodo di tempo delimitato e possono essere confermati per una sola volta (art. 4, c. 1, lett. i), del d.lgs. n. 153).

La determinazione della durata della carica è rimessa alla libera scelta statutaria, che ovviamente deve rispondere a criteri di ragionevolezza delle motivazioni e di prudente e buona scelta organizzativa, nel senso di prevedere una durata, opportunamente diversificata rispetto a quella degli organi di amministrazione e di controllo, capace di contenere l'esigenza di una sufficiente stabilità degli indirizzi nei periodi ai quali si riferiscono i programmi di attività della fondazione nei settori istituzionali con quella, egualmente essenziale, del rinnovo periodico delle esperienze e degli apporti personali dei componenti.

### 4.3. Organo di amministrazione

#### 4.3.1 L'organo di amministrazione

svolge i compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 153. Anche per l'organo di amministrazione è da ribadire che gli eventuali altri compiti che lo statuto intendesse assegnare devono mantenersi nell'ambito di una corretta distinzione tra funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo.

4.3.2. La composizione dell'organo di amministrazione è rimessa alla libera scelta statutaria, che ovviamente deve basarsi su criteri di ragionevole adeguatezza alle concrete necessità operative della fondazione, tenendo conto di parametri ispirati a criteri di efficiente organizzazione e di ottimale utilizzazione delle risorse.

4.3.3 E' necessario che i componenti dell'organo siano in possesso, oltre che dei requisiti generali di onorabilità stabiliti dallo statuto per tutti i componenti degli organi della fondazione, di specifici requisiti di professionalità, adeguati ai compiti da svolgere.

Tali requisiti possono essere opportunamente individuati dagli statuti in termini generali, rimettendone la concreta valutazione all'organo competente alla nomina (organo di indirizzo). Si ritiene opportuno che lo statuto preveda una procedura di tipo selettivo-comparativo per l'individuazione dei soggetti idonei a svolgere i compiti di amministratore della fondazione.

### 4.4. Organo di controllo

I compiti dell'organo di controllo sono desumibili dalle corrispondenti disposizioni del codice civile. L'ordinamento di settore stabilisce che l'organo di controllo della fondazione deve essere composto da persone che

hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. E' opportuno che lo statuto riporti, per completezza, la suddetta prescrizione minima. Qualora si intendano richiedere requisiti aggiuntivi, questi devono essere previsti nello statuto.

#### *4.5 Requisiti di onorabilità e di professionalità, cause di incompatibilità, di decadenza e di sospensione*

Gli statuti, a norma dell'art. 4, c. 1, lett. g), del d.lgs. n. 153, debbono fissare requisiti di professionalità e di onorabilità per i componenti degli organi della fondazione, nonché individuare ipotesi di incompatibilità, di decadenza e di sospensione per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione direzione e controllo presso le fondazioni. Su tali materie la predetta disposizione demanda in modo specifico all'Autorità di vigilanza l'emana-zione di indirizzi generali.

4.5.1 In materia di *requisiti di onorabilità* si ritiene che la specificità delle funzioni delle fondazioni non consenta di fare puro e semplice rinvio alle disposizioni già in vigore per il settore bancario, fermo restando che le disposizioni stesse possono costituire un utile parametro di riferimento per costruire una figura di onorabilità, da inserire negli statuti, aderente alle esigenze particolari delle fondazioni, eventualmente anche mediante la previsione di requisiti di ordine etico confacenti allo svolgimento delle specifiche funzioni e alla tutela dell'immagine della fondazione. Altri utili riferimenti possono rinvenirsi nel testo unico della finanza approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 13) e nelle re-

lative disposizioni di attuazione (D.M. 11 novembre 1998, n. 468 (in G.U. 11 gennaio 1999, n. 7), nonché nella legislazione sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Le stesse indicazioni possono valere per i requisiti di professionalità. La determinazione dei predetti requisiti può essere anche articolata in modo diverso per i vari organi di indirizzo, amministrazione e controllo, tenuto conto della diversità dei compiti affidati a ciascuno di essi.

4.5.2. Circa le *incompatibilità* appare opportuno, in linea di massima, che esse siano fissate reciprocamente fra i componenti dei tre organi di base delle fondazioni (indirizzo, amministrazione e controllo), e fra questi e l'organo di direzione. Ciò per assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni. Nel punto 3.1. si è già individuata analogha incompatibilità riferita ai componenti delle eventuali assemblee dei soci presso le fondazioni di origine associativa, ove mantenute dagli statuti.

Sembra necessario, tuttavia, al fine di assicurare l'unitarietà operativa della fondazione e l'univoca rappresentanza dell'ente all'esterno che le funzioni di presidente dell'organo di indirizzo e di presidente dell'organo di amministrazione siano riunite nella stessa persona, con l'avvertenza che, per evitare situazioni di interferenza dovute alla predetta concentrazione in un unico soggetto delle due funzioni, appare necessario che le funzioni di presidente dell'organo di indirizzo siano limitate a quelle di "ordine" strettamente necessarie al regolare svolgimento delle riunioni (ordine del giorno, convocazione,

direzione della discussione, ecc.). Naturalmente, la convocazione dell'organo di indirizzo, com'è nella prassi di tali organismi, va prevista, oltre che su iniziativa del presidente, anche su richiesta di un determinato numero di componenti ovvero del collegio sindacale.

Il criterio dell'incompatibilità reciproca, nei sensi su indicati, non impedisce, ma anzi rende opportuno, che gli statuti prevedano che i componenti dell'organo di amministrazione possano essere invitati (ovvero assistano in via permanente o con altra formula liberamente individuata dallo statuto) alle riunioni dell'organo di indirizzo, senza diritto di voto, al fine di poter contribuire alla discussione e fornire il supporto della loro specifica conoscenza dei problemi della fondazione, soprattutto in sede di definizione dei programmi di attività.

Accanto alle predette incompatibilità per così dire "interne" gli statuti debbono individuare situazioni di incompatibilità rivolte all'esterno, riferite anche alla carica di direttore generale della società bancaria conferitaria, nel significato attribuito a tale locuzione dall'art. 1 del d.lgs. n. 153.

Tali situazioni possono essere individuate dagli statuti con riferimento ad incarichi esterni il cui svolgimento sia ritenuto non compatibile, in base ad una verificabile motivazione, con la qualità di componente degli organi della fondazione, ovvero con riferimento alla titolarità di cariche pubbliche, non necessariamente elettive, per le quali sia ritenuta analoga incompatibilità.

Si ricorda che, in base alla prescrizione dell'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 153, i membri dell'organo di amministrazione non possono assumere le funzioni di

consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria (nel significato che tale locuzione assume nell'art. 1 del d.lgs. n. 153).

Le predette incompatibilità debbono essere individuate in modo che siano funzionali al preciso scopo di assicurare, anche dal punto di vista dell'assetto preventivo dei rapporti tra partecipazione agli organi della fondazione e svolgimento di incarichi esterni o titolarità di cariche pubbliche, condizioni formali e sostanziali di indipendenza nello svolgimento dei compiti dei vari organi e di assoluta trasparenza delle decisioni, nonché di evitare, in senso oggettivo e soggettivo, situazioni anche in astratto riconducibili alla figura del conflitto di interessi.

In tale contesto, appare del tutto plausibile, ed anzi necessario, che gli statuti introducano specifiche ipotesi di incompatibilità per i dipendenti e amministratori degli enti e degli organismi ai quali spettano, in base alle disposizioni statutarie, poteri di designazione dei componenti gli organi della fondazione, da estendere a tutti i soggetti legati ai predetti enti ed organismi da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato.

Sembra altresì necessario che lo stesso soggetto non possa ricoprire cariche in più fondazioni, per cui una specifica incompatibilità dovrebbe riguardare coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo in altre fondazioni. La predetta situazione di incompatibilità trova motivazione nell'esigenza di evitare eventuali interferenze (o potenziali conflitti di interessi) nelle determinazioni relative alla gestione del patrimonio delle fondazioni partecipate.

E' da ritenere invece consentito

che lo stesso ente, qualora investito di poteri di designazione in più fondazioni in base ai rispettivi statuti, possa legittimamente procedere alle designazioni stesse, a condizione, appunto, che non sia designata la stessa persona.

Qualora la fondazione abbia rapporti organici e permanenti con organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi è opportuno che gli amministratori delle organizzazioni stesse siano ritenuti in posizione di incompatibilità con la qualità di componente degli organi della fondazione.

In tema di *decadenze*, il principio generale è che il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti per la nomina e la mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità determinano la decadenza dalla carica. A tali situazioni di solito si accompagnano previsioni relative alla mancata partecipazione alle riunioni del rispettivo organo per un certo numero di sedute consecutive, senza giustificato motivo, ovvero l'omessa comunicazione di un conflitto di interessi o di una causa di incompatibilità o di sospensione.

Occorre ricordare, in proposito, che fra le disposizioni che rientrano nel contenuto obbligatorio degli statuti ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 153 vi è la previsione:

a) che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;

b) dell'obbligo per ciascun componente degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano. Per i soggetti che svolgono

funzioni di direzione si ritiene che l'organo destinatario delle segnalazioni, anche con riferimento ai possibili conflitti di interesse di cui al successivo punto 4.6, sia l'organo di amministrazione, al quale pertanto va demandata l'adozione delle misure necessarie.

Gli statuti potrebbero eventualmente prevedere modalità e procedure oggettive per la verifica dei requisiti da parte dei competenti organi.

#### 4.6. *Conflitti di interesse*

I componenti gli organi della fondazione e coloro che svolgono funzioni di direzione operano, secondo i principi che regolano l'ordinamento di settore (art. 4 del d.lgs. n. 153, in particolare il c. 2), nell'esclusivo interesse della fondazione.

Nel caso in cui uno dei soggetti di cui sopra si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della fondazione, lo statuto, in applicazione del principio di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 153, deve prevedere l'obbligo di darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza (ed eventualmente all'organo di controllo), nonché di astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Con la permanenza del conflitto di interessi ricorrono poi i presupposti per applicare gli istituti della sospensione e della decadenza.

E' opportuno che lo statuto preveda le misure conseguenti alla violazione degli obblighi anzidetti.

#### 4.7 *Compensi*

In materia di compensi ai compo-

nenti degli organi della fondazione, va tenuta presente la disposizione dell'art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 153, che stabilisce il divieto (da ribadire nello statuto) di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, "con esclusione dei compensi previsti dall'art. 4, c. 1, lett. b)" del decreto medesimo (cioè i compensi che l'organo di indirizzo può determinare per i componenti dell'organo di amministrazione e di controllo della fondazione).

In relazione alla disposizione di cui sopra, per quanto riguarda l'organo di indirizzo, possono ritenersi consentite (fermi i divieti stabiliti nella norma stessa) forme di trattamento economico di tipo non "corrispettivo" bensì indenitario, collegate alla partecipazione ai lavori dei rispettivi organi di appartenenza e che privilegino la partecipazione effettiva (gettoni di presenza, rimborso spese, e simili).

L'effettiva partecipazione può essere sollecitata anche con altri strumenti (come la previsione di forme di decadenza per ingiustificata mancata partecipazione a più sedute successive).

## 5. PATRIMONIO E DESTINAZIONE DEL REDDITO

In base all'art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 153, il patrimonio della fondazione è totalmente *vincolato al perseguimento degli scopi statutari*. Inoltre, nell'amministrare il patrimonio, le fondazioni debbono osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività. La stessa disposizione stabilisce

(c. 2) che l'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni deve avvenire "in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse delle fondazioni".

Tali previsioni, che è opportuno ribadire per completezza negli statuti, possono essere utilmente integrate con disposizioni divieti o cautele, individuati dagli statuti medesimi, che ne rendano concretamente operativo il contenuto, con particolare riguardo, ad esempio, alla regolazione di possibili conflitti di interessi con componenti degli organi della fondazione in materia di affidamento all'esterno della gestione del patrimonio, ovvero agli affidamenti a società di gestione nell'ambito della società bancaria conferitaria, nonché ad altre analoghe situazioni indicate negli statuti.

Il patrimonio è incrementato dalla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 153. La costituzione di eventuali riserve o accantonamenti facoltativi deve essere prevista dallo statuto, ai sensi della lett. e) della stessa disposizione, con l'indicazione delle specifiche finalità e dei criteri di determinazione delle riserve stesse, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

Per quanto riguarda la destinazione del reddito della fondazione è sufficiente, almeno quale prescrizione minima, che lo statuto richiami la disposizione dell'art. 8 del d.lgs. n. 153, che contiene anche la definizione del concetto di reddito valida per l'ordinamento di settore.

Si ritiene di dover precisare che non costituisce reddito il corrispettivo

dell'alienazione di cespiti patrimoniali, fino ad un ammontare pari al valore di bilancio del cespite dimesso.

## 6. BILANCI

In materia di bilanci, va richiamata la disposizione dell'art. 9, c. 5, del d.lgs. n. 153, che *demanda all'Autorità di vigilanza di disciplinare con regolamento la redazione e le forme di pubblicazione dei bilanci* e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle fondazioni. A tale regolamento occorre pertanto che gli statuti facciano rinvio, ribadendo altresì, per completezza, le prescrizioni degli altri commi del cit. 9.

L'Autorità di vigilanza, nel determinare le modalità di redazione dei bilanci, deve ispirarsi ai seguenti criteri direttivi:

a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla fondazione;

b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

Si ritiene che tali indicazioni, oltre a riguardare direttamente l'esercizio del potere regolamentare dell'Autorità di vigilanza, rappresentino altrettanti indirizzi generali che ispirano l'ordinamento di settore, ai quali pertanto le fondazioni debbono conformarsi nelle scelte statutarie in materia di gestione del patrimonio, di bilanci, di contabilità e di scritture contabili, nonchè nella emanazione di regolamenti interni nelle predette materie (a tali criteri va per-

tanto fatto rinvio per la parte di dette materie che lo statuto demandi eventualmente ai regolamenti stessi).

Per quanto riguarda, in particolare, la tenuta dei libri e delle scritture contabili debbono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile (art. 9, cit., c. 2). E' necessario, di conseguenza, che gli statuti individuino, sulla scorta delle richiamate disposizioni del codice civile, i libri e le scritture che la fondazione è obbligata a tenere. Si ricorda in proposito l'obbligo di tenere contabilità separate nel caso di istituzione di imprese strumentali: art. 9, cit., c. 3).

### 6.1 *Durata dell'esercizio e documento previsionale*

Per consentire la progressiva uniformità dell'ordinamento contabile delle fondazioni ed assicurare un ordinato e tempestivo passaggio al nuovo assetto, si ritiene necessario fornire in via di anticipazione, ai fini dell'adeguamento degli statuti, le seguenti indicazioni in tema di bilanci, che saranno successivamente formalizzate nel previsto regolamento:

a) *coincidenza dell'esercizio finanziario delle fondazioni con l'anno solare*. Le fondazioni, per le quali è attualmente prevista una diversa durata o cadenza dell'esercizio finanziario, determinano in via transitoria nello statuto le modalità di allineamento alla predetta durata, anticipando o estendendo l'esercizio in corso, non oltre comunque il 31 dicembre 2000.

b) obbligo per le fondazioni di provvedere, entro il mese di ottobre di ciascun anno, a valere per l'esercizio successivo, all'adozione di "Documen-

to programmatico previsionale” dell’attività relativa all’esercizio successivo, da trasmettere entro quindici giorni all’Autorità di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) sono emanate nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 28, c. 5, del d.lgs. n. 153, e si applicano indipendentemente dalle relative modifiche statutarie.

## 7. DISCIPLINA STATUTARIA DELLE SITUAZIONI TRANSITORIE

Gli statuti adottano nonne transitorie idonee a disciplinare un ordinato passaggio al nuovo ordinamento delle fondazioni ed a favorire l’applicazione a regime delle disposizioni statutarie emanate in attuazione dell’ordinamento stesso. A tal fine operano secondo criteri di adeguatezza e di flessibilità, specie in presenza di incompatibilità non previste nel precedente assetto, nel rispetto delle specificità di ciascuna fondazione ed al fine di assicurarne la migliore funzionalità nella fase transitoria. Il regime transitorio ha naturalmente un limite implicito nell’esigenza che il primo bilancio approvato in costanza del nuovo assetto risultante dall’adeguamento degli statuti ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 153 sia deliberato dagli organi previsti dallo statuto stesso.

In linea generale, si reputa che, considerato il radicale mutamento di natura giuridica e di finalità che il nuovo ordinamento attribuisce alle fondazioni, nonché le regole indeclinabili in materia di distinzione fra funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo, debba essere affermato un principio di cesura e di “non continuità” con il precedente ordinamento, per cui è da ritenere che gli esistenti organi, quanto meno quelli

con competenze miste (ad esempio di indirizzo e di amministrazione) debbano essere dichiarati decaduti con l’approvazione del nuovo statuto, salvo a rimanere in carica fino alla prima riunione dei nuovi organismi, con il compito di provvedere agli adempimenti relativi alla costituzione degli organismi stessi ed agli altri adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell’Autorità di vigilanza. Per quanto riguarda la gestione, gli organi scaduti, in regime statutario di *prorogatio*, limitano la propria attività all’ordinaria amministrazione, secondo il principio generale vigente in materia. Quanto sopra salvo motivati casi eccezionali, riconducibili a verificabili situazioni di pregiudizio per la funzionalità per l’integrità del patrimonio della fondazione. L’Autorità di vigilanza si riserva in proposito di valutare singolarmente le specifiche situazione che verranno al suo esame nell’esercizio del potere di approvazione previsto dal d.lgs. n. 153 (art. 10).

E’ appena il caso di sottolineare che i componenti degli organi decaduti possono essere nominati nei nuovi organi istituiti dallo statuto, con l’osservanza delle procedure ivi stabilite, qualora in possesso dei requisiti previsti. In tali ipotesi, non si ritiene che la durata individuale della carica possa essere limitata in connessione con l’incarico già rivestito, atteso il ricordato principio di non continuità giuridica e ordinamentale su cui si basa la decadenza dei precedenti organi.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro  
G. Amato

## BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *La ristrutturazione delle banche pubbliche*, Giuffrè, 1991.
- AA.VV., *Dall'ente pubblico creditizio alla società per azioni*, Jovene editore, 1993.
- AA.VV. (a cura di G.P. Barbetta), *Senza scopo di lucro*, Il Mulino, Bologna, 1996.
- AA.VV. (a cura di C. Borzaga, G. Fiorentini, A. Matacena), *Non-profit e sistemi di welfare*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996.
- AA.VV. (a cura di P. Donati), *Sociologia del terzo settore*, La Nuova Italia Scientifica, 1996.
- AA.VV. (a cura di P. Ranci e G.P. Barbetta), *Le fondazioni bancarie italiane verso l'attività grant-making*, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1996.
- ABI, *La ristrutturazione degli enti creditizi pubblici*, Bancaria, 1991.
- ACRI, *Efficienza e pluralità di dimensioni nelle Casse di Risparmio e nelle Banche del Monte*, Acri, 1984.
- ACRI, *1888-1988 Origine e attualità della prima legge sulle Casse di Risparmio italiane*, Roma, 1988.
- ACRI, *La legge 30 luglio 1990, n. 218: Contributi per la ristrutturazione delle Casse di Risparmio e delle Banche del Monte*, 1991.
- ACRI, *Le Fondazioni delle Casse di Risparmio*, volume serie studi e ricerche, n. 29, 1993.
- ACRI, *Primo rapporto sulle Fondazioni bancarie*, febbraio 1996.
- ALTARDI M., *Origine e sviluppo delle Casse di Risparmio*, in Cà Spineda, 1977, n. 3; 1978, n. 1, n. 2, n. 4; 1979, n. 1; 1980, n. 3.
- AMMANNATI L. (a cura di ), *Le privatizzazioni delle imprese pubbliche in Italia*, Giuffrè, 1995, pp. 229-232.
- ANDREAUS M., *Le aziende "non profit"*, Giuffrè, Milano, 1996.

- ANHEIER H.K., *Employment And Earnings In The Germans Nonprofit Sector: Structure And Trends*, Annals Of Public And Comparative Economics, vol. 62, Berlin, 1991.
- ATTI del Convegno “Una politica per il sociale. Il ruolo delle Fondazioni delle Casse di Risparmio e delle Banche del Monte” ACRI, Roma, 1991.
- ATTI della IV conferenza europea sull’economia sociale, Bruxelles, novem-bre 1993.
- ATTI del Convegno “Ruolo e natura degli enti conferenti: problemi e prospettive”, ACRI, Roma 1993.
- BALLARDINI A., *Il Risparmio attraverso i secoli. Le Casse di Risparmio ordinarie in Italia*, Bologna, Zanichelli, 1929.
- BALLARDINI A., *Le Casse di Risparmio*, Rocca S. Casciano, Cappelli, 1955.
- BANCA D’ITALIA, *Ordinamento degli enti pubblici. L’adozione del modello della società per azioni*, febbraio 1988.
- BANCA D’ITALIA, *La ristrutturazione della Banca pubblica e la disciplina del gruppo creditizio*, Quaderni di Ricerca Giuridica, 1992.
- BARBETTA G.P., *Defining The Nonprofit Sector: Italy*, Working Papers Of The Johns Hopkins comparative Nonprofit Sector Project, Baltimora, N. 8, 1993.
- BELLI F.- MAZZINI F., *Le Casse di Risparmio: un sistema nel sistema? (Lineamenti per un’indagine giuridico-istituzionale)*, in C.M. Mazzoni - A. Nigro (a cura di), *Credito e moneta*, Milano, Giuffrè, 1982, pag. 207 e segg.
- BORZAGA C., *Ruolo e dimensioni del Settore Non Profit in Italia: Un primo tentativo di analisi*, in *Economia e Lavoro*, n. 2, 1992.
- BRUSCHETTINI A., *Le Casse di Risparmio e il Codice di commercio*, in *Arch. Giur. Serafini, Nuova Serie*, vol. II, 1898, pag. 550 e segg.
- CALOIA A., *Ruolo e caratteristiche del risparmio etico in Italia*, in *Il Risparmio* (n.6), ACRI, 1996.
- CAPALDO P., *Le Aziende non profit tra stato e mercato*, relazione al XVIII Convegno annuale dell’Accademia di Economia Aziendale, Roma settembre 1995, pag.12 e segg.
- CAPRIGLIONE F., *La caratterizzazione operativa delle Casse di Risparmio ex art. 32 del T.U. del 1929*, in *Banca, Borsa e Titoli di credito*, 1977. I, pag. 345 e segg.

- CASSESE S., *La ristrutturazione delle banche pubbliche e gli enti conferenti*, in ACRI, *La legge 30 luglio 1990, n. 218*, Roma, 1991.
- CASSESE, *Da Fondazioni bancarie a Enti non profit*, in *Il giornale di diritto amministrativo*, 1995, pag. 479 e segg.
- CATTANEO M., *Il sistema informativo di bilancio, Relazione degli amministratori data la legge 7.6.74, n. 216*, in *Riv. Soc.*, 1977, pag. 350 e seg.
- CENSIS, *30° Rapporto sulla situazione sociale del Paese 1996*, Franco Angeli, Roma, 1996.
- CERULLI IRELLI - MORBIDELLI, *Ente pubblico ed enti pubblici*, Giappichelli Editore, Torino, 1994.
- CIAMPI C.A., *Riformare le Fondazioni di origine bancaria*, in *Intervento di Carlo A. Ciampi, Ministro del Tesoro, alla 72° giornata mondiale del Risparmio*, Roma, 31 ottobre 1996.
- CIARDIELLO A., *Natura delle Casse di Risparmio e organo sindacale*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1981, IV, cc. 72 e segg.
- CLARICH M., *Le Casse di Risparmio verso un nuovo modello*, Bologna, 1994.
- CLARICH M., *Le Fondazioni bancarie tra regole di diritto privato e disciplina del procedimento amministrativo*, in *Bancaria*, gennaio 1996.
- COSTI R., *La riforma delle Casse di Risparmio: problemi giuridici*, in *Giurisprudenza Commerciale*, I, 1982.
- DE GREGORIO A., *La legislazione italiana sulla tutela del risparmio: Casse di Risparmio e Monti di pietà*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, I, 1929.
- FAZZI I., *Affidamento di servizi sociali ad agenzie non profit: problemi e prospettive*, in *Economia Pubblica*, giugno 1994.
- GALANTI E., *Appunti sugli enti conferenti*, in *Banca, Borsa e Titoli di Credito*, I, 1993.
- HINNA L., *Aspetti gestionali degli enti conferenti con particolare riferimento al bilancio*, in *Atti del Convegno Gli enti conferenti tra il pubblico e il privato: contributi e proposte*, ACRI, 1995.
- LAMANDA C., *Il ruolo ed il controllo dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni*, in *Atti del Convegno Paradigma*, 1995, Milano.

- LOCATELLI R., *I mutamenti nella funzione obiettivo delle Fondazioni di origine bancaria: analisi dei dati e problematiche rilevanti*, in Il Risparmio (n.2), ACRI, 1996.
- MARIOTTI P., *Voce Casse di Risparmio*, in Digesto Italiano, UTET, 1927.
- MERUSI F., *Opera pia e impresa bancaria nelle Casse di Risparmio*, in Studi in onore di Egidio Tosato, Milano, Giuffrè, 1982, pag. 639 e segg.
- MERUSI, *Natura, funzionamento e obiettivi dei cosiddetti Enti-Fondazione*, in Bancaria, 1994, n. 2, pag. 22 e segg.
- MERUSI, *Sulla natura giuridica degli Enti-Fondazione*, in Diritto Amministrativo, 1993, pag. 481.
- MOLINARI S., *Lo sviluppo strategico del Sistema Casse*, in Cassa di Risparmio La Spezia, Atti Convegno *La privatizzazione delle Casse di Risparmio*, Lerici, 1995.
- MOREAU J., *L'économie sociale face à l'ultralibéralisme*, Paris, Syros Ed. 1994.
- NIGRO A., *Fondazioni bancarie: quale futuro?*, in Banca Impresa e Società, n. 3/1995.
- PANCINO A., *Natura giuridica delle Casse di Risparmio*, in Rivista delle Casse di Risparmio, 1953, marzo, pag. 13 e segg.
- PANTALEONI M., *Le Casse di Risparmio e gli Istituti bancari*, in Studi storici di economia, Zanichelli, 1936.
- PERRI I., *Repositioning Nonprofit and Cooperative Action in Western European Welfare State*, CIES 1994.
- PIN A., *Logica d'impresa per la banca pubblica: riflessioni originate da un recente "libro bianco" della Banca d'Italia*, in Il Risparmio, 1981, pag. 1123 e segg.
- PONZANELLI G.(a cura di), *Gli Enti non profit in Italia*, collana Antologia, Cedam, 1994.
- PROPERSI - ROSSI, *Gli enti non commerciali*, 6ª edizione, Pirola editore, 1991.
- RESCIGNO P., *La fondazione e i gruppi bancari*, in Banca, Borsa e Società, 1992.
- RESCIGNO P., *La disciplina delle fondazioni del libro I del codice civile e il raccordo con le normative speciali*, in Atti del Convegno "Gli enti

- conferenti tra il pubblico e il privato: contributi e proposte”, ACRI, Roma, 1995.
- RIONDATO E., *I principali problemi attuali delle Casse di Risparmio e delle banche del Monte*, in *Il Risparmio*, 1981, pag. 1087 e segg.
- RISPOLI FARINA M. (a cura di), *Dall’Ente pubblico creditizio alla società per azioni*, Jovene editore, 1993.
- ROSSIGNOLI B., *Le Casse di Risparmio e i Monti di Credito su Pegno*, Milano, Angeli, 1979.
- RUOZI R. - DE SURY P., *Il processo di privatizzazione delle Casse di Risparmio*, in *Il Risparmio*, n. 4, 1994.
- SENIN A., *Voce Cassa di Risparmio*, in *Enciclopedia Diritto*, Giuffrè, 1960.
- SALAMON L.M., *The Rise of the nonprofit Sector*, “Foreign Affairs” luglio-agosto 1994.
- SALAMON L.M. e ANHEIER, *The Emerging Sector An Overview*, John Hopkins University, Baltimore 1994.
- *The Emerging Sector: The Nonprofit Sector in Comparative Perspective - An Overview*, Working Papers of the John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Projects, Esd. John Hopkins Institute for Policy Studies, Baltimore, 1993.
- *Toward an Understanding of the International Nonprofit Sector*, Nonprofit Management and Leadership, n. 2, 1992.
- SAPPELLI G., *Considerazioni sull’attuale discussione sul non-profit*, in *Il Risparmio* (n.6), ACRI, 1996.
- SEGRE G., “Il bilancio delle fondazioni bancarie, in *Atti del Convegno Paradigma*, Milano 1995.
- SVEIBY K.E. e LLOYD T., *La gestione delle aziende di knowhow*, Franco Angeli 1990.
- VISENTINI B., *L’informazione societaria e gli azionisti*, in *Atti del Convegno Informazione Societaria*, Venezia 1981.
- WELCH P. e COLES M., *Towards a Social Economy. Trading for a Social Purpose*, Fabian Society, 1994.
- ZUELLI F., *Considerazioni sulla natura giuridica delle Casse di Risparmio*, in *Giurisprudenza italiana*, I, 2, 1970.

I.G.E.R. srl  
Istituto Grafico Editoriale Romano  
di Pieraldo Vola & Figli  
00193 Roma - Via E.Q. Visconti, 11/b  
Tel. 063264911 - Fax 0632649125

Finito di stampare nel mese di novembre 2000